

---

LA PRESUNZIONE DI  
INNOCENZA E LA  
COPERTURA MEDIATICA DEI  
PROCEDIMENTI PENALI

---



# La presunzione di innocenza e la copertura mediatica dei procedimenti penali



Questo rapporto è stato finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020).

Il contenuto rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità. La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Questo rapporto presenta una raccolta di articoli sulla divulgazione di informazioni relative a procedimenti penali in corso e sulla copertura mediatica degli stessi, con una prospettiva attenta alla presunzione di innocenza di sospettati e indagati. È stato redatto nell'ambito del progetto [ARISA 2: Assessing the Risk of Isolation of Suspects and Accused: The Role of the Media](#), finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020).



Questo rapporto è stato finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea (2014-2020). Il contenuto di questo manuale rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

ISBN:

Cover pictures: Pixabay

Published by: Center for the Study of Democracy, 2021

5 Alexander Zhendov Str., 1113 Sofia

Tel.: (+359 2) 971 3000, Fax: (+359 2) 971 2233

[www.csd.bg](http://www.csd.bg), [csd@online.bg](mailto:csd@online.bg)

# INDICE

<b>PREFAZIONE: LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E LA COPERTURA MEDIATICA DEI PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO PRIMO: DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI E COPERTURA MEDIATICA DEI PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>7</b>
INTRODUZIONE	7
PANORAMICA GENERALE DEI PROCEDIMENTI PENALI	8
RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ DEI PROCEDIMENTI PENALI	9
ECCEZIONI ALLE REGOLE DI DIVULGAZIONE	12
NORME CHE REGOLANO LA COMUNICAZIONE TRA LE AUTORITÀ DELLA GIUSTIZIA PENALE E I MEDIA	14
COPERTURA MEDIATICA DEI PROCEDIMENTI PENALI	15
DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI E COPERTURA MEDIATICA DEI PROCEDIMENTI PENALI NELLA PRATICA	18
CONCLUSIONE: LACUNE E SFIDE	19
RACCOMANDAZIONI	20
<b>CAPITOLO SECONDO: LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY DI SOSPETTATI E INDAGATI</b>	<b>21</b>
INTRODUZIONE	21
PRESUNZIONE DI INNOCENZA E COPERTURA MEDIATICA	22
COPERTURA MEDIATICA E DIRITTO ALLA PRIVACY	24
DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI IDENTIFICABILI	28
CONCLUSIONE	30
<b>CAPITOLO 3: GABBIE, BOX, MANETTE: LA COERCIZIONE DEGLI IMPUTATI NEI TRIBUNALI ITALIANI ED EUROPEI</b>	<b>32</b>
<b>CAPITOLO 4: LA COPERTURA MEDIATICA DEI PROCEDIMENTI PENALI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO</b>	<b>40</b>
INTRODUZIONE	40
IL CAMPO DI APPLICAZIONE L'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	42
IL RAPPORTO CON L'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	43
PANORAMICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	44
CAMPAGNE STAMPA NEGATIVE	49
ESEMPI DI VIOLAZIONE E NON VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6(2)	50
<b>CAPITOLO 5: IL RUOLO DEI MEDIA NELL'INVESTIGAZIONE E NEL PERSEGUIMENTO DEI REATI DI TERRORISMO</b>	<b>52</b>
INTRODUZIONE	52
SFONDO	52
RICHARD JEWELL	55
BRANDON MAYFIELD	56
L'ATTENTATO DI BOSTON	60
CONCLUSIONE	61
<b>CAPITOLO 6: LIBERTÀ DI PAROLA E COPERTURA MEDIATICA DEI CASI DI GLORIFICAZIONE DEL TERRORISMO</b>	<b>62</b>

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>62</b>
<b>IL CONTROVERSO CRIMINE DI APOLOGIA DEL TERRORISMO</b>	<b>63</b>
<b>UN'ESPLORAZIONE DELLA GLORIFICAZIONE NELLA COPERTURA MEDIATICA DEL TERRORISMO</b>	<b>66</b>
<b>CONCLUSIONE</b>	<b>73</b>

**CAPITOLO 7: ETICA DELLA PUBBLICITÀ NEI CASI DI ALTO PROFILO** **74**

---

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>74</b>
<b>CONCETTI PRINCIPALI</b>	<b>75</b>
<b>LA PROSPETTIVA DELL'IMPUTATO</b>	<b>76</b>
<b>LA PROSPETTIVA DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE</b>	<b>78</b>
<b>LA PROSPETTIVA DEI MEDIA</b>	<b>79</b>
<b>LA PROSPETTIVA DELL'INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO</b>	<b>82</b>
<b>LA PROSPETTIVA DEGLI AVVOCATI</b>	<b>83</b>
<b>LA PROSPETTIVA DI TERZE PERSONE</b>	<b>85</b>
<b>CONCLUSIONE</b>	<b>85</b>

## PREFAZIONE: LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E LA COPERTURA MEDIATICA DEI CASI PENALI

Dimitar Markov  
Direttore del programma di legge  
Centro per lo studio della democrazia

Per varie ragioni, il crimine e la giustizia penale sono sempre stati al centro dell'attenzione sia del pubblico che dei media. Nel corso del tempo, la diffusione incontrollata di informazioni e la copertura mediatica dei procedimenti penali hanno sollevato preoccupazioni circa i diritti dei imputati e degli indagati e in particolare sulla presunzione della loro innocenza e il loro diritto a un giusto processo. Queste preoccupazioni sono diventate ancora più valide con la rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione, che ha portato l'accesso alle informazioni a un livello completamente nuovo. Internet, i social network e le piattaforme di condivisione video hanno reso possibile che l'informazione si diffondesse in modo estremamente rapido e raggiungesse facilmente un pubblico enorme. Inoltre, a differenza di prima, oggi le informazioni sono facilmente accessibili per un tempo molto lungo e notizie risalenti a più di dieci anni fa possono essere trovate con pochi click.

Nel frattempo, l'evoluzione dei diritti fondamentali ha portato al riconoscimento della presunzione di innocenza come uno dei principi fondamentali della giustizia penale e una garanzia chiave del diritto a un giusto processo per tutte le persone sospettate o accusate di aver commesso un crimine. La presunzione di innocenza, generalmente intesa come il diritto di essere presunti innocenti fino a prova contraria secondo la legge, è stata proclamata da molte costituzioni nazionali e strumenti giuridici internazionali. La sua interpretazione, tuttavia, è cambiata nel tempo. Inizialmente intesa come un semplice principio che pone l'onere della prova nei casi penali a carico dell'accusa e che vieta la condanna di imputati la cui colpevolezza non sia stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio, la presunzione di innocenza si è gradualmente evoluta, espandendo la sua portata a questioni quali l'autoincriminazione forzata, i riferimenti alla colpevolezza nelle dichiarazioni pubbliche delle autorità, la diffusione di informazioni sui procedimenti penali, la fornitura o divulgazione di informazioni ai media, la presentazione di imputati e indagati in tribunale o in pubblico, ecc.

La presunzione di innocenza, tuttavia, non è l'unico diritto fondamentale che si è sviluppato negli ultimi anni. La libertà di espressione e il diritto all'informazione, la libertà e il pluralismo dei media e il diritto alla privacy si sono evoluti come conseguenza del rapido sviluppo tecnologico e della costante comparsa di nuovi mezzi di comunicazione.

Infine, ma non meno importante, i nuovi rischi emergenti come il terrorismo e l'estremismo violento, le epidemie e le pandemie virali, e i grandi flussi migratori, hanno riaperto il dibattito sull'equilibrio tra sicurezza e diritti fondamentali. La ricerca di tale equilibrio è meglio illustrata dalla direttiva sulla presunzione di innocenza (direttiva (UE) 2016/343) che, nel suo considerando (18), definisce due motivi che giustificano la diffusione pubblica di informazioni sui procedimenti penali: motivi relativi all'indagine penale, come quando viene diffuso materiale video e si chiede al pubblico di contribuire all'identificazione del presunto autore del reato, o motivi relativi all'interesse pubblico, come quando, per motivi di

sicurezza, si forniscono informazioni agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale o quando il pubblico ministero o un'altra autorità competente fornisce informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale per prevenire un turbamento dell'ordine pubblico.

In questa complessa situazione, un ruolo importante è giocato dai media stessi. Spinti dal desiderio di raggiungere (e mantenere) un pubblico più vasto e pressati dalla concorrenza di nuovi canali di comunicazione come i social network e le piattaforme di condivisione video, i media sono spesso tentati di ignorare i diritti fondamentali degli indagati e degli imputati e di pubblicare informazioni che potrebbero compromettere la presunzione della loro innocenza. Allo stesso tempo, in molti paesi, le leggi sui media non affrontano in dettaglio la copertura dei casi penali, lasciando i media a definire da soli le regole attraverso strumenti di autoregolamentazione come linee guida etiche o codici di condotta.

In un tale contesto, gli indagati e gli imputati sono esposti a un rischio maggiore di vedere violata la loro presunzione d'innocenza o da una divulgazione illegale di informazioni da parte delle autorità pubbliche o da una copertura inappropriata dei loro casi da parte dei media. Se questo rischio si concretizza, le conseguenze per la persona interessata possono essere particolarmente dannose. Anche se la loro integrità professionale dovrebbe generalmente impedire loro di prendere decisioni di parte, gli operatori della giustizia penale non sono immuni dall'opinione pubblica e dalla pressione del pubblico. Nella storia del mondo, ci sono esempi di casi che hanno provocato feroci reazioni pubbliche al momento della loro udienza e che sono ancora offuscati da dubbi sull'equità del loro esito. Il potenziale impatto di una violazione della presunzione di innocenza, tuttavia, non si limita a coloro che sono direttamente coinvolti nel procedimento. La divulgazione inappropriata di informazioni può influenzare la vita della persona accusata in molti modi, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e dalle decisioni di alcuni tribunali nazionali. La perdita del lavoro, l'isolamento dalla comunità e dalla famiglia, la reputazione danneggiata nella società, sono solo alcune delle conseguenze negative, per le quali gli ex imputati hanno chiesto e ottenuto risarcimenti. In alcuni casi, queste conseguenze si estendono a una cerchia più ampia di persone, colpendo non solo la persona accusata, ma anche i suoi familiari, i figli o le persone con cui è o è stata altrimenti collegata.

Il presente rapporto si propone di esaminare le varie manifestazioni della presunzione di innocenza nel contesto della copertura mediatica dei casi penali. Rappresenta una raccolta di articoli di diversi autori, ognuno dei quali evidenzia un aspetto particolare dell'argomento: dal quadro giuridico internazionale e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla divulgazione di informazioni in casi di terrorismo, casi contro politici e altri casi di alto profilo. Facendo luce su diversi problemi relativi all'attuazione della presunzione di innocenza, il rapporto intende attirare l'attenzione dei politici, degli operatori della giustizia penale e dei media sull'importanza di salvaguardare i diritti dei sospetti e degli imputati nei procedimenti penali come un prerequisito fondamentale per un processo equo.

## CAPITOLO PRIMO: DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI E COPERTURA MEDIATICA DEI PROCEDIMENTI PENALI

Jocelyn Edzie  
Assistente del Procuratore di Stato  
Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica del Ghana

### Introduzione

I media sono diventati con successo il quarto ramo del governo in molte democrazie del mondo. La sua legittimità è garantita in molte costituzioni nazionali, il che lo rende un settore molto rilevante della società.<sup>1</sup> Uno dei compiti dei media come cane da guardia della società ha reso i media molto potenti e permette ai giornalisti di stabilire il tono di quali discorsi sociali sono considerati salienti o meno. Per la maggior parte delle persone, i media sono la loro principale fonte di informazione e la loro analisi dei problemi è largamente influenzata da ciò che i media ritraggono come notizie, documentari e altri contenuti trasmessi.<sup>2</sup> I media hanno contribuito molto bene allo sviluppo della democrazia e della civiltà. Questi includono la promozione della libertà di parola e di altri diritti umani, che finora non erano prioritari per i governi, e anche la responsabilità dei governi per le loro azioni. Tutti questi ruoli svolti dai media sono sanciti dalla legge.

**La presunzione di innocenza, un diritto incorporato  
nel diritto a un giusto processo e che è stato  
sviluppato in un principio giuridico fondamentale  
in molti sistemi giudiziari, è palesemente  
minato dai media nei loro reportage.**

Incluso nell'ambito dei doveri che i media intraprendono nella promozione dei diritti umani e del buon governo è mettere sotto i riflettori il sistema giudiziario e le questioni che coinvolgono il suo funzionamento per l'attenzione pubblica e istituzionale. Le interazioni tra i media e il sistema giudiziario sono rappresentate a vario titolo e ciò è più evidente durante le interazioni con le autorità giudiziarie nei processi e nelle conferenze, quando le procedure di giustizia vengono rispettivamente praticate ed elaborate. Il sistema giudiziario, considerato complesso e meno user friendly dalle persone che frequentano meno i tribunali, è stato reso più trasparente grazie alla costante copertura mediatica degli avvenimenti e all'analisi dei processi e delle cause in corso. Anche se questo intervento dei media sembra

---

<sup>1</sup> Luberda, R. (2014), [The fourth branch of the government: evaluating the media's role in overseeing the independent judiciary](#), in: Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, Volume 22, Issue 2, gennaio 2014.

<sup>2</sup> Bakhshay, S. e Haney, C. (2018), [The media's impact on the right to a fair trial: A content analysis of pretrial publicity in capital cases](#), in: Psicologia, politiche pubbliche e diritto, Volume 24, Issue 3.

colmare il divario tra il sistema giudiziario, una volta oscuro, e la comprensione dei processi giudiziari da parte della società, espone le parti coinvolte in tali processi giudiziari a un'attenzione pubblica e a un controllo non necessari. Questo è tipico dei processi penali di alto profilo in cui i sospetti o gli accusati sono messi sotto i riflettori dei media e discussi in modo da imputare la colpa. La presunzione di innocenza, un diritto incorporato nel diritto a un giusto processo e che è stato sviluppato in un principio giuridico fondamentale in molti sistemi giudiziari, è palesemente minato dai media nei loro reportage. Questo concetto sostiene l'innocenza delle persone accusate fino a quando non viene provata la loro colpevolezza da un tribunale della giurisdizione competente, dopo che è stata registrata una dichiarazione di colpevolezza o è stato condotto un vero e proprio processo. Proprio come l'indipendenza dei media, questo principio è anche costituzionalmente protetto in molte giurisdizioni, di conseguenza è altrettanto importante e deve essere riconosciuto come importante, protetto e rafforzato.

## Panoramica generale dei procedimenti penali

I processi penali devono seguire procedure legali stabilite allo scopo di garantire agli accusati un processo equo e di facilitare un sistema di giustizia penale efficiente. Gli agenti di polizia, i procuratori, gli avvocati degli imputati e della difesa e i giudici (e in alcuni casi la giuria) sono i principali attori coinvolti nei processi penali. A seconda della giurisdizione, uno dei primi passi del procedimento penale è l'investigazione di una denuncia e l'arresto dei sospetti in relazione alle denunce della polizia. Durante l'arresto, gli indagati devono essere informati dei loro diritti e delle loro prerogative legali (denominati diritti Miranda in alcune giurisdizioni) e successivamente inviati alla più vicina stazione di polizia per ulteriori interrogatori e/o detenzione. La polizia conduce le necessarie indagini sulle denunce e nel processo sequestra materiali, registra le procedure e inoltra tutte le prove, incriminanti o assolutorie, ai pubblici ministeri.

L'ufficio del procuratore determina se i fatti e le prove raccolte durante le indagini sono sufficienti a formare un caso prima facie contro l'indagato e se questo viene stabilito, l'indagato viene incriminato e citato in giudizio. I procuratori possono anche rifiutarsi di accusare formalmente un sospettato se i fatti e le prove raccolte non supportano alcun reato o se perseguire il sospettato non serve l'interesse della giustizia.

La fase successiva è il procedimento pre-processuale che comprende le udienze preliminari e le udienze preliminari. Alle udienze preliminari, le persone accusate sono informate da un giudice delle accuse contro di loro e dei loro diritti nel corso del processo. È durante questa fase del processo che gli accusati dichiarano la loro colpevolezza o innocenza. Se l'accusato si dichiara non colpevole in un'udienza preliminare, inizia il dovere di divulgazione da parte dell'accusa. Come diritto, una persona accusata ha il diritto di ricevere le dichiarazioni dei testimoni, i documenti e tutti gli altri materiali che vengono raccolti e o sequestrati dal team dell'accusa durante le indagini. I materiali divulgati devono includere quelli rilevanti per il processo, i materiali non utilizzati (su cui l'accusa non intende fare affidamento) e le prove che potrebbero minare il caso della squadra dell'accusa. Questo per permettere alle persone accusate di costruire difese solide in risposta alle accuse mosse contro di loro. Le squadre dell'accusa possono anche raggiungere accordi di patteggiamento (bargain) con gli imputati, dove questi ultimi si dichiarano colpevoli in cambio di un'accusa di reati minori o di una

sanzione più leggera. Durante le udienze preliminari, i procuratori sono tenuti a produrre prove che dimostrino una causa probabile contro le persone accusate.

Prima del processo e a seconda dell'accusa penale, una giuria (che decide sulle questioni di fatto) viene convocata per assistere un giudice a decidere sulla colpevolezza o meno delle persone accusate. Durante il processo, sia l'accusa che la difesa presentano i loro casi alla corte portando prove a sostegno delle loro tesi. Nei sistemi giuridici avversari, le parti dominano il processo e i giudici agiscono come arbitri imparziali per giudicare le questioni, mentre nei sistemi giuridici inquisitoriali (di solito praticati nei sistemi giuridici civili) i giudici svolgono un ruolo attivo nell'indagare e nel sollecitare i fatti dalle parti. Nei processi senza giuria, i giudici procedono a emettere verdetti dopo che le parti hanno presentato le prove, mentre nei processi con giuria, i giudici riassumono le prove presentate e ordinano alla giuria di emettere un verdetto. In entrambi i casi, viene pronunciata una condanna o un'assoluzione e la persona accusata, se ritenuta colpevole, viene punita dal giudice secondo le regole legali stabilite. Dopo la sentenza, le persone accusate che ora diventano condannati si riservano il diritto di appellarsi contro la condanna o la sentenza in un tribunale superiore a quello del processo.<sup>3</sup>



### Riservatezza e pubblicità dei procedimenti penali

È stato riferito che solo nel 2017, più di 900 casi penali in Inghilterra e Galles sono crollati a causa della mancata divulgazione delle prove agli accusati da parte dei pubblici ministeri o della polizia.

---

<sup>3</sup> Per maggiori informazioni sulle fasi dei processi penali si veda la sezione di diritto penale del portale web [Justia.com](http://Justia.com).

Un modo importante per garantire che la giustizia sia amministrata in modo equo nel sistema di giustizia penale è creare l'accesso alla realizzazione del diritto a un giusto processo. Le manifestazioni di questo includono la garanzia che tutte le prove raccolte in un caso, sia con valore incriminante che assolutorio, siano rivelate alle persone accusate. Questo sentimento non è solo un mero dovere morale che ci si aspetta dalle squadre dell'accusa, ma ha una base legale nelle legislazioni di diversi paesi. Il mancato adempimento di questo dovere legale da parte dell'accusa mette in discussione la rettitudine del sistema giuridico e priva le persone accusate del loro diritto a un processo aperto ed equo. Le persone accusate hanno il diritto di conoscere le prove che l'accusa ha raccolto contro di loro e l'accusa non deve sopprimere materiali rilevanti nella determinazione delle accuse contro le persone accusate. Uno dei maggiori fattori che portano a condanne non sicure nei processi penali nel Regno Unito è stato attribuito dalla Criminal Case Review Commission alla mancata divulgazione di prove/informazioni alla difesa da parte dell'accusa.<sup>4</sup> È stato riferito che solo nel 2017, più di 900 casi penali in Inghilterra e Galles sono crollati a causa della mancata divulgazione delle prove agli accusati da parte dei pubblici ministeri o della polizia. Questa cifra ha rappresentato un aumento del 70% del numero di casi penali crollati in un periodo di due anni. La<sup>5</sup> violazione dei doveri di divulgazione ha portato a errori giudiziari che si manifestano in condanne errate o in condanne severe.<sup>6</sup>

I processi di divulgazione variano da una giurisdizione all'altra, anche se l'obiettivo principale è quello di rendere tutte le informazioni disponibili e accessibili agli imputati nei processi penali. Questo dovere per l'accusa è racchiuso nel diritto che le persone accusate hanno come diritto a un processo equo. Il testo legale per la divulgazione è stato espresso per la prima volta come un dovere di Common Law dovuto dall'accusa di "divulgare qualsiasi materiale che non è noto all'imputato ma che può essere rilevante per la sentenza, come le informazioni che potrebbero aiutare l'imputato a collocare il suo ruolo nel contesto corretto rispetto ad altri colpevoli".<sup>7</sup> Questo dovere è stato successivamente ampliato e catturato nelle costituzioni nazionali, nelle legislazioni nazionali e negli strumenti internazionali e regionali sotto l'ombrello più ampio del diritto a un processo equo. Per le legislazioni, è sancito negli atti probatori e nei codici di procedura penale e, per gli strumenti internazionali, il testo giuridico nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici,<sup>8</sup> l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti umani, l'<sup>9</sup>articolo 7 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, l'<sup>10</sup>articolo 8 della Convenzione americana sui diritti umani, l'<sup>11</sup>articolo 7 della direttiva 2012/13/UE<sup>12</sup> e l'articolo 61(3) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Lo Statuto di Roma).<sup>13</sup>

---

<sup>4</sup> Per maggiori informazioni si vedano i [rapporti annuali](#) della Commissione di revisione dei casi penali.

<sup>5</sup> Cowling, P. (2018), [Hundreds of cases dropped over evidence disclosure failings](#), BBC, 24 gennaio 2018.

<sup>6</sup> UK House of Commons, Justice Committee (2018), [Disclosure of evidence in criminal cases \(Eleventh Report of Session 2017-19\)](#), Londra, House of Commons.

<sup>7</sup> Ormerod, D.C., Perry, D. e Murphy, P. (2017), *Blackstone's Criminal Practice 2018: Rules and Guidelines*, Oxford, Oxford University Press.

<sup>8</sup> Nazioni Unite, [International covenant on civil and political rights](#), 23 marzo 1976.

<sup>9</sup> Consiglio d'Europa, [Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms](#), 4 settembre 1950.

<sup>10</sup> Organizzazione dell'unità africana, [African charter on human and peoples' rights](#), 27 giugno 1981.

<sup>11</sup> Organizzazione degli Stati americani, [American Convention on Human Rights](#), 22 novembre 1969.

<sup>12</sup> [Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali](#), GU 2012 L 142.

<sup>13</sup> Nazioni Unite, [Rome Statute of the International Criminal Court](#), 17 luglio 1998.



Secondo l'articolo 14(3)(b) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni persona accusata di un reato ha diritto in piena uguaglianza "ad avere tempo e mezzi adeguati per preparare la sua difesa e a comunicare con un avvocato di sua scelta". Questo diritto è menzionato nel commento generale n. 32 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (che ha sostituito il n. 13) come "un elemento importante della garanzia di un giusto processo e un'applicazione del principio di uguaglianza delle armi". L'articolo 6(3)(b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo parla anche di persone accusate che hanno "tempo e strutture adeguate per la preparazione della loro difesa". Anche l'articolo 8(2)(c) della Convenzione Americana sui Diritti Umani prevede che una persona accusata ha diritto, per la determinazione del suo caso, a "tempo e mezzi adeguati per la preparazione della sua difesa". Tutte queste leggi non hanno un testo esplicito che richieda agli accusati di avere a disposizione tutti i documenti che l'accusa intende utilizzare come prova durante il processo. Nel commento generale n. 32, il tempo adeguato è determinato in base alle circostanze di ogni caso e i mezzi adeguati "devono includere l'accesso a documenti e altre prove; questo accesso deve includere tutti i materiali che l'accusa intende offrire in tribunale contro l'imputato o che sono a discarico". Nell'articolo 7(3) della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, agli accusati è garantito "il diritto alla difesa, compreso il diritto di essere difesi da un avvocato di sua scelta". Sebbene questo strumento non menzioni specificamente il diritto delle persone accusate ad essere fornite di tutto il materiale pertinente per un'efficace preparazione della loro difesa, gli avvocati difensori possono prepararsi adeguatamente a difendere le persone accusate solo se viene loro concesso tempo adeguato e se viene loro fornito l'intero materiale o dato accesso alle prove raccolte nel caso. Così, possiamo anche imputare in questo articolo il significato di strutture adeguate che incarna il diritto delle persone accusate di avere tutte le informazioni necessarie sui loro casi poiché ciò costituisce gli strumenti necessari per costruire una difesa formidabile.

L'articolo 7 (1) e (2) della direttiva 2012/13/UE fornisce alle persone accusate il diritto non solo di accedere al materiale per difendere efficacemente le accuse contro di loro, ma incoraggia anche gli Stati membri dell'UE a garantire che tali persone abbiano accesso alle informazioni che le aiutino a contestare seriamente il loro arresto o la loro detenzione in qualsiasi fase del processo. La relazione che accompagna la proposta di questo strumento<sup>14</sup> attribuisce la fonte derivata di questo diritto al diritto a tempi e strutture adeguati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 61(3)(a) e (b) dello Statuto di Roma sembra tuttavia rispecchiare una direttiva permissiva per l'accusa in termini di fornitura agli accusati di prove essenziali per preparare la loro difesa. L'articolo stabilisce che: "Entro un tempo ragionevole prima dell'udienza, la persona deve: (a) ricevere una copia del documento contenente le accuse per le quali il Procuratore intende processarla; e (b) essere informata delle prove sulle quali il Procuratore intende basarsi all'udienza. La Camera Preliminare può emettere ordini riguardanti la divulgazione di informazioni ai fini dell'udienza". La disposizione non obbliga i procuratori a dare copie o accesso alla persona accusata, ma semplicemente a informarla delle prove raccolte nel caso.

Le informazioni messe a disposizione degli imputati a titolo di divulgazione includono normalmente i documenti di accusa e i particolari del reato, le dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, la trascrizione di registrazioni audio e visive, gli interrogatori, le prove di esperti, compresi i rapporti medici e forensi, i documenti ufficiali, i reperti, i mandati di perquisizione, le autorizzazioni di intercettazione di comunicazioni private, le prove di fatti simili, le prove di identificazione e il casellario giudiziale dei testimoni e degli imputati. Le informazioni da divulgare possono essere presentate in un formato documentario o elettronico come documenti cartacei, fotocopie, scansioni, chiavette USB, CD-ROM o un modulo web.

Oltre alla common law e alla base legale, ci sono altre linee guida politiche e modelli operativi standard derivati dalle migliori pratiche di divulgazione penale in tutto il mondo, che servono come raccomandazioni pratiche nei processi penali. Il Model Criminal Disclosure Act and Model Prosecution Disclosure Guidelines<sup>15</sup> per esempio è sviluppato da un gruppo di lavoro di esperti dei paesi membri del Commonwealth. Questo strumento fornisce disposizioni legislative modello e linee guida di divulgazione che i paesi membri del Commonwealth possono seguire nel formulare il loro quadro giuridico preferito sulla divulgazione. L'articolo 7 e l'articolo 8 della legge modello prescrivono la divulgazione preliminare all'inizio del procedimento penale e la divulgazione completa dopo che è stata registrata una dichiarazione di non colpevolezza.

---

<sup>14</sup> Commissione europea (2010), [Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right to information in criminal proceedings](#), COM(2010) 392 definitivo, Bruxelles, 20 luglio 2010.

<sup>15</sup> Il Commonwealth, Office of Civil and Criminal Justice Reform (2017), [Model Criminal Disclosure Act and Model Prosecution Disclosure Guidelines](#), Londra, Commonwealth Secretariat.



Oltre al Criminal Procedure and Investigations Act 1996 che regola la divulgazione nei processi penali in Inghilterra e Galles, ci sono altre linee guida che forniscono indicazioni sulla divulgazione desiderata.<sup>16</sup> Queste sono il Criminal Procedure and Investigations Act Code of Practice emesso ai sensi della Sezione 23 del Criminal Procedure and Investigations Act (il Codice di pratica), il <sup>17</sup>Judicial Protocol on the Disclosure of Unused Material in Criminal Cases (il Protocollo giudiziario), le <sup>18</sup>Attorney-General's Guidelines on Disclosure - For Investigators, Prosecutors and Defence Practitioners (le linee guida dell'A-G), <sup>19</sup>Criminal Procedure Rules (Part 15), <sup>20</sup>Protocollo e modello di buona pratica sulla divulgazione di informazioni in casi di presunto abuso su minori e relative direttive penali e di cura (il Child Abuse Protocol), <sup>21</sup>e The Better Case Management (BCM) Handbook.<sup>22</sup> Gli obblighi stabiliti in questi strumenti si applicano più all'accusa che alla difesa. L'Australia ha anche, in aggiunta alle sue legislazioni, il New South Wales (NSW) Barrister rules che obbliga gli avvocati che appaiono come procuratori a rivelare il materiale necessario per facilitare un processo equo.

<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Per maggiori informazioni si veda UK Ministry of Justice (2018), [Disclosure Manual](#).

<sup>17</sup> Ministero della Giustizia del Regno Unito (2015), [Codice di condotta della legge sulla procedura penale e le indagini](#).

<sup>18</sup> Judiciary of England and Wales (2013), [Judicial Protocol on the Disclosure of Unused Material in Criminal Cases](#).

<sup>19</sup> UK Attorney General's Office (2013), [Attorney-General's Guidelines on Disclosure - For Investigators, Prosecutors and Defence Practitioners](#).

<sup>20</sup> Criminal Procedure Rule Committee (2015), [The Criminal Procedure Rules 2015](#).

<sup>21</sup> Judiciary of England and Wales (2013), [Protocol and Good Practice Model: Disclosure of information in cases of alleged child abuse and linked criminal and care directions hearings](#).

<sup>22</sup> Judiciary of England and Wales (2013), [The Better Case Management \(BCM\) Handbook](#).

<sup>23</sup> Australia, New South Wales Bar Association (2014), Rule 86 of New South Wales Barristers' Rules, 6 gennaio 2014.

I tribunali si sono pronunciati sulle domande sull'effetto della mancata divulgazione da parte dell'accusa e le conclusioni raggiunte hanno amplificato la necessità della sua corretta applicazione. In *THE QUEEN v Boardman*,<sup>24</sup> la persona accusata ha affrontato accuse di stalking basate su messaggi di testo e telefonate di natura abusiva e sessualmente esplicita a numerose donne. Nonostante la ripetuta richiesta da parte dell'avvocato dell'accusato di quello che è stato descritto come un CD master dei dati delle chiamate di un telefono da presentare come prova, il Crown Prosecution Service lo ha reso disponibile solo pochi giorni prima della data di inizio del processo. Questo comportamento del Crown Prosecution Service non era conforme alle regole di divulgazione penale né alle indicazioni del tribunale. L'imputato ha quindi chiesto un rinvio per avere un esperto che analizzi e produca un rapporto sui dati che, secondo lui, durerebbe più di tre settimane. Il giudice del processo ha respinto la richiesta di rinvio e ha inoltre stabilito che, per motivi di ritardo da parte del Crown Prosecution Service, la prova dei registri dei dati delle chiamate telefoniche e dei dati dei siti delle cellule telefoniche sarebbe stata esclusa ai sensi delle disposizioni della Sezione 78 del Police and Criminal Evidence Act 1984. La sentenza della corte ha messo fine all'accusa e l'accusa si è appellata senza successo alla Corte d'appello.

Nel caso *DS & TS v REGINA*,<sup>25</sup> invece, due uomini erano accusati dei reati di stupro e di altri gravi reati connessi. Al momento in cui il processo doveva iniziare, alcuni materiali che erano cruciali per il caso e che dovevano essere divulgati dall'accusa erano ancora in sospeso nonostante fossero stati richiesti dalla difesa. Il processo è iniziato nonostante la divulgazione primaria fosse incompleta e l'ottavo giorno il giudice, su richiesta della difesa, ha congedato la giuria in base al fatto che gli interessi della giustizia e un processo equo richiedevano che la divulgazione fosse completata prima che la difesa conducesse un esame incrociato adeguato. In una successiva richiesta di abuso del processo, il giudice ha affrontato la questione della divulgazione e ha espresso la preoccupazione che l'accusa abbia gestito i processi in modo inadeguato e con grave incompetenza, mancanza di formazione e supervisione. Il giudice ha comunque concluso che: "Nonostante la gravità delle accuse, ritengo che questo abuso sia così eccezionale che la corte dovrebbe condannare completamente l'accusa consentendo una sospensione e rifiutando all'accusa il diritto di portare avanti il caso". Il Crown Prosecution Service si è comunque appellato con successo alla decisione della corte di sospendere i procedimenti, ragionando tra l'altro sul fatto che i documenti che sono stati divulgati di recente avevano una rilevanza limitata per il caso. La corte d'appello, tuttavia, nella sentenza ha esteso una chiamata al Comitato per le regole di procedura penale se possono essere fatte ulteriori sanzioni attraverso nuove regole per assicurare il rispetto delle regole di divulgazione.

### Eccezioni alle regole di divulgazione

Proprio come altri diritti, i diritti di divulgazione non sono assoluti. I procuratori possono rifiutarsi di divulgare informazioni anche se queste soddisfano il test per la divulgazione delle prove previsto dalla legge. Questa deroga si basa su ragioni catturate nelle legislazioni e nelle linee guida che regolano i processi di divulgazione. Nel complesso, le eccezioni al diritto di divulgazione possono essere riassunte come segue:

- condizione di riservatezza;

---

<sup>24</sup> England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) (2015), [EWCA Crim 175](#), 26 febbraio 2015.

<sup>25</sup> England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) (2015), [EWCA Crim 662](#), 21 aprile 2015.

- grave pregiudizio all'interesse pubblico;
- scopo di generare nuove prove;
- causando lesioni gravi o la morte di qualsiasi persona;
- ostacolare o impedire la prevenzione, l'individuazione, l'investigazione o il perseguimento di un crimine.

Queste ragioni sono trasversali alle leggi di varie giurisdizioni e sono tutte sostenute da considerazioni di interessi superiori.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE, il diritto di divulgazione può essere ignorato "qualora l'accesso possa comportare una minaccia grave per la vita o i diritti fondamentali di un'altra persona o qualora il rifiuto sia strettamente necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, come nel caso in cui l'accesso possa pregiudicare un'indagine in corso o nuocere gravemente alla sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è stato avviato il procedimento penale". La direttiva sottopone l'applicazione di questa deroga al diritto nazionale degli Stati membri. La decisione di accogliere o respingere una richiesta di deroga deve essere presa dall'autorità giudiziaria competente di uno Stato membro.

Nell'articolo 54(3)(e) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, le eccezioni al diritto di divulgazione possono prevalere in "condizione di riservatezza e al solo scopo di generare nuove prove, a meno che chi fornisce le informazioni non acconsenta". L'articolo 82(1) delle Regole di Procedura e Prova della Corte Penale Internazionale si aggiunge a questa eccezione elaborando che un procuratore non ha il diritto di introdurre qualsiasi materiale o informazione protetta dall'articolo 54(3)(e) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale nelle prove senza ottenere prima il consenso di chi fornisce il materiale o l'informazione.

In Inghilterra e Galles, il pubblico ministero può prendere la posizione di non divulgare dettagli di prove come i materiali sensibili anche se le informazioni soddisfano il test di divulgazione. Per materiali sensibili si intende qualsiasi informazione "la cui divulgazione, secondo l'ufficiale addetto alla divulgazione, darebbe luogo a un rischio reale di grave pregiudizio a un importante interesse pubblico".<sup>27</sup> Nel capitolo 2 del Disclosure Manual del Scotland's Prosecution Service, le <sup>28</sup>informazioni sensibili sono definite come informazioni che, se divulgate, comporterebbero "il rischio di causare lesioni gravi o la morte di qualsiasi persona, di ostacolare o impedire la prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento del crimine o di causare un grave pregiudizio all'interesse pubblico". La concessione di questa immunità di interesse pubblico si trova nel seno dei giudici e sono ugualmente autorizzati a rifiutare tali richieste dei procuratori quando l'innocenza delle persone accusate dipende dalle informazioni.

Il Commonwealth Model Criminal Disclosure Act e le Model Prosecution Disclosure Guidelines definiscono due categorie di eccezioni alla divulgazione: (1) l'obbligo di divulgazione "si applica come stabilito dal diritto nazionale in relazione a (a) informazioni

<sup>26</sup> Corte penale internazionale, [Rules of Procedure and Evidence](#), 17 luglio 1998.

<sup>27</sup> Ministero della Giustizia del Regno Unito (2015), [Criminal Procedure and Investigations Act Code of Practice](#).

<sup>28</sup> Scozia, Crown Office and Procurator Fiscal Service, [Disclosure Manual](#), dicembre 2014.

privilegiate [e/o sensibili]; o (b) informazioni la cui divulgazione è altrimenti protetta dalla legge; e (2) l'obbligo di divulgazione "non si applica in relazione alle informazioni che non sono informazioni privilegiate o altrimenti protette dalla legge, la cui divulgazione potrebbe (a) causare gravi lesioni o la morte di qualsiasi persona; (b) ostacolare o impedire la prevenzione, l'individuazione, le indagini o il perseguimento <sup>29</sup>di un reato; o (c) causare un grave pregiudizio al pubblico interesse, quando è stato fatto un ordine di non divulgazione".

## Norme che regolano la comunicazione tra le autorità della giustizia penale e i media

A causa del principio della giustizia aperta, la comunicazione tra le autorità della giustizia penale e i media è molto essenziale. Dal mettere a disposizione del pubblico informazioni su un processo e dall'educare le masse su processi e questioni legali, le autorità devono assicurarsi che le giuste informazioni siano trasmesse ai media e che le stesse siano comunicate al pubblico senza violare alcuna legislazione, mettere in pericolo l'interesse delle parti coinvolte nel processo o esporle a un eccessivo controllo pubblico. Tutti i paesi hanno una qualche forma di regolamento che disciplina l'interazione tra le autorità della giustizia penale e i media. Esiste in Inghilterra e nel Galles un protocollo che delinea i termini di riferimento tra i capi della polizia, i procuratori capo della corona e i media. Con questo protocollo di lavoro, sono delineati i materiali che dovrebbero essere rilasciati ai media dalle autorità. Essi includono materiali su cui l'accusa si basa in tribunale, come video e trascrizioni di interviste e informazioni per le quali è stato richiesto il consenso delle vittime e dei testimoni, ecc. Il rilascio di tali informazioni ai media è soggetto alle leggi sul diritto d'autore, sui dati e sulle informazioni (Data Protection Act, 1998 sostituito dal Data Protection Act 2018, il Freedom of Information Act 2000 e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani) e agli ordini generali del tribunale. <sup>30</sup>

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha delle raccomandazioni dettagliate sulla strutturazione della trasmissione di informazioni sui procedimenti penali attraverso i media da considerare e adottare da parte degli stati membri sulla base dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani. In queste linee guida, il comitato suggerisce che solo informazioni verificate o basate su supposizioni ragionevoli dovrebbero essere condivise con i media attraverso comunicati stampa, conferenze stampa e altri canali simili. Nei casi che si estendono per un lungo periodo, le autorità sono pregate di aggiornare regolarmente i media sui loro progressi senza pregiudicare l'equità del processo. La commissione raccomanda anche, in conformità con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la protezione della privacy di sospetti, imputati e condannati, in particolare dei minori e delle persone vulnerabili. <sup>31</sup>

Nell'UE, i dati accusati di persone sono protetti dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,

---

<sup>29</sup> Il Commonwealth, Office of Civil and Criminal Justice Reform (2017), [Model Criminal Disclosure Act and Model Prosecution Disclosure Guidelines](#), Londra, Commonwealth Secretariat.

<sup>30</sup> Inghilterra e Galles, Crown Prosecution Service, [Protocol for working together: Chief Police Officers, Chief Crown Prosecutors and the Media](#), 1 ottobre 2005.

<sup>31</sup> Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Raccomandazione Rec\(2003\)13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003.

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e sulla libera circolazione di tali dati.<sup>32</sup>



divulgazione illegale dei dati personali di una persona di interesse in un processo penale, tra cui un imputato, una ricerca condotta nel 2013 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha rivelato che i soggetti dei dati hanno diritto a rimedi specificati dagli stati membri nelle loro leggi nazionali. I rimedi comuni applicati in 16 stati membri dell'UE sono il risarcimento e in casi gravi l'imposizione di multe o pene detentive. Questo è in adempimento del diritto alla protezione dei dati e del diritto a un ricorso effettivo nell'articolo 8 e nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta UE).<sup>33</sup> Anche se la direttiva non menziona direttamente la protezione dei dati degli imputati durante i processi, la sua applicabilità ad essi può essere dedotta poiché gli imputati rientrano nella definizione di persone fisiche e i loro dati sono molto probabilmente rilasciati dalle autorità pubbliche coinvolte nel processo.

Secondo il Data Protection Act del 2018 del Regno Unito, i<sup>34</sup>tribunali hanno ancora il diritto di porre rimedio al trattamento non autorizzato dei dati personali, nonostante il fatto che il trattamento rientri nelle esenzioni previste.

The growing interest in the usage of social media has seen authorities in the criminal justice system expanding their operations to cover such platforms.

---

<sup>32</sup> [Direttiva \(UE\) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio](#), GU 2016 L 119.

<sup>33</sup> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2013), [Access to data protection remedies in EU Member States](#), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

<sup>34</sup> Regno Unito, [legge sulla protezione dei dati](#), 23 maggio 2018.

Il crescente interesse nell'uso dei social media ha visto le autorità del sistema di giustizia penale espandere le loro operazioni per coprire tali piattaforme. Hanno navigato nelle complessità e hanno approfittato della convenienza e dell'accessibilità fornite da queste piattaforme per impegnarsi direttamente con il pubblico. Molte forze dell'ordine ora hanno uno o più account ufficiali dell'agenzia attraverso i quali diffondono informazioni, raccolgono informazioni e migliorano l'impegno della comunità e la sicurezza del quartiere. Gli individui possono anche avere account personali che possono menzionare i loro compiti ufficiali. Alcune agenzie come il New York City Police Department e il Georgia Bureau of Investigations hanno politiche in atto per regolare le operazioni sui social media.<sup>35</sup> Ci sono anche organizzazioni come l'Urban Institute<sup>36</sup> e il Bureau of Justice Assistance (con il supporto di altre agenzie),<sup>37</sup> che hanno sviluppato raccomandazioni politiche per le forze dell'ordine e i responsabili politici da considerare nella formulazione di politiche per la regolamentazione dei social media.

### Copertura mediatica dei procedimenti penali

La copertura mediatica dei procedimenti penali, sia dentro che fuori l'aula, è un adempimento dell'impegno di sostenere il principio di giustizia aperta. Tuttavia, il reportage a volte è in conflitto con il diritto degli accusati a un processo equo. I casi coperti dai media non solo hanno il potenziale di pregiudicare i processi creando una giuria di parte, ma anche di influenzare la privacy e la riabilitazione delle persone accusate. In generale, le costituzioni nazionali autorizzano la copertura mediatica di tutti i casi di interesse pubblico. Ci sono anche statuti specifici e politiche che regolano le operazioni dei media in diversi paesi, tra cui la segnalazione e la discussione dei processi in corso negli spazi dei media. In alcuni paesi dell'Africa orientale e meridionale, diverse legislazioni regolano la stampa, le trasmissioni e i giornalisti. Il Kenya, per esempio, ha il Media Council Act, Act 46 del 2013, il Kenya Information and Communications Act - CAP 411A del 1998 (KIC Act) e il Kenya Broadcasting Corporation Act, CAP 221 del 1988 (KBC Act) che regola le trasmissioni in generale. La loro legge 46 del 2013, tuttavia, istituisce il Media Council of Kenya, che regola i giornalisti in generale "prescrivendo standard per i giornalisti, i professionisti dei media e le imprese mediatiche, e promuovendo standard etici e professionali, nonché regolando e monitorando il rispetto".<sup>38</sup> In Namibia, la radiodiffusione in generale è regolata dalla Namibian Communications Commission Act, Act 4 del 1992. Il Radio Act, Act 3 del 1952, regola le questioni relative alle frequenze. Altri regolamenti che regolano anche le trasmissioni in generale sono fatti dal Ministro che agisce su raccomandazioni della Commissione per le Comunicazioni della Namibia.<sup>39</sup> In America, non possiamo parlare di regolamenti sui media senza fare riferimento alla permissività data alla stampa dal Primo Emendamento, che sancisce la libertà di parola e limita il governo dal formulare leggi per limitare questo diritto.

---

<sup>35</sup> Global Justice Information Sharing Initiative (2013), [Developing a policy on the use of social media in intelligence and investigative activities: guidance and recommendations](#), Appendice B e Appendice D.

<sup>36</sup> Oglesby-Neal, A. e Warnberg, C. (2019), [Law enforcement social media policies: recommendations to support community management](#), Washington DC, Urban Institute.

<sup>37</sup> Global Justice Information Sharing Initiative (2013), [Developing a policy on the use of social media intelligence and investigative activities: guidance and recommendations](#).

<sup>38</sup> Limpitlaw, J. (2016), [Media Law Handbook for Eastern Africa Volume 2](#), Johannesburg, Konrad-Adenauer-Stiftung Regional Media Programme: Africa subsahariana.

<sup>39</sup> Limpitlaw, J. (2016), [Media Law Handbook for Eastern Africa Volume 2](#), Johannesburg, Konrad-Adenauer-Stiftung Regional Media Programme: Africa subsahariana.

Nonostante il diritto garantito alla libertà di parola, la Commissione Federale per le Comunicazioni istituita con il Communications Act del 1934 è il corpo con la responsabilità primaria di regolare le trasmissioni radiofoniche e televisive.<sup>40</sup> I media stampati, compresi giornali e riviste, sono in gran parte non regolamentati e hanno il diritto di stampare contenuti variati, nella misura in cui i contenuti non siano macchiati di diffamazione.<sup>41</sup> Le piattaforme mediatiche, che sono abbastanza non regolamentate, hanno adottato standard etici ed editoriali di autoregolamentazione con i quali misurano le loro pratiche.<sup>42</sup> In Europa, la direttiva sui servizi di media audiovisivi è stata adottata dagli stati membri dell'UE come quadro per regolare i servizi di media audiovisivi nella regione. Questo quadro armonizza le varie legislazioni nazionali sui servizi di media audiovisivi e stabilisce nuove regole per proteggere e migliorare l'esperienza audiovisiva in Europa.<sup>43</sup>



Generalmente, i giornalisti sono ammessi nelle aule di tribunale per prendere nota dei procedimenti e riprodurli in notizie per il grande pubblico. A volte contattano anche le autorità competenti per verificare i fatti sui casi in corso che sono interessati a raccontare. Le informazioni su cui i giornalisti possono basare le loro storie sono limitate in diversi modi, tra cui leggi, codici etici e ordini dei giudici. Queste restrizioni implicano una presunzione di informazione e, quando questa non può essere implicita, i tribunali emettono ordini specifici

<sup>40</sup> Università del Minnesota (2016), [Capire i media e la cultura](#), Minneapolis, University of Minnesota Libraries Publishing.

<sup>41</sup> Redattori SparkNotes (2007), [SparkNotes 101 American Government](#), SparkNotes.com, SparkNotes LLC.

<sup>42</sup> Orme, B. (2015), [United States: Media self-regulation: A questionable case of American exceptionalism?](#), in: White, A. (a cura di) *The Trust Factor: an EJM review of journalism and self-regulation*, London, Ethical Journalism Network.

<sup>43</sup> [Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi \(direttiva sui servizi di media audiovisivi\)](#), GU 2010 L 095.

per comunicare l'intenzione. La maggior parte delle restrizioni di pubblicità sono principalmente legate all'identificazione dei minori e delle vittime di reati sessuali. L'articolo 6(1) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce esplicitamente le circostanze in cui la copertura giornalistica dei processi sarà limitata. Queste circostanze sono elencate come "nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo richiedono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti, o nella misura strettamente necessaria a giudizio del tribunale in circostanze speciali in cui la pubblicità pregiudicherebbe gli interessi della giustizia".<sup>44</sup> In Inghilterra e nel Galles, legislazioni specifiche stabiliscono restrizioni sulle aree del procedimento volte a proteggere dalla pubblicità estranea. Per i processi di minori nei tribunali giovanili, i media non possono pubblicare il nome, l'indirizzo, la scuola o qualsiasi informazione che possa rivelare l'identità di una persona di interesse nel processo sotto i 18 anni. Il <sup>45</sup>Contempt of Court Act del 1981<sup>46</sup> autorizza inoltre i tribunali a limitare o posticipare la copertura dei procedimenti giudiziari per il tempo necessario a "evitare un rischio sostanziale di pregiudizio all'amministrazione della giustizia in tali procedimenti". La responsabilità imputata da questa legge è rigorosa e le emittenti non possono cavarsela sostenendo che non sapevano che il materiale pubblicato era sub-judice o che le loro azioni erano pregiudizievoli per i procedimenti legali in corso.<sup>47</sup> In alcune giurisdizioni, come i tribunali dello Stato di Victoria, in Australia, gli ordini di soppressione (chiamati anche ordini di bavaglio) sono spesso emessi dai tribunali come misura preventiva contro la pubblicazione di materiale pregiudizievole. Questo è stato attribuito alla frustrazione dei tribunali di limitare il disprezzo sub-judice nella giurisdizione.<sup>48</sup> La violazione di leggi o ordini che limitano la pubblicazione di procedimenti giudiziari ammonta al disprezzo della corte che è un reato penale e lo stesso è punibile a seconda della giurisdizione con un importo illimitato di multa o con la reclusione dell'emittente o entrambi. Ci possono essere rimedi civili disponibili per le vittime in base a specifiche leggi giurisdizionali.

I tribunali si sono trovati di fronte al dovere di determinare se le pubblicazioni dei giornalisti hanno violato le restrizioni alla divulgazione di informazioni su persone accusate e al reportage di processi penali previsti dalle legislazioni. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Tourancheau e July contro la Francia*, ha <sup>49</sup>confermato la condanna e la multa di 10.000 franchi ciascuno di Patricia Tourancheau, giornalista, e Serge July, direttore del giornale francese *Liberation*, per aver pubblicato "prove inedite" in un processo penale. Il caso riguardava due giovani che erano coinvolti in un caso di omicidio e prima che fossero formalmente accusati, è stato pubblicato un articolo con dichiarazioni fatte dai giovani durante le indagini. Il giornalista e l'editore sono stati entrambi accusati e successivamente condannati per aver violato uno statuto del 1881, la legge sulla libertà di stampa del luglio 1881, che proibisce la pubblicazione di qualsiasi documento relativo a qualsiasi procedimento penale prima della sua lettura in sessioni pubbliche. I ricorrenti hanno sostenuto nella loro difesa che l'articolo 38 della legge violava l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I tribunali nazionali hanno tuttavia ritenuto che la

---

<sup>44</sup> Consiglio d'Europa, [Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms](#), 4 settembre 1950.

<sup>45</sup> Channel 4 (2020), [Reporting legal proceedings](#), in: Channel 4 Producers Handbook.

<sup>46</sup> Regno Unito, [Contempt of Court Act 1981](#), 27 luglio 1981.

<sup>47</sup> Channel 4 (2020), [Regole Contemp o "sub-judice"](#), in: Channel 4 Producers Handbook.

<sup>48</sup> Bosland, J. (2018), [Restraining 'extraneous' prejudicial publicity: Victoria and New South Wales compared](#), in: *UNSW Law Journal*, Volume 41, Issue 4

<sup>49</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Tourancheau e July contro la Francia, n.53886/00](#), 24 novembre 2005 (in francese).

pubblicazione ha minato la reputazione dei giovani e il diritto alla presunzione di innocenza, quindi la condanna non ha violato l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'aumento della copertura mediatica dei processi penali interrompe ampiamente l'amministrazione imparziale della giustizia che ci si aspetta dalle autorità durante i processi. I fatti riportati sono abbreviati e presentati in modo sensazionale al pubblico ignaro. Le terminologie usate per descrivere i sospetti e le persone accusate spesso fanno di giudizi di valore e input di colpevolezza. I soggetti di tali coperture hanno un'alta probabilità di essere processati e condannati dall'opinione pubblica prima che il processo in tribunale abbia effettivamente inizio. Nonostante la copertura delle storie da parte dei media, si suppone che i giudici e la giuria prendano decisioni imparziali quando svolgono i loro compiti in tribunale, basandosi solo sulle prove presentate in tribunale nel corso di un processo. Anche se le storie riportate dai media sul crimine possono essere spesso distorte e unilaterali e contengono anche informazioni pregiudizievoli che sono inammissibili nei processi come prova, esse tendono ad essere credute dal pubblico perché la maggior parte dei giornalisti attribuiscono le fonti delle loro informazioni alle autorità giudiziarie.<sup>50</sup> È stato dimostrato che l'esposizione della giuria alla copertura mediatica del crimine ha una conseguenza pregiudizievole sul loro atteggiamento nei confronti delle persone accusate.

È stato analizzato in uno studio americano che "quando un caso riceve una grande copertura mediatica, i giudici eletti tendono a sentenziare in modo più punitivo che se il caso è meno pubblicizzato".



La ricerca ha anche scoperto che i giudici sono ugualmente suscettibili di essere influenzati dalle notizie di crimine riportate dai media quando amministrano le loro funzioni. È stato analizzato in uno studio americano che "quando un caso riceve una grande copertura mediatica, i giudici eletti tendono a sentenziare in modo più punitivo che se il caso è meno pubblicizzato".<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Bakhshay, S. and Haney, C. (2018), [The media's impact on the right to a fair trial: A content analysis of pretrial publicity in capital cases](#), in: Psychology, Public Policy and Law, Volume 24, Issue 3, August 2018.

<sup>51</sup> Capital punishment in context, [Media influence in capital cases](#) (The Case of Aileen Wuomos).

Oltre ai canali di trasmissione tradizionali, la popolarità delle piattaforme di social media ha anche contribuito a influenzare gli atteggiamenti dei potenziali giudici o giurati nei processi penali. Questi canali di rete hanno reso le informazioni più facilmente disponibili che mai e a portata di clic. La cosa peggiore è che piattaforme come Twitter, Facebook, WhatsApp e Reddit forniscono un mezzo interattivo che permette agli utenti di condividere le loro opinioni sui temi in discussione, compresi i casi giudiziari. In questa luce, la probabilità che questi attori della giustizia penale entrino in contatto con informazioni indesiderate sui casi criminali sono più alte e tale esposizione ha un impatto negativo sui casi in tribunale.

## Divulgazione di informazioni e copertura mediatica dei casi penali nella pratica

Fornire informazioni sui casi penali in generale da parte delle autorità di giustizia penale è in linea con il principio della giustizia aperta e il modo in cui ciò avviene dipende dal quadro stabilito per regolare tali doveri. Le autorità della giustizia penale hanno la discrezione nel determinare come, cosa e quando comunicare al pubblico. La Commissione europea per l'efficienza della giustizia ha fornito una guida sulla comunicazione con i media e il pubblico per i tribunali e le autorità del pubblico ministero, per essere adottata dalle autorità della giustizia penale nel fornire informazioni sul sistema giudiziario. In relazione ai processi penali, i mezzi generali attraverso i quali ci si rivolge al pubblico e ai media includono conferenze stampa, comunicati stampa, interviste, risposte scritte a domande scritte, pubblicazioni su siti web, reti di social media, conferenze e dibattiti pubblici, messaggi filmati, trasmissione pubblica di udienze, tra gli altri.<sup>52</sup> In Inghilterra e nel Galles, per esempio, è disponibile un manuale sulla "pubblicizzazione dei risultati delle sentenze" per guidare le autorità pubbliche nel dare informazioni sui risultati dei processi.<sup>53</sup> Chi si rivolge al pubblico è comunque soggetto alle circostanze prevalenti e a ciò che l'indirizzo mira ad ottenere. I procuratori, i giudici, i funzionari del tribunale, i portavoce designati e gli agenti di polizia sono tutti qualificati per parlare di questioni di giustizia penale con il pubblico, in quanto sono direttamente coinvolti nel processo o perché sono i portavoce ufficiali delle autorità giudiziarie. Le informazioni diffuse al pubblico sono soggette a restrizioni legali come la protezione dei diritti dei minori e dei testimoni, la privacy, l'integrità, la presunzione di innocenza ecc. Così, qualsiasi informazione limitata dalle legislazioni e dal sistema giudiziario non può essere messa a disposizione del pubblico a meno che un'esenzione sia fatta dalla legge. Negli Stati Uniti d'America, per esempio, le informazioni (a volte limitate) sui casi penali possono essere accessibili online su un sistema di accesso pubblico ai documenti elettronici del tribunale (PACER) sia dal pubblico che dai media. L'accesso è concesso solo quando le persone si registrano per essere utenti del sistema. Le informazioni in questo sistema sono aggiornate come e quando lo stato dei casi cambia.

---

<sup>52</sup> European Commission for the Efficiency of Justice (2018), [Guide on communication with the media and the public for courts and prosecution authorities](#), Strasbourg, 4 December 2018.

<sup>53</sup> UK Ministry of Justice (2011), [Publicising sentencing outcomes](#).

## Conclusione: lacune e sfide

### Le leggi che regolano la divulgazione e le interazioni con i media sono attraenti sulla carta, ma in pratica distorte e non seguite fino in fondo.

La divulgazione è una fase importante nei processi penali e la sua corretta pratica permette alle persone accusate di preparare solide difese in risposta alle accuse mosse contro di loro. Di solito inizia quando viene emessa una dichiarazione di non colpevolezza e continua per tutto il processo prima che venga emessa la sentenza. Anche se è desiderato ai fini di un processo equo, esistono alcune restrizioni legali che includono la protezione degli interessi pubblici in base ai quali alcune informazioni non vengono divulgate. La mancata divulgazione di informazioni da parte delle squadre dell'accusa ha portato all'abbandono di molti casi penali nel 2017 in Inghilterra e Galles, mentre altri hanno indotto i giudici a sospendere i procedimenti fino alla correzione dell'errore. I media stanno anche promuovendo servizi di giustizia aperta sui processi penali, informando il pubblico sui crimini e sui processi che regolano i processi. La copertura costante delle notizie sui crimini influenza l'atteggiamento e l'opinione dei giudici e della giuria nei processi reali, avendo di conseguenza un impatto negativo sui verdetti che raggiungono.

Le leggi che regolano la divulgazione e le interazioni con i media sono attraenti sulla carta, ma in pratica distorte e non seguite fino in fondo. Questo accade perché le autorità non hanno il personale e la logistica necessari per attuare le regole. C'è una scarsa formazione e supervisione dei funzionari che divulgano o dei procuratori e questi sono stati analizzati nel caso di DS & TS v REGINA come alla base dell'atto di grave incompetenza esibito dal procuratore. In alcune giurisdizioni, i ruoli di divulgazione sono svolti dallo stesso ufficiale investigativo o dallo stesso procuratore e questo doppio ruolo assunto da queste autorità finisce per aggravare le loro responsabilità con il risultato di una consegna scadente. L'assenza di sanzioni deterrenti contro i funzionari che hanno commesso un reato, inoltre, non mette i funzionari sotto pressione per adempiere efficacemente ai loro mandati. Allo stesso modo, la divulgazione sarà eseguita meglio se gli avvocati dei sospettati o degli accusati sono coinvolti nel processo fin dalla fase dell'indagine. Questo perché le dichiarazioni rilasciate dagli imputati saranno analizzate dai loro avvocati e questi ultimi identificheranno nelle fasi iniziali i potenziali materiali a discarico e li richiederanno all'accusa. Questo non solo indicherà ai funzionari che divulgano i materiali giusti da divulgare, ma porterà a dare accuse di qualità e a risparmiare tempo all'accusa.

Per quanto ci sia un costante controllo dei media nei procedimenti penali, l'assenza di regolamenti specifici sul coinvolgimento dei media nei procedimenti penali in molti paesi limita le misure di salvaguardia degli interessi della giustizia penale e degli imputati. L'esistenza di regolamenti, come questi, dettaglia le pratiche desiderate che ci si aspetta dai giornalisti e dalle case dei media e stabilisce anche le sanzioni di accompagnamento quando si verifica una violazione. La prevalenza di leggi sulla partecipazione dei media in materia penale, che si trovano in diversi statuti, tuttavia, può creare confusione e di conseguenza

un'applicazione contraddittoria. Allo stesso modo, la mancanza di conoscenza del sistema di giustizia penale da parte dei giornalisti ha fatto sì che i principi cruciali per la protezione dell'integrità delle persone accusate siano stati minati e talvolta ignorati per creare storie sensazionali e degne di nota. Questi e molti altri travisamenti presentati dai media per il consumo pubblico riducono le possibilità che gli indagati e gli imputati hanno di sostenere processi equi. È quindi necessario uno sforzo congiunto tra le autorità della giustizia penale e i media per ridurre al minimo, se non eliminare, le misure che portano all'incessante svantaggio che sospetti e imputati affrontano prima, durante e dopo i processi penali.

## Raccomandazioni

Per affrontare le lacune discusse e le sfide che operano nel sistema di giustizia penale, gli stati possono considerare le seguenti raccomandazioni:

1. adottare una formazione estesa e continua (preferibilmente annuale) dei procuratori e degli agenti di polizia sui processi di divulgazione;
2. nominare gli ufficiali per svolgere solo compiti di divulgazione in ogni processo penale;
3. includere gli avvocati della difesa nei processi di divulgazione dall'inizio del caso;
4. sanzionare la formazione giuridica obbligatoria organizzata dalle associazioni giuridiche per tutti i giornalisti sui principi e i procedimenti della giustizia penale;
5. codificare tutte le leggi relative ai media sulla giustizia penale in un unico documento per migliorare l'accessibilità dei contenuti;
6. istituire un organismo di regolamentazione per garantire il rispetto delle leggi e delle politiche formulate per guidare i reportage dei media sui procedimenti di giustizia penale, insieme alla capacità di intraprendere azioni contro gli inadempienti;
7. aumentare l'accessibilità del pubblico in generale alle informazioni sulla giustizia penale e sui processi giudiziari introducendo programmi educativi finanziati dal governo sui processi legali e sui principi del crimine per equipaggiarlo ad essere più perspicace delle informazioni che gli vengono date.

## CAPITOLO SECONDO: LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY DI IMPUTATI E INDAGATI

Olivia Dorak  
Ricercatore  
Center for the Study of Democracy

### Introduzione

La presunzione di innocenza è uno dei fondamenti più critici della giustizia e del diritto penale. Questo precetto specifica che le persone sospettate e accusate di reati penali devono essere trattate come innocenti finché non viene provata la loro colpevolezza da una giuria imparziale o da un tribunale e, come una metarula, comprende l'applicazione di altre regole e principi volti a garantire una giustizia equa. Questi includono il principio di obiettività per i giudici e le giurie,<sup>54</sup> il diritto contro l'autoincriminazione<sup>55</sup> e il diritto di rimanere in silenzio,<sup>56</sup> l'onere della prova a carico dell'accusatore o dell'accusa,<sup>57</sup> il principio che ogni dubbio dovrebbe andare a vantaggio dell'accusato,<sup>58</sup> l'obbligo legale di assolvere gli imputati se le norme non sono soddisfatte, la<sup>59</sup> protezione contro le sentenze e i giudizi scritti in modo offensivo, le<sup>60</sup> presunzioni legali di fatto e di diritto, e la protezione dalle dichiarazioni premature fatte da giudici, investigatori, poliziotti e altri funzionari e autorità pubbliche che asseriscono o affermano la colpa dell'imputato.<sup>61</sup>

“Nell'Unione europea, a differenza di altre giurisdizioni,<sup>62</sup> la presunzione di innocenza è un diritto protetto, piuttosto che un principio o una linea guida”.

---

<sup>54</sup> Ulväng, M. (2013), [Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness](#), in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224.

<sup>55</sup> Ulväng, M. (2013), [Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness](#), in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224.

<sup>56</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [John Murray contro il Regno Unito](#), n. 18731/91, 8 febbraio 1996.

<sup>57</sup> Mueller, C. B. e Kirkpatrick, L.C. (2009), Evidence, 4th ed., Alphen aan den Rijn, Aspen Publishers (Wolters Kluwer), pp. 133-34.

<sup>58</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Barberà, Messegué e Jabardo contro Spagna](#), n. 10590/83, 6 dicembre 1988.

<sup>59</sup> Ulväng, M. (2013), [Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness](#), in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224.

<sup>60</sup> Ulväng, M. (2013), [Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness](#), in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224.

<sup>61</sup> Consiglio d'Europa e Corte europea dei diritti dell'uomo (2020), [Guida all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Diritto a un processo equo \(art. penale\)](#); Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), [G.C.P. c. Romania](#), n. 20899/03, 4 giugno 2012; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Allenet de Ribemont c. Francia](#), n. 15175/89, 10 febbraio 1995.

<sup>62</sup> Tanoos, A. (2017), [Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage](#), in: Indiana Law Review, Volume 50, pp. 997-1022.

Nell'Unione europea, a differenza di altre giurisdizioni,<sup>63</sup> la presunzione di innocenza è un diritto protetto, piuttosto che un principio o una linea guida. L'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti umani prescrive: "Ogni persona accusata di un reato penale è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge".<sup>64</sup> Oltre alle suddette *metarules* incapsulate in questo diritto, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 6(2) è una disposizione sotto l'articolo 6 più ampia, che detta il "diritto a un processo equo".<sup>65</sup> I tempi di ammissibilità dell'articolo 6(2) e quindi l'applicazione della presunzione di innocenza sono contestati sia tra gli accademici che tra gli operatori del diritto, e ulteriormente complicati dai tribunali. Mentre alcuni sostengono che la presunzione di innocenza è garantita prima dell'inizio del procedimento penale,<sup>66</sup> altri, sottolineando la frase dell'articolo 6(2), "accusato di un reato", sostengono che la presunzione è applicabile solo all'inizio di un'accusa penale (formale).<sup>67</sup>

La Corte europea dei diritti dell'uomo è generalmente dell'opinione che la presunzione di innocenza "non si applica normalmente in assenza di un'accusa penale",<sup>68</sup> e quindi si attiene a quest'ultima per l'ammissibilità nella valutazione delle accuse di violazione dell'articolo 6(2). A complicare ulteriormente le cose, tuttavia, i tribunali hanno scoperto che la presunzione di innocenza cessa di applicarsi una volta che un individuo è stato correttamente e legittimamente dimostrato colpevole,<sup>69</sup> tuttavia, rimane applicabile alla conclusione dei processi nei casi di appello e come protezione per coloro che sono stati assolti da accuse penali o per i quali le accuse penali sono state ritirate.<sup>70</sup>

## Presunzione di innocenza e copertura mediatica

L'osservanza della presunzione di innocenza e il diritto a un processo equo sono necessari in tutti i casi penali in una società giusta ed estremamente rilevanti nel contesto di casi che attirano una notevole attenzione dei media, dove l'imparzialità della giuria è minacciata dalla copertura dei procedimenti penali e i giurati possono essere influenzati da o sviluppare pregiudizi basati sulle notizie dei media o sulle dichiarazioni di colpevolezza (o innocenza).<sup>71</sup>

---

<sup>63</sup> Tanoos, A. (2017), [Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage](#), in: Indiana Law Review, Volume 50, pp. 997-1022.

<sup>64</sup> Consiglio d'Europa, [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificata dai protocolli n. 11 e 14 e completata dai protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16](#).

<sup>65</sup> Consiglio d'Europa, [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificata dai protocolli n. 11 e 14 e completata dai protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16](#).

<sup>66</sup> Duff, R.A. (2013), [Who Must Presume Whom to Be Innocent of What?](#), in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, Volume 42, Issue 3, pp. 170-192; Milaj, J. and Mifsud Bonnici, J. P. (2014), [Unwitting subjects of surveillance and the presumption of innocence](#), in: Computer Law & Security Review, Volume 30, Issue 4, pp. 419-428.

<sup>67</sup> Milaj, J. and Mifsud Bonnici, J. P. (2014), [Unwitting subjects of surveillance and the presumption of innocence](#), in: Computer Law & Security Review, Volume 30, Issue 4, pp. 419-428.

<sup>68</sup> Consiglio d'Europa e Corte europea dei diritti dell'uomo (2020), [Guida all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Diritto ad un processo equo \(art penale\)](#), p. 58.

<sup>69</sup> Consiglio d'Europa e Corte europea dei diritti dell'uomo (2020), [Guida all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Diritto ad un processo equo \(art penale\)](#), p. 59.

<sup>70</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Clevac.Germania](#), n. 48144/09, 15 aprile 2015.

<sup>71</sup> Patrick, E. (2002), [Protecting the Defendant's Right to a Fair Trial in the Information Age](#), in: Capital Defense Journal, Volume 15, Issue 1, pp. 71-91; Duncan, S. (2008), [Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy](#), in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795; Tanoos, A. (2017), [Shielding the Presumption of Innocence from Pre Trial Media Coverage](#), in: Indiana Law Review, Volume 50, pp. 997-1022.



Poiché i giornalisti e gli editori di media spesso acquisiscono informazioni sui procedimenti penali dalle autorità pubbliche e dalle figure giudiziarie, investigative e di polizia, questi diritti sono pertinenti alla divulgazione di informazioni e dichiarazioni fatte da queste parti. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'articolo 6(2) "nel suo aspetto pertinente, mira a prevenire l'indebolimento di un processo penale equo mediante dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con tale processo". L'<sup>72</sup>appendice alla raccomandazione Rec(2003)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali <sup>73</sup>concorda con queste sentenze, consigliando con la diffusione di informazioni da parte di funzionari pubblici ai media su procedimenti penali in corso, opinioni e informazioni dovrebbero essere comunicate solo quando la presunzione di innocenza non sarà pregiudicata.

Allo stesso modo, la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali invita i giornalisti e i membri dei media "a trattare nei loro resoconti sia i sospetti che gli accusati come innocenti fino a quando non siano giudicati colpevoli da un tribunale, dato che essi godono di tale diritto ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione". <sup>74</sup>Tuttavia, la necessità di proteggere il diritto

---

<sup>72</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Khuzhin e altri contro la Russia*, n. 13470/02, 23 gennaio 2009.

<sup>73</sup> Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Raccomandazione Rec\(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003

<sup>74</sup> Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Dichiarazione sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003.

dell'accusato alla presunzione di innocenza non può impedire alle autorità di informare il pubblico dei procedimenti penali in corso,<sup>75</sup> né alla stampa di riferirne.

In effetti, la direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presenti al processo nei procedimenti penali specifica che, finché una persona indagata o imputata non è stata provata dalla legge, le dichiarazioni pubbliche delle autorità pubbliche e giudiziarie non devono fare riferimento alla persona come colpevole, ma che questo obbligo non impedisce a queste autorità di diffondere "informazioni sul procedimento penale se strettamente necessario per motivi legati all'indagine penale o all'interesse pubblico". L'<sup>76</sup>appendice della raccomandazione Rec(2003)13 aggiunge: "Nel contesto di un procedimento penale di interesse pubblico o di un altro procedimento penale che abbia attirato l'attenzione del pubblico in modo particolare, le autorità giudiziarie e i servizi di polizia dovrebbero informare i media sui loro atti essenziali, a condizione che ciò non pregiudichi... [o] ostacoli l'esito del procedimento."

<sup>77</sup>

Nel contesto dell'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i tribunali sostengono prevalentemente che il diritto alla presunzione di innocenza può essere violato quando, dopo l'avvio di un'accusa di reato, le autorità pubbliche o i funzionari giudiziari, di polizia o investigativi fanno o pubblicano dichiarazioni o decisioni giudiziarie che dichiarano la colpevolezza, riflettono opinioni di presunta colpevolezza, spingono il pubblico a credere o percepire l'imputato come colpevole, o pregiudicano l'imparzialità e la condotta di investigatori, giurie o giudici.<sup>78</sup> Contrario, le dichiarazioni dei giornalisti e degli editori dei media, quando non sono citazioni dirette di pubblici ufficiali e autorità, non sono ritenute dai tribunali una violazione dell'articolo 6(2); piuttosto, tale materiale potrebbe minacciare la presunzione di innocenza e può essere ritenuto invece una violazione dell'articolo 8, il diritto alla privacy e alla vita privata.<sup>79</sup> Detto diversamente, la copertura mediatica dei procedimenti penali "potrebbe essere in contrasto non solo con l'equità e l'imparzialità del procedimento, ma anche con altri interessi individuali e sociali. In particolare, la presunzione di innocenza dell'imputato e la reputazione e la privacy dei partecipanti al processo [compreso l'imputato] sono altamente apprezzate".<sup>80</sup>

## Copertura mediatica e diritto alla privacy

Secondo l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua casa e della sua

---

<sup>75</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *The Sunday Times c. Regno Unito*, n. 6538/74, 26 aprile 1979; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karakas e Yesilirmak c. Turchia*, n. 43925/98, 28 giugno 2005.

<sup>76</sup> [Direttiva\(UE\)2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presente al processo nei procedimenti penali](#), GU 2016 L 065.

<sup>77</sup> Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Raccomandazione Rec\(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003

<sup>78</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karakas e Yesilirmak c. Turchia*, n. 43925/98, 28 giugno 2005; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Khuzhin e altri c. Russia*, n. 13470/02, 23 gennaio 2009.

<sup>79</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mityanin e Leonov c. Russia*, n. 11436/06 e n. 22912/06, 4 agosto 2019.

<sup>80</sup> Resta, G. (2008), [Trying Cases in the Media: A Comparative Overview](#), in: Law and Contemporary Problems, Volume 71, Issue 4, pp. 31-66.

corrispondenza".<sup>81</sup> La portata dell'articolo 8, che definisce la "vita privata" è espansiva, includendo, tra l'altro, l'integrità fisica, psicologica e morale; l'<sup>82</sup>identità fisica e sociale; l'<sup>83</sup>identificazione di genere, l'orientamento sessuale e la vita sessuale; il <sup>84</sup>nome e l'identificazione legata alla famiglia; l'<sup>85</sup>identità etnica e la razza; l'<sup>86</sup>immagine personale <sup>87</sup>e la reputazione.<sup>88</sup> Mentre l'articolo 8 dichiara esplicitamente un obbligo negativo in "Non ci sarà alcuna interferenza da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto",<sup>89</sup> c'è anche un obbligo positivo implicito dello Stato nel dovere di proteggere il proprio diritto alla privacy e alla vita privata.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'obbligo positivo di proteggere il diritto alla privacy e alla vita privata è applicabile anche nel contesto del procedimento penale.<sup>90</sup> Tenendo conto di questi obblighi, tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ribadisce che i procedimenti penali comportano conseguenze per la vita privata e la privacy delle persone sospettate e imputate e che queste conseguenze sono conformi all'articolo 8 quando sono normali alle circostanze, proporzionali o di interesse pubblico.<sup>91</sup> Per chiarire, i procedimenti penali e la copertura mediatica dei procedimenti penali avranno implicazioni ed effetti sulla privacy e la vita privata dell'imputato e un certo grado di invasione nel diritto alla privacy e alla vita privata dell'imputato durante il procedimento penale non è incompatibile con l'articolo 8; tuttavia, l'esistenza di un procedimento penale non permette la privazione dei diritti dell'articolo 8.<sup>92</sup> Di conseguenza, quando si divulgano informazioni sui procedimenti penali, i pubblici ufficiali devono considerare il diritto alla privacy dell'imputato e il grado di interferenza.

Ricordando la raccomandazione Rec(2003)13 e la direttiva 2016/343, mentre questi atti legislativi sembrano riecheggiare l'uno nell'altro, c'è una piccola differenza che vale la pena menzionare. Mentre la prima si riferisce alla diffusione di informazioni che sono "di interesse pubblico",<sup>93</sup> la seconda espande il campo di applicazione alle informazioni di interesse pubblico e ai procedimenti che hanno attirato l'attenzione del pubblico. Questa è una differenza cruciale. Nel bilanciare la triade della libertà di espressione, il diritto alla privacy e alla vita privata, e la presunzione di innocenza, "...è necessario distinguere tra 'ciò che interessa il pubblico' e 'ciò che è nell'interesse pubblico'".<sup>94</sup> Dettagli intimi o informazioni

---

<sup>81</sup> Consiglio d'Europa, [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificata dai protocolli n. 11 e 14 e completata dai protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16.](#)

<sup>82</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Pretty contro il Regno Unito](#), n. 2346/02, 29 luglio 2002.

<sup>83</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Mikulić contro Croazia](#), n. 53176/99, 4 settembre 2002.

<sup>84</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Peck contro il Regno Unito](#), n. 44599/98, 28 aprile 2003.

<sup>85</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Ünal Tekeli c. Turchia](#), n. 29865/96, 16 febbraio 2005.

<sup>86</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [S. e Marper contro il Regno Unito](#), n. 30562/04 e n. 30566/04, 4 dicembre 2008.

<sup>87</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Sciacca contro Italia](#), n. 50774/99, 11 gennaio 2005.

<sup>88</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Axel Springer AG c. Germania](#), n. 39954/08, 7 febbraio 2012.

<sup>89</sup> Consiglio d'Europa, [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificata dai protocolli n. 11 e 14 e completata dai protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16.](#)

<sup>90</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Osman c. Regno Unito](#), n. 87/1997/871/1083, 28 ottobre 1998; Corte europea dei diritti dell'uomo, [M.C. c. Bulgaria](#), n. 39272/98, 4 marzo 2004; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Khadija Ismailova c. Azerbaijan](#), n. 65286/13 e n. 57270/14, 10 aprile 2019.

<sup>91</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Jankauskas c. Lituania](#), n. 50446/09, 13 novembre 2017.

<sup>92</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Ageevy v. Russia](#), n. 7075/10, 9 settembre 2013.

<sup>93</sup> Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Raccomandazione Rec\(2003\)13 sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003

<sup>94</sup> Kleut, J. and Mišljenović, U. (2016), [Protection of Privacy and Presumption of Innocence the Media](#), Belgrade: Partners for Democratic Change Serbia.

sulla vita privata di una persona sospettata o accusata potrebbero placare le inclinazioni voyeuristiche del pubblico, tuttavia, possono violare il loro diritto alla privacy e causare danni sproporzionati all'accusato. Inoltre, questo chiama in causa il vero scopo della divulgazione di tali informazioni, se non quello di favorire la pubblicità.

Le preoccupazioni sulla privacy nel contesto della copertura mediatica dei procedimenti penali e della pubblicità preprocessuale non è un fenomeno nuovo. Gli editori dei media e i giornalisti traggono profitto da più attenzione e visualizzazioni; da questa prospettiva, includere dettagli intimi sulla vita privata di una persona accusata, soprattutto quando il presunto reato è di natura "insolita" o "sensazionale", sembra un'opzione attraente. Questo distorce i sistemi di giustizia penale e la copertura dei procedimenti penali da informativi o addirittura educativi a più simili all'intrattenimento.<sup>95</sup>



Riconoscendo queste preoccupazioni, la Dichiarazione sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali esorta gli editori dei media e i giornalisti "... a rispettare la dignità, la sicurezza e, a meno che l'informazione non sia di interesse pubblico, il diritto alla privacy di vittime, ricorrenti, sospettati, accusati, condannati e testimoni, nonché delle loro famiglie, come garantito dall'articolo 8 della Convenzione.<sup>96</sup> Tuttavia, la dignità, la sicurezza e il diritto alla privacy delle persone accusate continuano ad essere ignorati e non rispettati.

<sup>95</sup> Bailey, J. and Burkell, J. (2017), [Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: Questioning Presumptive Public Access to Parties' and Witnesses' Personal Information](#), in: FIMS Publications, Volume 159, pp. 143-183.

<sup>96</sup> Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri (2003), [Dichiarazione sulla fornitura di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali](#), 10 luglio 2003.

Inoltre, e di grande preoccupazione, è la violazione del diritto alla privacy della persona accusata, e l'attenzione dei media, l'indagine, e la segnalazione o "messa alla prova", su aspetti della loro vita privata può minacciare il loro diritto di essere presunti innocenti, come è stato notato la crescente pubblicità dei procedimenti penali "ha causato un deterioramento della forza della presunzione [di innocenza], portando ad atteggiamenti pubblici che assomigliano più da vicino ad una presunzione di colpevolezza".<sup>97</sup> Studi paneuropei<sup>98</sup> trovano costantemente che quando si parla di crimine e di persone che i media collegano al crimine o all'attività criminale, "la presunzione di innocenza è talvolta violata, e sembra che il presunto reato - che ci sia una sentenza definitiva o meno - serva come base per sospendere il diritto alla privacy dei presunti colpevoli così come delle loro famiglie".<sup>99</sup>

Come evidenziato in precedenza, le dichiarazioni dei giornalisti e dei reporter dei media, a meno che non siano citazioni testuali o dichiarazioni di pubblici ufficiali o autorità, sono considerate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come non costituenti violazioni dell'articolo 6(2). Tuttavia, la presunzione di innocenza dovrebbe essere "tenuta presente dai giornalisti quando commentano procedimenti penali in corso, poiché i limiti del commento ammissibile non possono estendersi a dichiarazioni che possono pregiudicare, intenzionalmente o meno, le possibilità di una persona di ricevere un processo equo o minare la fiducia del pubblico nel ruolo dei tribunali nell'amministrazione della giustizia penale".<sup>100</sup> Inoltre, la copertura e le dichiarazioni possono equivalere a violazioni dell'articolo 8,<sup>101</sup> e quindi, nel riferire sui procedimenti penali, entrambi i diritti devono essere rispettati.<sup>102</sup>

Una prima interferenza con l'articolo 8 e la conseguente minaccia alla presunzione di innocenza si trova nel diritto alla reputazione. Mentre un argomento afferma che "la presunzione [di innocenza] riguarda solo una particolare accusa penale che è stata sollevata contro la persona, non il suo buon carattere generale", le<sup>103</sup> dichiarazioni diffamatorie fatte sul carattere dell'accusato possono metterlo sotto una luce discutibile, indebolendo così la presunzione. Elementi nei resoconti dei media, come il commento sul carattere, la reputazione, la credibilità o lo status, possono influenzare la percezione del pubblico (e della giuria) di un accusato come colpevole o innocente.<sup>104</sup> Analogamente alle accuse, imprecisioni o errori fattuali pubblicati dai media possono essere accettati dal pubblico come fatti

---

<sup>97</sup> Tanoos, A. (2017), [Shielding the Presumption of Innocence from Pre Trial Media Coverage](#), in: Indiana Law Review, Volume 50, pp. 997-1022.

<sup>98</sup> Cappello, M. (2018), [Media reporting: facts, nothing but facts?](#), Strasbourg, European Audiovisual Observatory; Mills, A. and Sarikakis, K. (2019), [The importance of appearances: How suspects and accused persons are presented in the courtroom, in public and in the media. A comparative report](#), Vienna, Media Governance & Industries Research Lab, University of Vienna; Baudrihayé-Gérard, L. and Mik, A. (2019), [Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings](#), London, Fair Trials.

<sup>99</sup> Kleut, J. and Mišljenović, U. (2016), [Protection of Privacy and Presumption of Innocence the Media](#), Belgrade: Partners for Democratic Change Serbia.

<sup>100</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Worm v. Austria](#), n. 83/1996/702/894, 29 agosto 1997.

<sup>101</sup> Consiglio d'Europa, [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificata dai protocolli n. 11 e 14 e completata dai protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16](#).

<sup>102</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Worm v. Austria](#), n. 83/1996/702/894, 29 agosto 1997; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Du Roy e Malaurie v. Francia](#), n. 34000/96, 3 ottobre 2000.

<sup>103</sup> Weigend, T. (2013), [There is Only One Presumption of Innocence](#), in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, Volume 42, No. 3, pp. 193-204.

<sup>104</sup> Baudrihayé-Gérard, L. and Mik, A. (2019), [Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings](#), London, Fair Trials.

confermati, su cui i potenziali giurati potrebbero fare affidamento nei loro futuri giudizi sull'accusato.

Inoltre, una volta che le dichiarazioni sono fatte, mentre ci possono essere meccanismi in atto per l'accusato per rispondere <sup>105</sup>o commentare in sua difesa, è spesso difficile farlo, per avere pubblicazioni corrette, e per invertire le opinioni e le percezioni che si sviluppano rapidamente sulla colpevolezza della persona accusata. I problemi di diffamazione sono aggravati da Internet, che espone l'accusato all'arena internazionale dove persone digitalmente anonime possono impegnarsi con le pubblicazioni dei media, ad esempio pubblicando commenti, e dove una volta che le informazioni sono pubblicate, rimangono memorizzate su un server per sempre e possono essere trovate, indipendentemente da aggiornamenti, correzioni o cancellazioni.<sup>106</sup>Questo è di fondamentale importanza perché complica la questione della responsabilità per le dichiarazioni diffamatorie (cioè l'utente anonimo, l'editore dei media, o entrambi) e come l'accusato può chiedere un risarcimento per i danni, soprattutto se i suoi diritti alla privacy sono invasi o la presunzione di innocenza è ostacolata.

Nell'ambito delle dichiarazioni diffamatorie rilasciate da autorità pubbliche che accusano di colpevolezza in assenza di un procedimento penale, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha valutato cinque criteri per valutare le violazioni dell'articolo 8: la gravità delle accuse sottostanti; il contributo a un dibattito di interesse generale; il grado di notorietà della persona interessata, la sua condotta prima della diffusione di tali dichiarazioni, e l'oggetto delle dichiarazioni; il contenuto, la forma e le conseguenze delle dichiarazioni; il metodo per ottenere le informazioni e la loro veridicità. <sup>107</sup>Se fosse stato in corso un procedimento penale in questo caso, è probabile che la Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbe stabilito una violazione dell'articolo 6(2), ma in loro assenza, le dichiarazioni sono state ritenute diffamatorie e una violazione dell'articolo 8.

Dipingere un'immagine dell'accusato attraverso la parola scritta o parlata, come affrontato sopra, che sia fondata sui fatti o inventata come finzione, è dannoso per l'accusato nel suo diritto alla reputazione e può manipolare le percezioni delle future giurie sulla probabilità che l'accusato sia colpevole o innocente. Esacerbando questi problemi, la copertura mediatica dei casi penali include elementi aggiuntivi, in particolare fotografie o, nei casi di copertura televisiva o online, video. Questi elementi pongono ulteriori, e in alcuni casi peggiori, pericoli sia per il diritto alla privacy che per la presunzione di innocenza, riconoscendo che "...l'immagine è anche riconosciuta come un elemento di valore aggiunto che rafforza l'affidabilità delle informazioni". In <sup>108</sup>quanto tale, "... le immagini ottenute di sospetti in pubblico possono fornire materiale per sostenere la copertura della stampa, che frequentemente si basa in pratica su questo tipo di immagini 'avvincenti'"<sup>109</sup> e possono dare

---

<sup>105</sup> \_Cappello, M. (2018), [Media reporting: facts, nothing but facts?](#), Strasbourg, European Audiovisual Observatory.

<sup>106</sup> \_Duncan, S. (2008), [Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy](#), in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795; Patrick, E. (2002), [Protecting the Defendant's Right to a Fair Trial in the Information Age](#), in: Capital Defense Journal, Volume 15, Issue 1. pp. 71-91.

<sup>107</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Jishkariani c. Georgia](#), n. 18925/09, 20 dicembre 2018.

<sup>108</sup> \_Synodinou, T. (2012), [The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between freedom of expression and fair process](#), in: Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 2, pp. 208-219.

<sup>109</sup> \_Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), [Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings](#), London, Fair Trials.

maggior credito alle opinioni di accompagnamento, alle accuse e alle dichiarazioni non fattuali. Ricordando le interpretazioni precedenti dell'articolo 6(2) e la sua inammissibilità nel contesto di accuse di colpevolezza provenienti da privati,<sup>110</sup> la Corte europea dei diritti dell'uomo probabilmente troverà che non c'è una violazione dell'articolo 6(2) per quanto riguarda la pubblicazione di fotografie; tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che le pubblicazioni di tali fotografie possono avere profonde conseguenze dannose per gli accusati e il loro onore, la reputazione, il benessere psicologico e la vita sociale e lavorativa, equivalendo così a una violazione dell'articolo 8.<sup>111</sup>

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato che il diritto di una persona alla propria immagine rientra nell'ambito dell'articolo 8,<sup>112</sup> e che quando i media pubblicano la fotografia di una persona accusata, nel contesto di un procedimento penale e senza il suo consenso e non c'è alcun valore informativo inerente alla fotografia stessa, ci devono essere motivi impellenti per giustificare l'interferenza con l'articolo 8, altrimenti si ritiene che ci sia una violazione.<sup>113</sup> Sebbene "la violazione della sfera intima dei contendenti si concretizza spesso nella riproduzione non autorizzata e nell'eccessiva diffusione dell'immagine dell'imputato nei procedimenti penali",<sup>114</sup> nella ricerca di immagini per integrare il materiale scritto o parlato, i giornalisti e i membri dei media violeranno anche i diritti alla privacy più generali seguendo i movimenti, le attività e la corrispondenza dell'imputato o inseguendolo nella sua residenza, luogo di lavoro o scuola.<sup>115</sup>

Per quanto riguarda il diritto alla privacy e la presunzione di innocenza, è anche notevolmente preoccupante quando i membri dei media sono invitati da funzionari pubblici ad assistere ad arresti, soprattutto in sfere private, come la casa, in quanto la casa può "fornire conforto, sostegno, una fuga, o un luogo per rilassarsi",<sup>116</sup> dove l'accusato può essere più esposto o vulnerabile, come in uno stato semivestito o trasandato.<sup>117</sup>

Nelle numerose circostanze summenzionate, le fotografie parlano più forte delle parole e possono corroborare le dichiarazioni scritte che offrono una rappresentazione distorta dell'accusato o queste immagini possono offrire "prove" della colpevolezza dell'accusato "a causa dell'imminente potere intrinseco dell'immagine di trasmettere informazioni su un individuo nel modo più pervasivo".<sup>118</sup> Mentre in circostanze normali, la società potrebbe percepire come socialmente accettabile che la propria casa sia disorganizzata o che l'aspetto personale in casa sia trasandato, questa "prova" potrebbe essere manipolata dai media per

---

<sup>110</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), [Allenet de Ribemont contro la Francia](#), n. 15175/89, 10 febbraio 1995.

<sup>111</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), [A. v. Norvegia](#), n. 28070/06, 9 luglio 2009.

<sup>112</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Sciacca contro Italia](#), n. 50774/99, 11 gennaio 2005.

<sup>113</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Khuzhin e altri contro la Russia](#), n. 13470/02, 23 gennaio 2009.

<sup>114</sup> Synodinou, T. (2012), [The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between freedom of expression and fair process](#), in: Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 2, pp. 208-219.

<sup>115</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), [A. v. Norvegia](#), n. 28070/06, 9 luglio 2009.

<sup>116</sup> Markov, D. and Gaytandjieva, Y. (2019), [Assessing the impact of criminal proceedings on the social situation of suspects and accused: handbook](#), Sofia, Center for the Study of Democracy.

<sup>117</sup> Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), [Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings](#), London, Fair Trials.

<sup>118</sup> Synodinou, T. (2012), [The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between freedom of expression and fair process](#), in: Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 2, pp. 208-219.

attestare che la persona accusata è imprudente, irresponsabile, o una moltitudine di altre caratterizzazioni con connotazioni negative o di colpa.

Nel contesto della copertura dei procedimenti penali, i media sono anche desiderosi di scattare fotografie dell'accusato in ambienti giudiziari o di polizia (ad esempio, di fronte a un tribunale, nelle aule di giustizia, fuori dalle stazioni di polizia), in presenza di autorità giudiziarie, investigative e di polizia (ad esempio, giudici, agenti di polizia e anche avvocati), o in qualche grado di costrizione (ad esempio, mani dietro la schiena, in manette). Foto come queste, oltre alle foto dell'accusato che indossa occhiali da sole, cappucci e cappelli, o abiti scuri, sono state trovate per influenzare la percezione della colpevolezza dell'accusato, minando la presunzione di innocenza.<sup>119</sup>



### Divulgazione di informazioni personali identificabili

Oltre alle violazioni della privacy e della vita privata applicabili nel contesto della diffamazione e del diritto alla propria immagine, la copertura mediatica dell'imputato durante il procedimento penale può anche violare i suoi diritti alla privacy e minacciare la presunzione di innocenza, ottenendo e pubblicando altre informazioni personali identificabili dell'imputato.

La portata delle informazioni di identificazione personale può essere interpretata in modo ristretto, comprendendo, ad esempio, nome, cognome, data di nascita, età e sesso, o in modo più ampio, come spesso accade nella copertura mediatica, che potrebbe includere

---

<sup>119</sup>Baudrihayé-Gérard, L. and Mik, A. (2019), [Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings](#), London, Fair Trials.

informazioni su occupazione, stato di occupazione, luogo di lavoro e storia lavorativa;<sup>120</sup> indirizzo e area di residenza;<sup>121</sup> nazionalità, stato di cittadinanza, etnia e razza;<sup>122</sup> orientamento sessuale e comportamento sessuale;<sup>123</sup> condizioni di salute e storia sanitaria;<sup>124</sup> religione; storia finanziaria;<sup>125</sup> e precedenti con la legge o il sistema giudiziario penale, come ad esempio precedenti comportamenti criminali, accuse, indagini, reati e condanne.

Molte informazioni di identificazione personale dell'accusato sono spesso diffuse da funzionari giudiziari, investigativi e di polizia ai media in comunicati stampa o durante le conferenze stampa, anche se in altri casi, i giornalisti conducono le proprie ricerche sull'accusato, sia attraverso ricerche online o nei registri pubblici, sia con altri mezzi, come intervistare vicini, colleghi, amici o familiari dell'accusato. Lo scopo di tali rivelazioni da parte di funzionari pubblici e lo scopo della pubblicazione di tali informazioni da parte dei media non sono chiari, specialmente quando i fatti stessi non sono pertinenti al caso in questione. Infatti, la divulgazione da parte delle autorità giudiziarie, investigative e di polizia può interferire con i diritti dell'articolo 8, se tali violazioni non sono "conformi alla legge", nel perseguimento di uno "scopo legittimo" e "necessarie in una società democratica".<sup>126</sup>

---

<sup>120</sup> Winn, P. A. (2004), [Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information](#), in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330; Duncan, S. (2008), [Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy](#), in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795.

<sup>121</sup> Mullins, D. (2004), [Judicial Writing in an Electronic Age](#), discorso tenuto alla Supreme and Federal Courts Judges' Conference, 21 dicembre 2004.

<sup>122</sup> Duncan, S. (2008), [Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy](#), in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795; Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), [Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings](#), London, Fair Trials.

<sup>123</sup> Morris, J.M. (2003), [The Anonymous Accused: Protecting Defendants' Rights in High-Profile Criminal Cases](#), in: Boston Law Review, Volume 44, Issue 3, pp. 901-946.

<sup>124</sup> Winn, P. A. (2004), [Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information](#), in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330.

<sup>125</sup> Winn, P. A. (2004), [Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information](#), in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330; Duncan, S. (2008), [Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy](#), in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795.

<sup>126</sup> Consiglio d'Europa, [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificata dai protocolli n. 11 e 14 e completata dai protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16](#); Corte europea dei diritti dell'uomo, [Z. contro Finlandia](#), n. 22009/93, 25 febbraio 1997.



Per quanto riguarda la divulgazione di informazioni private e riservate da parte delle autorità giudiziarie durante le udienze in tribunale, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha anche stabilito una violazione dell'articolo 8, notando che le informazioni erano "incapaci di influenzare l'esito della controversia" e "non 'importanti per un'inchiesta, un'indagine preliminare o un processo'".<sup>127</sup>Oltre a mettere in discussione i motivi della divulgazione da parte delle autorità pubbliche, vale la pena di indagare se le informazioni e i fatti personalmente identificabili pubblicati dai media sono "inclusi non per promuovere una legittima funzione della stampa di informare o educare il pubblico, ma semplicemente per soddisfare e stuzzicare la curiosità del pubblico".<sup>128</sup>

Quando vengono pubblicate informazioni sensibili e personali sull'accusato, ciò può portare a stigmatizzare, molestare o minacciare l'individuo nella sua comunità o, a seconda della portata della copertura mediatica, anche in ambito nazionale o internazionale. Per esempio, quando si parla di un procedimento penale che coinvolge un imputato membro di una minoranza etnica, la pubblicazione di informazioni sull'appartenenza dell'imputato al gruppo, sul suo patrimonio e sul suo background familiare, se non è esplicitamente un fattore rilevante nel caso, potrebbe alimentare percezioni negative o sprezzanti, pregiudizi o supposizioni sul gruppo minoritario o addirittura incitare all'odio e alla violenza contro il gruppo. La copertura mediatica può peggiorare questi effetti, ostracizzare l'accusato, polarizzare le popolazioni e pregiudicare l'imparzialità della giuria e mettere in pericolo la presunzione di innocenza. Come altro esempio, i dati medici sul benessere psicologico dell'accusato possono essere distorti dai media, usando terminologie come "pazzo", "folle" o "pazzo", che non sono solo diffamatori, ma anche termini peggiorativi che implicano la colpevolezza.

---

<sup>127</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Panteleyenko c. Ucraina*, n. 11901/02, 12 febbraio 2007.

<sup>128</sup> Duncan, S. (2008), [Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy](#), in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-797.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che gli Stati e le autorità pubbliche hanno obblighi positivi, nel rispetto degli articoli 6 e 8, di proteggere l'accusato dalla divulgazione di informazioni molto personali da parte dei media e questi obblighi permettono la segretezza nelle indagini e le restrizioni alla copertura mediatica. La segretezza permette di proteggere, "da un lato, gli interessi del procedimento penale anticipando i rischi di collusione e il pericolo di manomissione o distruzione delle prove e, dall'altro, gli interessi dell'accusato, in particolare dal punto di vista della presunzione di innocenza e, più in generale, le sue relazioni e interessi personali".<sup>129</sup>

## Conclusione

Nel contesto della copertura mediatica dei procedimenti penali, nell'interesse della protezione dei diritti degli indagati e degli imputati di essere presunti innocenti ai sensi dell'articolo 6(2) e dei diritti alla privacy e alla vita privata ai sensi dell'articolo 8, è necessaria una maggiore riforma per quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, investigative e di polizia. Sviluppare migliori standard di comunicazione e divulgazione e utilizzarli nella pratica è vitale, dato che i giornalisti inizialmente raccolgono molte informazioni iniziali da tali divulgazioni. Ciò è aggravato da una mancanza di trasparenza nelle comunicazioni e nelle divulgazioni in cui i media includono dichiarazioni "ufficiose" o citazioni anonime da parte delle autorità inquirenti o di polizia come fonti "vicine all'indagine". Tali citazioni sono spesso in primo piano nella copertura e non sono controbilanciate da confutazioni da parte dell'indagato, o dei suoi avvocati, familiari o amici".<sup>130</sup> In assenza di confutazioni o della possibilità per l'accusato di commentare o rispondere, più spesso, al lettore medio, lo squilibrio dipinge l'accusato come colpevole piuttosto che innocente.

Inoltre, anche se i procedimenti penali implicano intrinsecamente un certo grado di interferenza nella vita privata dell'imputato, questo non giustifica una totale noncuranza per i diritti dell'imputato e di coloro che fanno parte della sua rete privata, che possono essere danneggiati dalla divulgazione di informazioni private o personali. Si consiglia, prima di diffondere informazioni ai media sui procedimenti penali in corso, che i funzionari giudiziari, investigativi e di polizia valutino fino a che punto i dettagli specifici necessitino di divulgazione e a quali scopi tale divulgazione serva<sup>131</sup> e, se si ritiene necessario divulgare informazioni di identificazione personale, ci sono modi alternativi per farlo, ad esempio facendo riferimento alla regione in cui l'accusato risiede piuttosto che rivelare il suo indirizzo,<sup>132</sup> o identificando l'accusato solo con la prima iniziale del cognome, piuttosto che rivelare il suo nome e cognome per intero.<sup>133</sup>

---

<sup>129</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Bédat c. Svizzera](#), n. 56925/08, 29 marzo 2016.

<sup>130</sup> Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), [Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings](#), London, Fair Trials.

<sup>131</sup> Mullins, D. (2004), [Judicial Writing in an Electronic Age](#), discorso tenuto alla Supreme and Federal Courts Judges' Conference, 21 dicembre 2004; Winn, P. A. (2004), [Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information](#), in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330.

<sup>132</sup> Mullins, D. (2004), [Judicial Writing in an Electronic Age](#), discorso tenuto alla Supreme and Federal Courts Judges' Conference, 21 dicembre 2004

<sup>133</sup> Morris, J.M. (2003), [The Anonymous Accused: Protecting Defendants' Rights in High-Profile Criminal Cases](#), in: Boston Law Review, Volume 44, Issue 3, pp. 901-946.

Come commento finale, vale la pena notare un'ulteriore preoccupazione sulla presunzione di innocenza e i diritti di privacy dell'accusato. "Anche se un imputato riesce a ricevere un processo equo, nonostante l'ampia copertura mediatica del suo caso, la sua presunzione di innocenza non significa nulla per il pubblico indignato".<sup>134</sup> Dopo la conclusione di un processo, gli imputati potrebbero affrontare lo stigma<sup>135</sup> o il sospetto<sup>136</sup> persistente da parte del pubblico, che potrebbe pregiudicare ulteriormente la presunzione di innocenza dell'imputato se sono coinvolti in altre indagini o procedimenti penali. Se trovato non colpevole, scagionato, le accuse vengono ritirate, o anche nei casi in cui una sentenza viene scontata, l'accusato "soffrirà una perdita di privacy e un'umiliazione pubblica avendo la sua identità e le informazioni personali sul suo passato rilasciate e scrutinate dal pubblico" e questo può avere profonde implicazioni per la capacità dell'individuo di essere reintegrato o riabilitato dalla società.

---

<sup>134</sup> Tanoos, A. (2017), [Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage](#), in: Indiana Law Review, Volume 50, pp. 997-1022.

<sup>135</sup> Bailey, J. and Burkell, J. (2017), [Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: Questioning Presumptive Public Access to Parties' and Witnesses' Personal Information](#), in: FIMS Publications, Volume 159, pp. 143-183.

<sup>136</sup> Duncan, S. (2008), [Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy](#), in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-797.

### CAPITOLO 3: GABBIE, BOX, MANETTE: LA COERCIZIONE DEGLI IMPUTATI NEI TRIBUNALI ITALIANI ED EUROPEI

Claudio Paterniti Martello, Ricercatore  
Eleonora Colombo, Ricercatrice  
Associazione Antigone

È comune, in Italia e in molti paesi europei, che gli imputati siano sottoposti a mezzi di coercizione in tribunale. Spesso vengono condotti da una parte all'altra del tribunale con le manette ai polsi, nonostante la presenza di agenti al loro fianco. È anche frequente, almeno in Italia, che in attesa dell'udienza si trovino confinati in celle adiacenti all'aula, sempre ammanettati e affiancati da agenti di polizia. In molti paesi assistono alle udienze confinati in box di vetro o plexiglass, o in celle con sbarre di ferro (le cosiddette "gabbie", comuni in Italia), o in stanze separate dal resto dell'aula da balaustre di legno.<sup>137</sup> L'applicazione di queste misure coercitive non è generalmente dovuta a reali e comprovate esigenze di sicurezza. Formalmente, sono motivate dalla presunta pericolosità degli imputati. In realtà, la causa è da ricercare in ragioni logistiche, e in una certa inerzia che impedisce di mettere in discussione strumenti coercitivi inutili (il più delle volte) e disposizioni spaziali ereditate da un'epoca in cui le garanzie procedurali erano più deboli e le esigenze di sicurezza, almeno in alcuni casi, erano sostanziali.

Questo trattamento coercitivo non è riservato a tutti gli imputati. Riguarda solo coloro che si avvicinano all'udienza già privati della loro libertà, perché erano in arresto o in custodia cautelare. Queste persone arrivano in aula dalle celle del tribunale, dalle stazioni di polizia o dal carcere, a seconda del paese e della situazione specifica. Queste persone sono sottoposte a misure cautelari, anche se sono innocenti fino al giudizio finale. Questo rappresenta una delle basi su cui sorge il problema: gli imputati non siedono in aula accanto al loro difensore come individui liberi, come afferma il principio di uguaglianza delle parti. Ci sono altri casi, come vedremo.

In molti tribunali in Italia, queste persone entrano nell'aula attraverso un ingresso separato. Da un lato dell'aula c'è l'ingresso generale e dall'altro una porta che conduce alle cosiddette "gabbie": un nome informale che fornisce una chiara immagine del luogo citato. In generale, le condizioni fisiche dell'aula e della "gabbia" differiscono notevolmente: ci possono essere panche di legno o di cemento, o comode poltrone; allo stesso modo, varia la pulizia e la sporcizia della stanza.

---

<sup>137</sup> Per maggiori informazioni su questo argomento, vedere De Porti, S., Chebrou, M. e Fay, L. (2012), [The Dock and Physical Restraints : the presumption of innocence put to the test by appearances at trial](#), Themis Competition 2012.



La disposizione ineguale delle parti in questione ha un forte valore simbolico, che è ulteriormente enfatizzato dalla frequente esposizione mediatica degli imputati. L'aula del tribunale è infatti un luogo pubblico, dove le telecamere sono autorizzate a registrare e spesso le immagini vengono trasmesse in servizi televisivi, giornali e altri canali online.

Come già detto, le ragioni formali di queste misure sono le cosiddette esigenze di sicurezza. Sbarre, barriere e manette aiutano a prevenire la possibilità di fughe, aggressioni, disturbi che potrebbero sorgere durante l'udienza così come il contatto con terzi. Che questi pericoli siano reali è, tuttavia, discutibile. Come è discutibile la mancanza di altri mezzi dissuasivi che possono essere invece messi in atto. In diverse interviste effettuate da Antigone insieme a diversi avvocati italiani, è emerso chiaramente che non esiste una valutazione concreta e pertinente al singolo caso. Non vengono presi in considerazione elementi legati al caso che possano implicare la pericolosità dell'individuo, come la resistenza all'arresto; quindi i criteri in questione risultano discutibili. La privazione della libertà è il risultato di un automatismo, il risultato di una pratica che simbolicamente mette l'accusato in una situazione di pre-colpa. Per quanto riguarda il pericolo di violenza, va tenuto presente che durante l'interrogatorio, l'imputato, almeno in Italia, viene portato davanti al giudice, con il quale si confida senza mezzi di coercizione. Questo non porta a reazioni sconcertanti.


Si tratta di una pratica diffusa, anche se con alcune varianti, che contrasta diversi principi: la presunzione di innocenza, visivamente messa in discussione dai tipici segni di punizione indossati da individui non ancora condannati; la tutela della dignità della persona sottoposta a procedimento penale; il diritto a un'assistenza legale effettiva, che viene ostacolata dalla distanza fisica tra il difensore e la persona assistita, o da citofoni rumorosi e altre barriere.<sup>138</sup>

L'impatto visivo degli imputati in gabbia è impressionante. In Italia sono note le immagini dell'aula bunker di Palermo (un'aula costruita tra il 1985 e il 1986 nel carcere dell'Ucciardone), in cui si svolse il maxi-processo di Cosa Nostra: gli imputati, accusati di gravi reati (e poi condannati), assistevano alle udienze da gabbie metalliche in cui stavano fianco a fianco. In quel caso, gli imputati avevano forti legami con il territorio, e di conseguenza il sospetto di pericolosità appariva e appare tuttora fondato. Tuttavia, questo trattamento è

<sup>138</sup> Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere Herszenhorn, D.M. (2013), [Presumed Innocent, but Caged in Court](#), The New York Times, 18 novembre 2013.

riservato anche a molti altri imputati, non paragonabili a questi ultimi. La reclusione in gabbia è una pratica comune ogni volta che un'udienza coinvolge un gran numero di imputati. Quando c'è un numero limitato di imputati, questa pratica è meno comune. In questi casi, è più probabile che il giudice permetta loro di sedersi accanto al loro avvocato difensore, come richiede la legge. Tuttavia, questo avviene di solito dopo un periodo di attesa trascorso in una cella adiacente all'aula, a volte ammanettati.

In Italia le "gabbie" sono uno strumento coercitivo molto diffuso. In altri paesi, i box di vetro o plexiglass sono estremamente comuni. Recentemente le immagini di Aleksej Navalny, un attivista, politico e blogger russo, che ha assistito al proprio processo a Mosca da una scatola di vetro, sono state ampiamente pubblicizzate dai media.



È uno strumento frequentemente utilizzato in Francia.

“ In Italia l'imputato assiste all'udienza  
come persona libera, anche se detenuto,  
a meno che non siano necessarie precauzioni  
per prevenire il pericolo di fuga o di violenza".  
Le eccezioni dovrebbero essere giustificate,  
ma in pratica questo non accade.

Le regole, come spesso accade, sono in conflitto con la pratica. Nel sistema giuridico italiano, l'articolo 474 del codice di procedura penale contiene un principio generale secondo il quale ogni imputato dovrebbe partecipare all'udienza come individuo libero. L'articolo prevede delle eccezioni. Tuttavia, queste dovrebbero effettivamente essere eccezioni. Questo è il

testo del codice: "L'imputato assiste all'udienza come persona libera, anche se detenuto, a meno che non siano necessarie precauzioni per prevenire il pericolo di fuga o di violenza". Le eccezioni dovrebbero essere giustificate, ma in pratica questo non accade. Inoltre, l'articolo 146 contribuisce all'attuazione delle disposizioni del codice di procedura penale, che prevede che le parti private siano sedute accanto al proprio difensore, a meno che non vi siano esigenze di cautela, che anche in questo caso dovrebbero essere l'eccezione. Infine, l'articolo 42 bis dell'ordinanza penitenziaria vieta le traduzioni individuali dei detenuti, l'uso delle manette, salvo in caso di pericolo di fuga o di condizioni particolarmente difficili, che devono essere certificate da un membro della direzione del carcere o dall'autorità giudiziaria. Questo è un aspetto diverso dalle modalità di partecipazione all'udienza, ma comunque rilevante.

La Francia è uno dei paesi che fanno un uso frequente di box. A seguito di un decreto del Ministero della Giustizia del 2016 (che attua una direttiva nazionale sulla sicurezza delle attività giudiziarie),<sup>139</sup> è iniziata la generalizzazione del dispositivo di sicurezza a box di vetro, già presente in molti tribunali francesi. La misura è stata duramente criticata e alla fine contestata dal *Sindacato degli avvocati francesi (Syndicat des avocats de France)* davanti al Difensore dei diritti (*Défenseur des droits*), l'ombudsman francese. La questione è stata presentata alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato. Come risultato di queste azioni, l'installazione delle cassette si è fermata dopo che erano state installate in 18 aule di tribunale. Il Difensore dei Diritti ha denunciato la misura del Governo,<sup>140</sup> raccomandando al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia di abrogare la normativa vigente, di limitare la presenza delle cassette ai casi in cui vi siano gravi rischi per la sicurezza e di creare cassette che rispettino i diritti fondamentali dell'imputato. La misura ha suscitato interesse in diversi paesi,<sup>141</sup> e vale la pena ribadire gli argomenti avanzati da Defender of Rights. Il primo argomento riguarda l'infondatezza dei presupposti alla base della misura del governo, ovvero l'esistenza di esigenze di sicurezza. Il Difensore dei diritti sottolinea che nei tre tribunali da lui stesso monitorati, negli anni precedenti, non si sono mai verificati episodi di violenza, tentativi di fuga o contatti con terzi. Anche dalle interviste di Antigone è emerso che tali episodi sono quasi inesistenti in Italia. Alcuni hanno visto l'uso delle "gabbie" come un retaggio degli anni '70, periodo che ha visto qualche protesta in tribunale, anche se sporadica.

Il Difensore dei diritti ha anche considerato la sistemazione degli imputati in box di vetro o plexiglass una violazione del diritto a un processo equo e all'effettiva partecipazione al procedimento. Tali disposizioni impediscono all'imputato di conferire con il suo avvocato durante l'udienza. La comunicazione, secondo il difensore dei diritti, è possibile, ma è fortemente inibita dalla presenza di vetri o citofoni rumorosi, quando dovrebbe essere sempre libera e confidenziale. La questione era già stata affrontata in Francia molti anni prima. Già nel 1985, la Corte di Cassazione si era pronunciata sulla legittimità delle box di

---

<sup>139</sup> Francia, Ministero della Giustizia (*Ministre de la Justice*), Ordinanza del 18 agosto 2016 che approva la [politica ministeriale di difesa e sicurezza](#) (NOR: JUST1624217), 18 agosto 2016.

<sup>140</sup> Francia, Difensore dei diritti (*Défenseur des droits*), Decisione del difensore dei diritti n. [2018-128 \(Décision du Défenseur des droits n°2018-128\)](#), 17 aprile 2018.

<sup>141</sup> Ad esempio, si veda Canestrini, N. (2018), [La detenzione in gabbie metalliche durante l'udienza è lesiva dei diritti fondamentali dell'imputato](#), in: *Giurisprudenza Penale Web*, numero 4/2018. Vedi anche Fair Trials (2018), [Glass boxes in courtrooms violate presumption of innocence, finds French Ombudsperson](#), comunicato stampa, 24 aprile 2018.

vetro, subordinando alla riservatezza e alla libertà la comunicazione tra l'assistito e il difensore.<sup>142</sup>

I difensori intervistati da Antigone hanno evidenziato un ulteriore elemento che inibisce la comunicazione con il cliente, ovvero la frequente presenza, in Italia, di agenti che stazionano vicino agli imputati. Questo problema non riguarda solo il momento specifico dell'udienza. Uno studio precedente<sup>143</sup> aveva dimostrato che la violazione della riservatezza del colloquio tra avvocato e cliente era frequente anche prima delle udienze, limitatamente ai casi di udienze sommarie. Nel tribunale di Roma, per esempio, i colloqui prima delle udienze sommarie si svolgono di solito nel corridoio di fronte all'aula, o in un angolo dell'aula, con gli agenti in piedi accanto alla persona arrestata. L'avvocato può chiedere loro di andarsene, ma spetta a lui/lei farlo, e spesso non lo fa.

Il Difensore dei diritti, nel suo parere, rileva come la sistemazione degli imputati in box di vetro o plexiglass violi il principio della presunzione di innocenza. Il difensore civico rileva un contrasto con la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto ad essere presenti al processo nei procedimenti penali.<sup>144</sup> La direttiva, prevista all'articolo 5, relativo alla presenza di indagati e imputati, riguarda l'adozione da parte degli Stati membri di "misure appropriate per garantire che gli indagati e gli imputati non siano ritratti come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso l'uso di misure di coercizione fisica". Lo stesso articolo prevede delle eccezioni che rendono legittimo l'uso di mezzi di coercizione in alcuni casi, quando è necessario per impedire tentativi di fuga o contatti con terzi, o per ragioni di sicurezza. Tuttavia, queste dovrebbero essere eccezioni. L'introduzione degli imputati in box di vetro o celle, secondo il Difensore dei diritti, assimila l'imputato a una presunzione di colpevolezza, e rischia di influenzare il libero convincimento del giudice e dei giurati. Questa opinione è diffusa anche tra gli avvocati intervistati da Antigone.

### Difensore dei diritti: “collocare gli imputati in box di vetro o in celle equivale a far pesare su di loro una presunzione di colpevolezza, e può influenzare il libero convincimento del giudice”.

Infine, e questo è un punto centrale, il Difensore dei diritti rileva, in relazione alla norma contestata e alla prassi diffusa, un'incapacità da parte dello Stato di garantire la dignità delle persone sottoposte a procedimento penale. A questo proposito, egli richiama la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vale la pena di ribadire brevemente. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha spesso considerato questa detenzione come una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta ogni forma di tortura, di trattamento o di pena inumana o degradante. Va ricordato che


---

<sup>142</sup> Francia, Corte di Cassazione, sezione penale (*Cour de cassation, Chambre criminelle*), decisione del 15 maggio 1985, 84-95.752 (*Décision du 15 mai 1985, 84-95.752*), 15 maggio 1985.

<sup>143</sup> Paterniti Martello C., Marietti, S., Antonucci, C. e Villarejo, G. (2018), [Inside Police Custody 2: Report on Italy](#), Roma, Antigone.

<sup>144</sup> [Direttiva\(UE\)2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presente al processo nei procedimenti penali](#), GU 2016 L 065.

l'articolo 3 è un divieto assoluto. Non sono ammesse eccezioni a causa della specificità della situazione e della conseguente necessità di un bilanciamento, in contrasto con altri diritti.



Queste sono le sentenze più recenti e significative della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel caso di Khodorkovskiy e Lebedev contro la Russia, sentenza del 25 luglio 2013,<sup>145</sup> la Corte ha dichiarato che il posizionamento in una gabbia metallica, durante l'udienza, costituisce un trattamento degradante. Nel caso di Yaroslav Belousov c. Russia, sentenza del 4 ottobre 2016,<sup>146</sup> si chiarisce che questo vale sempre per le gabbie di metallo, ma per i box di vetro o plexiglass è necessario valutare altri elementi (durata del posizionamento, dimensioni, modalità di comunicazione con il proprio cliente e altri). Nel caso di Belousov, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 3, nonché del diritto di difesa dell'imputato, garantito dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c) della Convenzione e riguardante la partecipazione effettiva al processo e l'assistenza alla difesa.<sup>147</sup> Il ricorrente, che era stato anche sottoposto a una detenzione provvisoria ingiustificata, era stato messo in contumacia, senza una

<sup>145</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Khodorkovskiy e Lebedev contro la Russia*, n. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013.

<sup>146</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Yaroslav Belousov c. Russia*, nn. 2653/13 e 60980/14, 4 ottobre 2016.

<sup>147</sup> Vedi Canestrini, N. (2018), The detention in metal cages during the hearing is detrimental to the fundamental rights of the defendant (*La detenzione in gabbie metalliche durante l'udienza è lesiva dei diritti fondamentali dell'imputato*), in: *Giurisprudenza Penale Web*, Issue 4/2018.

valutazione concreta del caso, per tutta la durata del processo (diversi mesi). A causa della sua posizione, era "impossibile per il ricorrente avere scambi confidenziali con il suo legale, con il quale poteva parlare solo attraverso un microfono e in prossimità delle guardie di polizia" e "maneggiare documenti o prendere appunti".<sup>148</sup> Nel caso *Svinarenko e Slyadnev c. Russia*, sentenza del 17 luglio 2014,<sup>149</sup> un passaggio della sentenza è particolarmente significativo per quanto riguarda gli effetti umilianti e degradanti che secondo la Corte derivano dalla collocazione in box o celle: "Infine, la Corte non trova argomenti convincenti per affermare che, nelle circostanze attuali, tenere un imputato in una gabbia durante un processo sia un mezzo necessario per trattenerlo fisicamente, impedire la sua fuga, affrontare un comportamento disordinato o aggressivo, o proteggerlo da aggressioni dall'esterno. La sua pratica continua può quindi difficilmente essere intesa altrimenti che come un mezzo per degradare e umiliare la persona in gabbia. Lo scopo di umiliare e svilire la persona tenuta in gabbia durante un processo è quindi evidente. "

Inoltre, nel caso *Kavkazskiy c. Russia*, sentenza del 28 novembre 2017, la Corte ha nuovamente condannato la Russia per aver violato l'articolo 3 della Convenzione a causa del posizionamento dell'imputato all'interno di una scatola di vetro.<sup>150</sup> In questo caso di *Svinarenko e Slyadnev* contro la Russia la Corte ha valutato il criterio dello spazio a disposizione degli imputati: due persone accusate di reati tra cui la rapina che, durante il processo, erano state confinate all'interno di gabbie metalliche, larghe 1,5 per 2,5 metri, circondate da sbarre e chiuse sopra da filo di ferro.<sup>151</sup>

Infine, vale la pena ricordare il caso *Valyuzhenich c. Russia*, sentenza del 26 marzo 2019, in cui la Corte ha stabilito che, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituisce un trattamento degradante la detenzione del ricorrente in una gabbia metallica durante le udienze del processo penale, in cui è imputato, con la conseguente compressione del suo diritto di difesa, data l'impossibilità di conferire con il suo avvocato, e con l'effetto umiliante di apparire un pericoloso criminale, in violazione del principio della presunzione di innocenza. Ancora una volta, la Corte sottolinea l'effetto umiliante sull'imputato, e l'accoglienza dell'imputato come "pericoloso criminale".<sup>152</sup>

La disposizione in box o celle è diffusa in tutta Europa. Ci sono state alcune critiche sulle "banchine" installate dal 2000 in molte aule di tribunale in Inghilterra e Galles. Queste "banchine" in alcuni tribunali sono poste all'interno del muro, separate dall'aula da una striscia di vetro. In altri, sono strutture di legno e vetro poste al centro dell'aula.

---

<sup>148</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Yaroslav Belousov c. Russia*, nn. 2653/13 e 60980/14, 4 ottobre 2016.

<sup>149</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Svinarenko e Slyadnev c. Russia*, nn. 32541/08 e 43441/08, 17 luglio 2014.

<sup>150</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Kavkazskiy v. Russia*, n. 19327/13, 28 novembre 2017.

<sup>151</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Svinarenko e Slyadnev c. Russia*, nn. 32541/08 e 43441/08, 17 luglio 2014.

<sup>152</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Valyuzhenich c. Russia*, n. 10597/13, 26 marzo 2019.



*Dock in un'aula di tribunale inglese*

Inoltre, in Spagna, gli imputati sono sottoposti a duri strumenti coercitivi, come le manette, applicati senza un'adeguata valutazione dei rischi.



In Italia, tuttavia, i box di vetro sono un'eccezione. Normalmente, ci sono le cosiddette "gabbie", che sono considerate dalla Corte contrarie all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Oltre alla questione di come gli imputati partecipano alle udienze, c'è anche la questione di come vengono trattati gli indagati e gli imputati durante l'attesa dell'udienza, un'attesa che

spesso viene trascorsa in manette in una cella adiacente all'aula, oltre alla questione di come vengono trasferiti da un luogo all'altro del tribunale. I trasferimenti avvengono di solito in manette, i cosiddetti "ferri". Tutti i difensori intervistati hanno espresso un forte scetticismo sulla reale necessità di usare le manette quando gli imputati sono scortati dagli agenti, poiché i tentativi di fuga sono improbabili. Nessuno degli intervistati aveva memoria o conoscenza di tentativi di fuga prima o durante l'udienza.



Le questioni sollevate non vengono certo sollevate qui per la prima volta. In un documento pubblicato dalle Camere Penali di Milano nel 2016, gli <sup>153</sup>avvocati milanesi chiedevano la rimozione delle celle dalle aule del Palazzo di Giustizia così come l'abolizione della pratica per cui gli imputati vengono portati in aula con le manette ai polsi. Il documento cita un episodio significativo dello spazio che le "gabbie" occupano nell'immaginario degli operatori del diritto, e del significato che viene loro associato. Nel processo Ruby, in cui era imputato l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il presidente del tribunale ha ordinato di coprire le celle dell'aula con lenzuola bianche, rendendole così ancora più evidenti.

Il trattamento descritto mette in discussione diversi principi affermati dalla più alta legislazione: la dignità della persona sottoposta a procedimento penale, la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo, il diritto a un'assistenza legale efficace. Le distorsioni a questi principi sono ulteriormente enfatizzate dall'esposizione mediatica degli imputati, che li pone di fronte a un pubblico estremamente vasto. I processi si svolgono, come è noto, in un luogo pubblico. Le udienze sono di solito aperte al pubblico e ai giornalisti, che in molti casi assistono con telecamere. Le immagini degli imputati in gabbia, in manette o ammanettati, vengono trasmesse sui canali televisivi, pubblicate sui giornali e postate sui social network. Questo avviene in un ambiente intrinseco di inclinazione accusatoria, dove i media tendono a presentare ipotesi investigative come verità già accertate. Questo mina ulteriormente il principio della presunzione di innocenza.

---

<sup>153</sup> Camere Penali di Milano (*Camera Penale di Milano*) (2016), [L'estetica della giustizia, le gabbie e l'ipocrisia](#) ([L'estetica della giustizia, le gabbie e l'ipocrisia](#)), comunicato stampa, 19 settembre 2016.

La diffusione di immagini di individui sospettati o accusati sottoposti a misure coercitive è spesso contraria alla legge. Ciò riguarda soprattutto il momento dell'arresto o del trasferimento da un luogo all'altro. L'articolo 114 del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che "è vietato pubblicare l'immagine di una persona privata della libertà personale presa mentre è sottoposta all'uso delle manette o di altri mezzi di coercizione fisica, a meno che la persona non vi acconsenta". Oggi, queste immagini possono essere fornite dalle stesse autorità. Il legislatore europeo, con la direttiva 2016/343, ha cercato di delineare delle regole che rafforzino la presunzione di innocenza riguardo alla diffusione di questo tipo di immagini. I Paesi, come si legge nel considerando 19, "dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o gli imputati come colpevoli finché la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata".

Alla luce di questo quadro, un'azione decisiva contro la collocazione automatica degli imputati in gabbie o box è imperativa, sia in Italia che in Europa. Inoltre, è fondamentale cambiare le circostanze in cui gli imputati aspettano di comparire davanti al giudice o vengono trasferiti da un luogo all'altro del tribunale. È fondamentale perseguire la strada indicata dalla legislazione europea e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, garantendo la dignità della persona sottoposta a procedimento penale, il diritto a un giusto processo e la presunzione di innocenza.

## CAPITOLO 4: LA COPERTURA MEDIATICA DEI CASI PENALI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Zoi Anna Kasapi, avvocato, LL.M. Public law, LL.M. Human rights law  
Dr Maria Mousmouti, avvocato, Executive Director  
Centre for European Constitutional Law

### Introduzione

In questo capitolo esploreremo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la presunzione di innocenza, e in particolare il modo in cui la Corte giudica i casi che riguardano la copertura mediatica dei procedimenti penali. La giurisprudenza pertinente comprende casi che riguardano dichiarazioni pubbliche fatte da funzionari statali ai media, nel contesto di informare il pubblico sui progressi delle operazioni di polizia e delle indagini penali in corso. La Corte di Strasburgo ha avuto l'opportunità di esaminare il ruolo dei media e la copertura dei procedimenti penali sotto il prisma di altri articoli della Convenzione, in particolare l'articolo 10, che tutela la libertà di espressione, compreso il diritto di avere opinioni e di ricevere e diffondere informazioni, nonché l'articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare. Questa giurisprudenza è eccezionalmente affrontata qui, nella misura in cui contiene un ragionamento che è rilevante per l'argomento in questione, in particolare in relazione alle campagne stampa negative.

Inoltre, questo capitolo non tratta la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia sulla presunzione di innocenza è molto limitata, soprattutto in relazione al tema specifico del ruolo dei media e la loro copertura del procedimento penale. Si deve ricordare, a questo proposito, che perché la Corte di giustizia consideri un caso nel merito deve rientrare nel campo di applicazione del diritto dell'UE.<sup>154</sup> Sebbene l'adozione della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presenti al processo nei procedimenti penali abbia recentemente fornito alla Corte di giustizia maggiori opportunità di pronunciarsi su casi rilevanti, la Corte di Lussemburgo continua ad attingere all'interpretazione della presunzione di innocenza di Strasburgo per definire le nozioni rilevanti,<sup>155</sup> in linea con l'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il preambolo della direttiva sulla presunzione di innocenza.<sup>156</sup> Così, sia l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali sulla presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, sia le disposizioni della direttiva sulla presunzione di innocenza devono

---

<sup>154</sup> Vedi anche l'articolo 51 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) sull'applicabilità della Carta.

<sup>155</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, C-377/18, *AH e altri*, 5 settembre 2019, §§ 42, 43; Corte di giustizia dell'Unione europea, C-220/13 P, *Nikolaou contro Corte dei conti*, 10 luglio 2014, § 35.

<sup>156</sup> [Direttiva\(UE\)2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di essere presente al processo nei procedimenti penali](#), GU 2016 L 065, considerando 11, 13, 14, 27, 41, 45, 48.

essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come analizzato di seguito.

Infine, sulla questione di come la Corte europea dei diritti dell'uomo valuta il ruolo della copertura mediatica del procedimento penale quando concede il risarcimento dei danni, si dovrebbe tenere presente quanto segue. In primo luogo, la Corte raramente fornisce giustificazioni dettagliate sul suo processo decisionale per quanto riguarda le richieste di giusta soddisfazione. Invece, di solito si limita ad assegnare semplicemente certi importi per danni pecuniari e non pecuniari, senza distinzione tra le varie violazioni degli articoli della Convenzione riscontrate in ogni caso specifico. Questo vale a maggior ragione quando si tratta dei diversi elementi che stabiliscono la violazione di un singolo articolo, come nel caso della valutazione del ruolo dei media nelle violazioni dell'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti umani. Infatti, la Corte afferma espressamente nella sua giurisprudenza consolidata che, quando si tratta di violazioni della presunzione d'innocenza per dichiarazioni pubbliche pregiudizievoli, tutte le circostanze del caso devono essere considerate cumulativamente. Inoltre, la Corte considera generalmente la constatazione di una violazione di un articolo della Convenzione come una giusta soddisfazione in sé e per sé. Di conseguenza, gli importi assegnati per i danni, in particolare i danni morali, sono in gran parte simbolici e non riflettono necessariamente il peso relativo attribuito dalla Corte a ciascuna infrazione.

Ad esempio, nella causa *Gutsanovi c. Bulgaria*,<sup>157</sup> la Corte ha riconosciuto ai quattro ricorrenti l'ingente somma di 40.000 euro come danno morale. Lo ha fatto, tuttavia, per la concomitante violazione di diversi articoli della Convenzione, vale a dire gli articoli 3 sulla proibizione della tortura, 5(3) e (5) sul diritto alla libertà e alla sicurezza, 6(2), 8, e 13 sul diritto a un ricorso effettivo, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8. La violazione della presunzione di innocenza attraverso le dichiarazioni fatte dal ministro dell'Interno in un programma televisivo nazionale ha costituito solo una piccola parte del ragionamento della Corte in quel caso. D'altra parte, in uno dei rari casi in cui la Corte ha esplicitamente ordinato il risarcimento dei danni morali specificamente per la violazione dell'articolo 6(2), *Y.B. e altri c. Turchia*,<sup>158</sup> l'importo concesso è stato di soli 1.500 euro per richiedente (7.500 euro in totale).

---

<sup>157</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Gutsanoviv.Bulgaria](#), n. 34529/10, 15 ottobre 2013.

<sup>158</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Y.B. e altri contro la Turchia](#), n. 48173/99 e 48319/99, 28 ottobre 2004.



Tuttavia, come verrà mostrato in seguito, la Corte ritiene che i casi che coinvolgono la copertura mediatica del procedimento penale meritino un esame più attento di quelli in cui la potenziale violazione della presunzione di innocenza ha avuto luogo in un contesto puramente procedurale. Qualche indicazione su come questo si traduce nel suo ragionamento quando si tratta di richieste di giusta soddisfazione può essere trovata in uno dei primi casi che trattano la questione in questione, *Alenet de Ribemont contro la Francia*. In *Alenet de Ribemont*,<sup>159</sup> a cui l'ex Commissione europea dei diritti dell'uomo ha fatto riferimento, la Corte ha affrontato specificamente la questione delle spese ai sensi dell'articolo 50 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per quanto riguarda il danno pecuniario inflitto al ricorrente, la Corte ha tenuto conto della gravità delle accuse mosse contro di lui in una conferenza stampa e dell'effetto che queste hanno avuto sulla fiducia riposta in lui dalle persone con cui faceva affari, e ha ritenuto che le circostanze del caso giustificassero parzialmente la sua richiesta di risarcimento. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, la valutazione della Corte è stata molto più negativa. In particolare, la Corte ha ritenuto che il ricorrente "ha indiscutibilmente subito un danno non patrimoniale a causa della violazione di ... in particolare dell'articolo 6 comma 2 (art. 6-2)" e che l'ampia copertura delle dichiarazioni in questione ha reso la "mancanza di moderazione e discrezione nei confronti del ricorrente ancora più riprovevole". Anche il fatto che le dichiarazioni siano state riprodotte a livello internazionale ha influito sulla valutazione della Corte.

Ne consegue che, sebbene sia difficile formulare una valutazione concreta del modo in cui la Corte valuta il ruolo della copertura mediatica dei procedimenti penali quando decide sulla giustificazione e l'ammontare dei risarcimenti concessi ai richiedenti che chiedono un risarcimento per violazioni della presunzione di innocenza, elementi come il livello di esposizione ai media in combinazione con la mancanza di diligenza dimostrata dai pubblici ufficiali nel processo di informazione del pubblico sulle indagini penali in corso, molto probabilmente giocano un ruolo importante nel ragionamento della Corte in casi simili.

---

<sup>159</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Alenet de Ribemont c. Francia*, n. 15175/89, 7 agosto 1996, § 62.

## Il campo di applicazione L'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Prima di procedere all'analisi della giurisprudenza della Corte sulla copertura mediatica dei procedimenti penali, è utile delineare l'ambito di applicazione temporale e materiale dell'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La presunzione d'innocenza mira a prevenire l'indebolimento di un processo penale equo a causa di dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con il procedimento penale.<sup>160</sup> Secondo la lettera dell'articolo 6, paragrafo 2, la presunzione d'innocenza è applicabile dal momento in cui una persona è "accusata di un reato". La nozione di accusa penale ha un significato autonomo nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in modo da garantire un livello di protezione uniforme, fatte salve le diverse definizioni impiegate nei vari quadri di giustizia penale degli Stati parte della Convenzione. Così, l'articolo 6, paragrafo 2, è applicabile dal momento della notifica ufficiale ad una persona da parte dell'autorità competente di un'accusa di aver commesso un reato<sup>161</sup> o dal momento in cui la sua situazione è stata sostanzialmente influenzata da azioni intraprese dalle autorità a seguito di un sospetto nei suoi confronti.<sup>162</sup> Questa formulazione permette un'interpretazione ampia della nozione di accusa penale e ha portato all'applicazione della presunzione di innocenza a procedimenti che possono non rientrare strettamente nel significato ordinario del termine "procedimento penale".

Quindi, l'articolo 6(2) è stato ritenuto applicabile in procedimenti penali paralleli a quelli in cui la persona interessata ha la qualità di imputato,<sup>163</sup> in procedimenti penali successivi;<sup>164</sup> in azioni civili come le richieste di risarcimento da parte di ex indagati o imputati penali come risultato di un procedimento interrotto<sup>165</sup> o di un'assoluzione;<sup>166</sup> e in procedimenti civili o disciplinari, a condizione che tali azioni civili siano collegate al procedimento penale in misura tale da essere considerate come una conseguenza o concomitanza con il precedente procedimento penale.<sup>167</sup> Tuttavia, le dichiarazioni pubbliche impugnate devono essere collegate ad accuse penali effettive. L'articolo 6(2) è stato ritenuto non applicabile nei casi in cui un funzionario statale ha pubblicamente "accusato" i ricorrenti di aver commesso un reato o di aver tenuto un comportamento riprovevole, ma un procedimento penale non è stato effettivamente avviato nei loro confronti.<sup>168</sup> Tali casi possono dar luogo piuttosto a

<sup>160</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Khuzhin e altri c. Russia*, n. 13470/02, 23 ottobre 2008, § 93; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Matijašević c. Serbia*, n. 23037/04, 19 settembre 2006, § 45.

<sup>161</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bikas c. Germania*, n. 76607/13, 25 gennaio 2018, § 30.

<sup>162</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Simeonovi c. Bulgaria*, n. 21980/04, 12 maggio 2017, §§ 110-11; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karaman c. Germania*, n. 17103/10, 27 febbraio 2014, § 43; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bauras c. Lituania*, n. 56795/13, 31 ottobre 2017, § 52.

<sup>163</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *El Kaada c. Germania*, n. 2130/10, 12 novembre 2015, § 37.

<sup>164</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karaman c. Germania*, n. 17103/10, 27 febbraio 2014, § 43; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bauras c. Lituania*, n. 56795/13, 31 ottobre 2017, § 52; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Phillips c. Regno Unito*, n. 41087/98, 5 luglio 2001, § 30.

<sup>165</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Lutz c. Germania*, n. 9912/82, 25 agosto 1987, §§ 50-64.

<sup>166</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sekaniya v. Austria*, n. 13126/87, 25 agosto 1993, §§20-31.

<sup>167</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *O. v. Norvegia*, n. 29327/95, 11 febbraio 2003, §§33-41; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Agosi v. Regno Unito*, n. 9118/80, 24 ottobre 1986, §§ 64-67.

<sup>168</sup> Corte europea dei diritti umani, *Zollman c. Regno Unito*, n. 62902/00, 27 novembre 2003; Corte europea dei diritti umani, *Blake c. Regno Unito*, n. 68890/01, 26 settembre 2006, §§ 123-24; Corte europea dei diritti umani, *Gogitidze e altri c. Georgia*, n. 36862/05, 12 maggio 2015; Corte europea dei diritti umani, *Sharxhi e altri c. Albania*, n. 10613/16, 11 gennaio 2018, § 178.

considerazioni di protezione contro la diffamazione e di adeguato accesso al tribunale per determinare i diritti civili, o potrebbero sollevare questioni ai sensi degli articoli 8 e 6(1) della Convenzione.<sup>169</sup>



L'articolo 6, paragrafo 2, si applica al procedimento penale nella sua interezza, compresa la fase preprocessuale. Si applica anche dopo che il procedimento penale si è concluso a seguito di una decisione di un tribunale competente, spesso a prescindere dal suo esito, cioè dal fatto che l'accusato o gli accusati siano stati assolti totalmente o parzialmente, nonché dai motivi della loro assoluzione.<sup>170</sup> Inoltre, la presunzione di innocenza può applicarsi anche ai procedimenti di appello, anche se la persona interessata è stata condannata da un tribunale di primo grado.<sup>171</sup> Tuttavia, una volta che una persona accusata è stata provata colpevole di un reato specifico secondo la legge, l'articolo 6, paragrafo 2, cessa di essere applicabile, a meno che il caso riguardi dichiarazioni di natura e grado tali da equivalere alla presentazione di una nuova "accusa" nel significato autonomo definito sopra.<sup>172</sup>

<sup>169</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Zollman c. Regno Unito*, n. 62902/00, 27 novembre 2003; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ismoilov e altri c. Russia*, n. 2947/06, 24 aprile 2008, § 160.

<sup>170</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Minelli v. Svizzera*, n. 8660/79, 25 marzo 1983, §§ 25-41.

<sup>171</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Konstas c. Grecia*, n. 53466/07, 24 maggio 2011, §§ 34-37.

<sup>172</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Engel e altri contro i Paesi Bassi*, nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, 8 giugno 1976, § 90.

## La relazione con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La Corte riconosce la libertà di espressione come "uno dei fondamenti di una società democratica, una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni uomo".<sup>173</sup> L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, salvaguardando la libertà di espressione, include la libertà di ricevere e impartire informazioni e protegge la libertà di stampa in conformità al suo ruolo fondamentale nel funzionamento di una società democratica e pluralistica, nonché il diritto del pubblico ad essere informato. Alla luce di queste considerazioni, nei casi che riguardano la copertura mediatica del procedimento penale, la Corte cerca di trovare un equilibrio tra i due diritti concorrenti.

In particolare, la Corte riconosce che in una società democratica è inevitabile che vengano fornite al pubblico informazioni riguardanti, *tra l'altro*, indagini di polizia, casi penali di alto profilo, o casi di grave cattiva condotta in ufficio.<sup>174</sup> Pertanto, l'articolo 6, paragrafo 2, non può impedire alle autorità di informare il pubblico sui procedimenti penali, ma richiede che lo facciano con tutta la discrezione e la circospezione necessarie a garantire il rispetto della presunzione di innocenza delle persone coinvolte nel procedimento penale in questione.<sup>175</sup>

Va notato qui che l'articolo 6, paragrafo 2, è applicabile solo alle dichiarazioni fatte dalle autorità pubbliche e non alle dichiarazioni di colpevolezza fatte da persone private e dai media, e non comporta alcun obbligo positivo per gli Stati nei confronti di questi ultimi.<sup>176</sup> Queste dichiarazioni possono invece suscitare preoccupazioni sulla base degli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



<sup>173</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Handyside c. Regno Unito](#), n. 5493/72, 7 dicembre 1976, § 49.

<sup>174</sup> Vedi tra gli altri: Corte europea dei diritti dell'uomo, [Arrigo e Vella contro Malta](#), n. 6569/04, 10 maggio 2005; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Karakaş e Yeşilirmak contro Turchia](#), 43925/98, 28 giugno 2005.

<sup>175</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Fatullayev c. Azerbaijan](#), n. 40984/07, 22 aprile 2010, § 159; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Allenet de Ribemont c. Francia](#), n. 15175/89, 7 agosto 1996, § 38; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Gartycki c. Polonia](#), n. 14348/02, 6 febbraio 2007, § 69.

<sup>176</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Mityanin e Leonov c. Russia](#), nn. 11436/06 e 22912/06, 7 maggio 2019, § 102.

## Panoramica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

Le dichiarazioni pubbliche sono considerate pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, quando sono in grado di interferire con la percezione del pubblico sulla colpevolezza dell'indagato o imputato o con la valutazione dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria competente.

La presunzione di innocenza proibisce l'espressione prematura dell'opinione che la persona "accusata di un reato" sia colpevole prima che sia stata provata secondo la legge (dichiarazioni pregiudizievoli).<sup>177</sup> Le dichiarazioni pubbliche sono considerate pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, quando sono in grado di interferire con la percezione del pubblico sulla colpevolezza dell'indagato o imputato o con la valutazione dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria competente.<sup>178</sup> Quando si cerca di stabilire se una dichiarazione è pregiudizievole e, quindi, problematica alla luce della presunzione di innocenza, la Corte considera tutte le circostanze che costituiscono il contesto in cui la dichiarazione è stata fatta.<sup>179</sup> Le circostanze rilevanti esaminate dalla Corte possono essere ampiamente classificate come descritto di seguito.

### Capacità della persona che rende una dichiarazione

Le dichiarazioni pregiudizievoli possono essere espresse dal tribunale incaricato del caso, ma anche da altri pubblici ufficiali.<sup>180</sup> Così, la presunzione di innocenza può essere violata non solo da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche, compresi i funzionari di polizia;<sup>181</sup> il presidente della Repubblica;<sup>182</sup> il primo ministro;<sup>183</sup> il ministro dell'Interno;<sup>184</sup> il ministro della Giustizia;<sup>185</sup> il presidente del Parlamento;<sup>186</sup> il procuratore;<sup>187</sup> altri funzionari coinvolti nelle indagini. Le <sup>188</sup>dichiarazioni dei giudici sono soggette a un controllo più rigoroso di quelle delle autorità investigative.<sup>189</sup>

<sup>177</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Minelli c. Svizzera](#), n. 8660/79, 25 marzo 1983.

<sup>178</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Ismoilov e altri c. Russia](#), n. 2947/06, 24 aprile 2008, § 161; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Butkevičius c. Lituania](#), n. 48297/99, 26 marzo 2002, § 53.

<sup>179</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Daktaras c. Lituania](#), n. 42095/98, 10 ottobre 2000, § 42; Corte europea dei diritti dell'uomo, [A.L. c. Germania](#), n. 72758/01, 28 aprile 2005, § 31.

<sup>180</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Allenet de Ribemont c. Francia](#), n. 15175/89, 7 agosto 1996, § 41; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Daktaras c. Lituania](#), n. 42095/98, 10 ottobre 2000, §§ 41-43; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Petvo Petkov c. Bulgaria](#), n. 32130/03, 7 gennaio 2010, § 91; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Butkevičius c. Lituania](#), n. 48297/99, 26 marzo 2002, § 49.

<sup>181</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Allenet de Ribemont c. Francia](#), n. 15175/89, 7 agosto 1996, §§ 37 e 41.

<sup>182</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Peša c. Croazia](#), n. 40523/08, 8 aprile 2010, § 149.

<sup>183</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Gutsanovic c. Bulgaria](#), n. 34529/10, 15 ottobre 2013, §§ 194-198.

<sup>184</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Allenet de Ribemont c. Francia](#), n. 15175/89, 7 agosto 1996, §§ 37 e 41.

<sup>185</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Konstas c. Grecia](#), n. 53466/07, 24 maggio 2011, §§ 43 e 45.

<sup>186</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Butkevičius c. Lituania](#), n. 48297/99, 26 marzo 2002, § 53.

<sup>187</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Daktaras c. Lituania](#), n. 42095/98, 10 ottobre 2000, § 42.

<sup>188</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Khuzhine altri c. Russia](#), n. 13470/02, 23 ottobre 2008, § 96.

<sup>189</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Pandy c. Belgio](#), n. 13583/02, 21 settembre 2006, § 43.

La nozione di pubblico ufficiale non implica necessariamente un rappresentante eletto o un dipendente pubblico, ma può includere persone di riconosciuta levatura pubblica, dall'aver ricoperto una posizione pubblica di rilievo in passato o dall'essersi candidato a una carica elettiva.<sup>190</sup> Tuttavia, le dichiarazioni fatte dal presidente di un partito politico legalmente e finanziariamente indipendente dallo Stato nel contesto di un clima politico acceso non possono essere considerate come dichiarazioni di un pubblico ufficiale che agisce nell'interesse pubblico, e non rientrano nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 2.<sup>191</sup>



La Corte ha riconosciuto che nei casi in cui il richiedente era un'importante figura politica al momento del presunto reato, i più alti funzionari dello Stato, compresi il procuratore generale, il primo ministro, il ministro dell'Interno<sup>192</sup> e il ministro della Giustizia,<sup>193</sup> erano tenuti a tenere il pubblico informato del presunto reato e del conseguente procedimento penale. Tuttavia, nella causa *Peša c. Croazia*, la Corte ha sottolineato che i funzionari di alto livello dovrebbero esercitare particolare cautela nella scelta delle parole per descrivere i procedimenti penali in corso contro il richiedente.<sup>194</sup> Ne consegue che in casi meno importanti può essere considerato inappropriato che le informazioni pertinenti siano divulgate da tali alti funzionari, alla luce della loro potenziale influenza e della percezione che il loro coinvolgimento può creare per quanto riguarda la gravità delle accuse contro le persone interessate.

Come già detto, le dichiarazioni fatte da privati o da rappresentanti dei media non vengono esaminate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, a meno che, in quest'ultimo caso, non siano una riproduzione letterale di informazioni ufficiali.<sup>195</sup>

<sup>190</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Kouzman v. Russia*, n. 58939/00, 18 marzo 2010, §§ 59-69.

<sup>191</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mulosmani c. Albania*, n. 29864/03, 8 ottobre 2013, § 141.

<sup>192</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Gutsanovic.Bulgaria*, n. 34529/10, 15 ottobre 2013, §§ 194-198.

<sup>193</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Konstas c. Grecia*, n. 53466/07, 24 maggio 2011, §§ 43 e 45.

<sup>194</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Peša c. Croazia*, n. 40523/08, 8 aprile 2010, §§ 142-151.

<sup>195</sup> Vedi la sezione sulle campagne stampa avverse.

## Scelta delle parole

La Corte ha costantemente sottolineato l'importanza della scelta delle parole da parte dei pubblici ufficiali nelle loro dichiarazioni prima che una persona sia stata processata e giudicata colpevole secondo la legge.<sup>196</sup> Se una dichiarazione di un pubblico ufficiale viola il principio della presunzione di innocenza deve essere determinato nel contesto delle circostanze particolari in cui la dichiarazione impugnata è stata fatta, considerando il procedimento nel suo insieme.<sup>197</sup> Nei casi in cui la dichiarazione è stata fatta in un contesto procedurale, la Corte si concentra sul loro vero significato, non sulla loro forma letterale.<sup>198</sup> Così, anche l'uso deplorabile di un linguaggio infelice, compreso l'uso di termini con una formulazione molto esplicita, come "colpevole" e "provato", è stato ritenuto non costituire una violazione dell'articolo 6(2).<sup>199</sup> Tuttavia, è dubbio che ciò si applichi, almeno nella stessa misura, alle dichiarazioni mediatizzate rivolte al grande pubblico.

Nella giurisprudenza della Corte viene fatta una distinzione fondamentale tra una dichiarazione che qualcuno è semplicemente sospettato di aver commesso un crimine e una chiara dichiarazione, in assenza di una condanna definitiva, che un individuo ha commesso il crimine in questione. L'<sup>200</sup>espressione di sospetti sull'innocenza di un imputato può essere ammissibile finché il procedimento penale non si è concluso con una decisione sul merito dell'accusa.<sup>201</sup> Tuttavia, una volta che un'assoluzione è diventata definitiva, l'espressione di qualsiasi sospetto di colpevolezza è incompatibile con la presunzione di innocenza.<sup>202</sup>

Infine, la formulazione della dichiarazione impugnata deve indicare che il funzionario che la esprime considera l'indagato o gli imputati interessati come inequivocabilmente colpevoli.<sup>203</sup> Qualsiasi qualificazione o riserva può mettere in discussione la potenziale violazione dell'articolo 6, paragrafo 2.<sup>204</sup> Tuttavia, nell'interesse di salvaguardare la presunzione di innocenza in modo pratico ed efficace, non teorico e illusorio, la dichiarazione di colpevolezza non deve necessariamente essere espressa in un tipo di dichiarazione formale perché la Corte possa pronunciare una violazione; è sufficiente che essa dia l'impressione che la persona che la esprime consideri l'interessato colpevole in modo incondizionato e

---

<sup>196</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Daktaras c. Lituania](#), n. 42095/98, 10 ottobre 2000, § 41; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Böhmer c. Germania](#), n. 37568/97, §§ 54 e 56, 3 ottobre 2002; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Nešťák c. Slovacchia](#), n. 65559/01, 27 febbraio 2007, §§ 88 e 89; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Butkevičius c. Lituania](#), n. 48297/99, 26 marzo 2002, § 50.

<sup>197</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Adolf v. Austria](#), n. 8269/78, 26 marzo 1982, §§ 36-41.

<sup>198</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Lovents c. Lettonia](#), n. 58442/00, 28 novembre 2002, § 126.

<sup>199</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Daktaras c. Lituania](#), n. 42095/98, 10 ottobre 2000, §§ 42-45; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Allen c. Regno Unito](#), n. 25424/09, 12 luglio 2013, § 126; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Lähteenmäki c. Estonia](#), n. 53172, 21 giugno 2016, § 45.

<sup>200</sup> Vedi tra gli altri: Corte europea dei diritti dell'uomo, [Marziano c. Italia](#), n. 45313/99, 28 novembre 2002, § 31; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Gutsanovic.Bulgaria](#), n. 34529/10, 15 ottobre 2013, § 192; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Peša c. Croazia](#), n. 40523/08, 8 aprile 2010, § 147.

<sup>201</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Sekanina c. Austria](#), n. 13126/87, 25 agosto 1993, § 30.

<sup>202</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Rushiti c. Austria](#), n. 28389/95, 21 marzo 2000, § 31; Corte europea dei diritti dell'uomo, [O. c. Norvegia](#), n. 29327/95, 11 febbraio 2003, § 39; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Geerinas c. Paesi Bassi](#), n. 30810/03, 1° marzo 2007, § 49; Corte europea dei diritti dell'uomo, [Paraponiaris c. Grecia](#), n. 42132/06, 25 settembre 2008, § 32.

<sup>203</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Butkevičius v. Lituania](#), n. 48297/99, 26 marzo 2002, §§ 49-54.

<sup>204</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, [Allenet de Ribemont contro la Francia](#), n. 15175/89, 7 agosto 1996.

inequivocabile. <sup>205</sup>Anche il fatto che la dichiarazione sia espressa in forma interrogativa o affermativa è irrilevante a questo proposito. <sup>206</sup>



### Timing

Il tempo in cui viene fatta una dichiarazione pubblica viene esaminato in relazione alle diverse fasi procedurali del caso penale. Da un lato, la Corte riconosce l'interesse giustificabile del pubblico ad essere informato in modo tempestivo su importanti casi penali. Tuttavia, considera particolarmente problematiche le dichiarazioni premature, specialmente quelle fatte prima che le accuse penali siano ufficialmente depositate, in quanto tendono a creare nel pubblico l'impressione che le persone interessate siano colpevoli agli occhi delle autorità investigative. <sup>207</sup>

Nella causa *Gutsanovi c. Bulgaria*, la Corte ha distinto tra le dichiarazioni fatte "alcuni giorni" dopo l'arresto del ricorrente, e in mezzo all'intensa copertura mediatica del caso, e quelle fatte il giorno immediatamente successivo all'arresto. Nel primo caso, e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, la Corte non ha trovato alcuna violazione dell'articolo 6(2). Al contrario, nel secondo caso, ha ritenuto che le dichiarazioni fossero in grado di creare l'impressione al grande pubblico che il ricorrente fosse il capo di un'operazione criminale, violando così i suoi diritti ai sensi dell'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. <sup>208</sup>

Al contrario, quando una condanna da parte di un tribunale di primo grado ha già avuto luogo, e il caso è nella fase del procedimento di appello o di cassazione, non è chiaro se gli

---

<sup>205</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Lovents c. Lettonia*, n. 58442/00, 28 novembre 2002, §§ 126, 127.

<sup>206</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Butkevičius v. Lituania*, n. 48297/99, 26 marzo 2002, §§ 49-54.

<sup>207</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Butkevičius c. Lituania*, n. 48297/99, 26 marzo 2002, §51; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Peša c. Croazia*, n. 40523/08, 8 aprile 2010, § 143.

<sup>208</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Gutsanovic.Bulgaria*, n. 34529/10, 15 ottobre 2013, §§ 199-200.

stessi standard rigorosi si applicano per quanto riguarda le dichiarazioni pubbliche e se esse pregiudicano o meno la presunzione di innocenza, dato che una "condanna da parte di un tribunale competente" ai sensi dell'articolo 6 ha già avuto luogo.<sup>209</sup>

### Contesto generale

Come notato in precedenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo considera le circostanze particolari di un caso nel suo insieme per concludere se c'è stata una violazione della presunzione di innocenza. In questa sezione esamineremo altre considerazioni rilevanti che possono combinarsi per costituire una violazione della presunzione di innocenza, in conformità con la giurisprudenza della Corte.



In primo luogo, la Corte distingue tra le dichiarazioni fatte ai media e quelle fatte in un contesto puramente procedurale, richiedendo ai funzionari di mostrare una significativa moderazione nella scelta delle loro parole nel primo caso.<sup>210</sup> Al contrario, la Corte è più flessibile quando si tratta di dichiarazioni fatte non in un contesto indipendente dal procedimento penale stesso, come ad esempio in una conferenza stampa, ma in un contesto puramente procedurale, ad esempio nel corso di una decisione motivata in una fase preliminare di tale procedimento, che respinge la richiesta del ricorrente di interrompere l'azione penale.<sup>211</sup>

Anche nel contesto delle dichiarazioni mediatizzate, tuttavia, la Corte assume una posizione qualificata, tenendo conto di altri fattori rilevanti. Nel caso *Gutsanovi*,<sup>212</sup> per esempio, ha considerato il carattere spontaneo delle dichiarazioni del primo ministro bulgaro, che sono

<sup>209</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Konstas c. Grecia*, n. 53466/07, 24 maggio 2011, §§ 34-37.

<sup>210</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Allen c. Regno Unito*, n. 25424/09, 12 luglio 2013; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Daktaras c. Lituania*, n. 42095/98, 10 ottobre 2000; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (n. 1)*, n. 31411/07, 18 gennaio 2011, § 41.

<sup>211</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Daktaras c. Lituania*, n. 42095/98, 10 ottobre 2000, §§ 41-44; vedi anche Corte europea dei diritti dell'uomo, *Pešga c. Croazia*, n. 40523/08, 8 aprile 2010, § 149.

<sup>212</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Gutsanovic.Bulgaria*, n. 34529/10, 15 ottobre 2013, §§ 199, 201.

state sollecitate dall'apparizione del nome del ricorrente in un telegiornale durante un'intervista che stava rilasciando su un argomento non collegato. Al contrario, per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro dell'Interno nello stesso caso, che facevano parte di un'intervista che ha rilasciato specificamente sul tema del procedimento penale in questione, la Corte ha espresso il parere che il ministro avrebbe dovuto prendere le precauzioni necessarie per presentare il modus operandi e i risultati della relativa operazione di polizia senza creare alcuna confusione sulla colpevolezza del ricorrente. La Corte ha osservato che se la violazione della presunzione di innocenza riscontrata in questo caso fosse premeditata o meno era irrilevante, e che la mancanza di intenzionalità non esclude una violazione dell'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti umani.

Nell'interesse di evitare un effetto raggelante al discorso pubblico, con effetti negativi sulla libertà di espressione e il diritto del pubblico ad essere informato, queste sono considerazioni particolarmente rilevanti.

Una questione specifica che la Corte ha avuto modo di affrontare è quella della ricostruzione televisiva della scena di un crimine. Nella causa *Karadağ c. Turchia*,<sup>213</sup> il procedimento penale contro il ricorrente è stato oggetto di un programma televisivo che comprendeva una ricostruzione della scena del crimine, con attori che interpretavano il ruolo del ricorrente nel processo di commettere l'omicidio, per il quale era stato accusato ma non ancora condannato. La ricostruzione era intervallata da testimonianze reali di agenti di polizia e dello stesso ricorrente. Tra queste c'era la testimonianza di un agente di polizia coinvolto nelle indagini, le cui dichiarazioni esponevano i dettagli dell'indagine e le circostanze del crimine, e non lasciavano dubbi sulla colpevolezza del ricorrente.

Al fine di giungere ad una conclusione sulla violazione della presunzione di innocenza alla luce del contesto generale di tale caso, la Corte ha ritenuto rilevanti i seguenti elementi: (a) l'apparizione di uno degli agenti di polizia coinvolti nelle indagini nel programma televisivo in questione; (b) il fatto che la testimonianza dell'agente di polizia fosse accompagnata da riprese del ricorrente filmate durante il suo trasporto sulla scena del crimine; e (c) il fatto che la stampa abbia potuto filmare la ricostruzione della scena, avere accesso e registrare la testimonianza del ricorrente alla polizia, e intervistare il ricorrente sul reato di cui era accusato. La Corte ha anche notato che il governo non ha fornito alcuna spiegazione sulle circostanze in cui la stampa ha potuto avere accesso alla scena del crimine e filmare la ricostruzione con la partecipazione del ricorrente. Ha concluso che le autorità di polizia non hanno preso alcuna misura per salvaguardare la presunzione di innocenza del ricorrente e hanno creato un contesto incriminante per lui, violando così l'articolo 6(2) della Convenzione europea dei diritti umani.

Le conferenze stampa organizzate per informare il pubblico sullo svolgimento di un processo penale costituiscono anch'esse un contesto specifico nel quale le dichiarazioni pregiudizievoli sono spesso esaminate dalla Corte.<sup>214</sup> A questo proposito, occorre innanzitutto sottolineare ancora una volta che, nell'interesse della difesa del diritto del

---

<sup>213</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karadağ c. Turchia*, n. 12976/05, 29 giugno 2010, §§ 60-65.

<sup>214</sup> Tra l'altro: Corte europea dei diritti dell'uomo, *Butkevičius c. Lituania*, n. 48297/99, 26 marzo 2002, §§ 50-52; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Lavents c. Lettonia*, n. 58442/00, 28 novembre 2002, § 122; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Y.B. e altri c. Turchia*, nn. 48173/99 e 48319/99, 28 ottobre 2004, §§ 49, 51.

pubblico ad essere informato, alle autorità non è precluso organizzare tali conferenze stampa allo scopo di fornire informazioni e aggiornamenti sulle indagini penali in corso, ma devono farlo con tutta la discrezione e la circospezione necessarie a garantire il rispetto della presunzione di innocenza.<sup>215</sup>

Nella causa *Y.B. c. Turchia*, che riguardava una presentazione particolarmente intrusiva dei ricorrenti, sospettati di essere membri di un'organizzazione criminale ma non ancora accusati individualmente, la Corte ha avuto l'opportunità di esaminare la questione in profondità. Ha constatato che una conferenza stampa in cui le persone interessate sono state presentate alla stampa, che ha avuto la possibilità di scattare loro delle foto, ha violato l'articolo 6(2). La Corte ha ritenuto che, sebbene la pubblicazione delle foto degli indagati non costituisca di per sé una violazione dell'articolo 6(2),<sup>216</sup> le circostanze specifiche del caso hanno portato a una violazione della presunzione di innocenza. In particolare, le foto scattate durante la conferenza stampa hanno finito per essere ampiamente diffuse come parte della copertura giornalistica dell'arresto del ricorrente e, sebbene i nomi delle persone interessate non siano stati menzionati nella comunicazione delle autorità alla stampa, il modo in cui sono stati presentati durante la conferenza li ha resi facilmente identificabili, e gli articoli pubblicati dalla stampa in seguito hanno effettivamente incluso i loro nomi. La Corte ha concluso che, nonostante la polizia non potesse essere ritenuta responsabile delle successive azioni della stampa, in questo caso avrebbe dovuto dimostrare l'efficienza della sua operazione senza pregiudicare la presunzione di innocenza del ricorrente.<sup>217</sup>

## Campagne stampa avverse

In questa sezione affronteremo la nozione di campagna di stampa avversa o virulenta, che si trova ai margini dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 6(2). All'inizio, va notato che la nozione è applicabile alle dichiarazioni trasmesse dai media che sono una riproduzione testuale o una citazione diretta di informazioni ufficiali fornite da rappresentanti dello Stato, e non riguarda le dichiarazioni fatte da persone private o da membri della stampa. Come menzionato, la Corte ritiene che queste ultime non creano un obbligo positivo per lo Stato di fornire una riparazione.

**Una campagna di stampa virulenta può,  
tuttavia, influire negativamente  
sull'equità di un processo influenzando  
l'opinione pubblica e intaccare la presunzione di innocenza**

La Corte ha tenuto a sottolineare che in una società democratica, commenti severi da parte della stampa sono talvolta inevitabili nei casi in cui il pubblico ha un interesse giustificato,

---

<sup>215</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Allenet de Ribemont c. Francia*, n. 15175/89, 7 agosto 1996, § 38; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Karakaş e Yeşilirmak c. Turchia*, n. 43925/985, 28 giugno 2005, § 50; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Peša c. Croazia*, n. 40523/08, 8 aprile 2010, § 149.

<sup>216</sup> Vedi anche: Corte europea dei diritti dell'uomo, *News Verlags GmbH & Co.KGv.Austria*, n. 31457/96, 11 gennaio 2000, §§ 56-59.

<sup>217</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Y.B. e altri contro la Turchia*, n. 48173/99 e 48319/99, 28 ottobre 2004, §§ 46-48.

compresi i commenti sulla moralità della persona coinvolta nel procedimento penale.<sup>218</sup> Una campagna di stampa virulenta può, tuttavia, influire negativamente sull'equità di un processo influenzando l'opinione pubblica e intaccare la presunzione di innocenza di un richiedente. La presunzione di innocenza è di particolare rilevanza per il bilanciamento degli interessi concorrenti in questi casi.<sup>219</sup>

A questo proposito, la Corte ha affermato che la stampa non deve oltrepassare certi limiti, in particolare per quanto riguarda la protezione del diritto alla privacy delle persone accusate.<sup>220</sup> In questo contesto, il fatto che l'imputato abbia confessato il crimine non elimina di per sé la protezione della presunzione d'innocenza.<sup>221</sup> Inoltre, anche se la pubblicazione di fotografie di sospetti non viola di per sé la presunzione d'innocenza,<sup>222</sup> né lo scatto di fotografie da parte della polizia solleva un problema a tale riguardo,<sup>223</sup> le circostanze specifiche in cui i media hanno proceduto alla riproduzione delle immagini, compresi il contesto e il mezzo specifico attraverso il quale sono state trasmesse, ha dato luogo a constatazioni di violazione dell'articolo 6, paragrafo 2.<sup>224</sup>

Va sottolineato che, se c'è una virulenta campagna di stampa che circonda un processo, ciò che è decisivo non sono le apprensioni soggettive dell'indagato circa l'assenza di pregiudizi richiesti ai giudici del processo, per quanto comprensibili, ma se, nelle particolari circostanze del caso, i suoi timori possono essere ritenuti oggettivamente giustificati.<sup>225</sup> Questo vale per le considerazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, così come ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione.

Nella causa *Mytyanin e Leonov c. Russia*, il ricorrente ha sostenuto che il rispetto della presunzione d'innocenza incombe ai funzionari pubblici così come ai giornali e ai giornalisti - specialmente quando essi trasmettono informazioni ufficiali; egli ha anche sostenuto che lo Stato ha un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 6(2) di garantire la protezione di questa presunzione contro le violazioni da parte dei mass media. La Corte ha respinto il ricorso come irricevibile a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e del fatto che è stato sollevato dopo il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 35(1) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.<sup>226</sup> Nella misura in cui implica un obbligo positivo per gli Stati parte in relazione allo svolgimento di dichiarazioni che possono non essere state pregiudizievoli quando espresse da funzionari pubblici, ma che in seguito sono diventate

---

<sup>218</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Viorel Burzo c. Romania*, nn. 75109/01 e 12639/02, 30 giugno 2009, § 160; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Akay c. Turchia*, n. 58539/00, 24 ottobre 2006.

<sup>219</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Axel Springer SF e RTL Television GmbH c. Germania*, n. 51405/12, § 40.

<sup>220</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bédat c. Svizzera*, n. 56925/08, 29 marzo 2016, § 51.

<sup>221</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bédat c. Svizzera*, n. 56925/08, 29 marzo 2016, § 51.

<sup>222</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Y.B. e altri contro la Turchia*, nn. 48173/99 e 48319/99, 28 ottobre 2004, § 47.

<sup>223</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mergen e altri c. Turchia*, nn. 44062/09, 55832/09, 55834/09, 55841/09 e 55844/09, 31 maggio 2016, § 68.

<sup>224</sup> Vedi per esempio: Corte europea dei diritti dell'uomo, *Y.B. e altri c. Turchia*, nn. 48173/99 e 48319/99, 28 ottobre 2004; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Rupa c. Romania (n. 1)*, n. 58478/00, 16 dicembre 2008, § 232.

<sup>225</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Włoch c. Polonia*, n. 27785/95, 19 ottobre 2000; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Daktaras c. Lituania*, n. 42095/98, 10 ottobre 2000; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Priebke c. Italia*, n. 48799/99, 7 marzo 2002; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Butkevičius c. Lituania*, n. 48297/99, 26 marzo 2002; Corte europea dei diritti dell'uomo, *G.C.P. c. Romania*, n. 20899/03, 20 dicembre 2011; § 46; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (n. 1)*, n. 31411/07, 18 gennaio 2011, §§ 37-40.

<sup>226</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Mityanin e Leonov c. Russia*, nn. 11436/06 e 22912/06, 7 maggio 2019, § 103.

parte di una campagna di stampa virulenta, questa questione deve ancora essere considerata nel merito.

## Esempi di violazione e non violazione dell'articolo 6(2)

Segue una lista di esempi della giurisprudenza della Corte in casi che riguardano la presunzione di innocenza e il ruolo dei media.<sup>227</sup>

COURT'S JURISPRUDENCE IN CASES INVOLVING THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AND THE ROLE OF THE MEDIA	
VIOLATION	NON-VIOLATION
<ul style="list-style-type: none"><li>• Minister of Interior and two senior police officers stating in televised press conference that applicant had been "instigator" of murder (Allenet de Ribemont).</li><li>• Speaker of Parliament publicly stating that "bribe-taker" had been apprehended immediately after arrest of applicant, Member of Parliament (Butkevicius).</li><li>• Public statements made by well-known former general who was candidate for elections at material time - binding nature of doctrine of presumption of innocence on quasi-public persons (Kouzmin).</li><li>• Public statements by trial judge assessing quality of defence and prospects of outcome of criminal case (Lavents).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Words "guilt proved" used by prosecutor in response to applicant's contrary allegations, expressed in procedural decision referring to evidence collected during investigation, in order to support prosecutor's personal conviction that case must proceed to trial and not be discontinued (Daktaras).</li><li>• Loss of applicant's victim status, declared guilty by prime minister during press conference, after constitutional court accepted violation of presumption of innocence and brought its judgment to attention of trial court (Arrigo and Vella).</li><li>• Filming of applicant's arrest by journalists from private television station did not breach Article 6 or amount to "virulent media campaign", specifically in absence of any evidence that it had been instigated by authorities (Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia).</li></ul>

### Violazione

- Il ministro dell'interno e due alti funzionari di polizia hanno dichiarato in una conferenza stampa televisiva che il richiedente era stato "istigatore" dell'omicidio (Allenet de Ribemont).

<sup>227</sup> L'elenco degli esempi è basato su Vitkauskas, D. e Dikov, G. (2017), [Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, a handbook for legal practitioners \(2nd edition\)](#), Council of Europe.

- ☐ Il presidente del Parlamento ha dichiarato pubblicamente che il "corruttore" era stato arrestato immediatamente dopo l'arresto del ricorrente, membro del Parlamento (Butkevičius).
- ☐ Dichiarazioni pubbliche fatte da un noto ex generale che era candidato alle elezioni all'epoca dei fatti - natura vincolante della dottrina della presunzione di innocenza su persone quasi pubbliche (Kouzmin).
- ☐ Dichiarazioni pubbliche del giudice che valuta la qualità della difesa e le prospettive di esito del processo penale (Lavents).

#### Non violazione

- ☐ Le parole "colpevolezza provata" usate dal procuratore in risposta alle affermazioni contrarie del ricorrente, espresse nella decisione procedurale che fa riferimento alle prove raccolte durante le indagini, al fine di sostenere la convinzione personale del procuratore che il caso debba procedere al processo e non essere interrotto (Daktaras).
- ☐ Perdita dello status di vittima del ricorrente, dichiarato colpevole dal primo ministro durante la conferenza stampa, dopo che la corte costituzionale ha accettato la violazione della presunzione d'innocenza e ha portato la sua sentenza all'attenzione del tribunale del processo (Arrigo e Vella).
- ☐ Le riprese dell'arresto del ricorrente da parte di giornalisti di una stazione televisiva privata non hanno violato l'articolo 6 né hanno costituito una "virulenta campagna mediatica", in particolare in assenza di qualsiasi prova che fosse stata istigata dalle autorità (Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia).

## CAPITOLO 5: IL RUOLO DEI MEDIA NELL'INVESTIGAZIONE E NEL PERSEGUIMENTO DEI REATI DI TERRORISMO

Mitch Legato  
Analyst  
Center for the Study of Democracy

### Introduzione

C'è stato a lungo un difficile atto di bilanciamento nel deliberare e discutere i contorni della libertà personale e della sicurezza, con i diritti umani e la libertà individuale da una parte e la sicurezza nazionale dall'altra. Questo richiede che i politici, gli stati e i cittadini discutano e determinino a quanta privacy e libertà si è disposti a rinunciare per una maggiore sicurezza, o almeno per un senso di maggiore sicurezza. In particolare, questo è diventato un argomento sempre più pressante all'indomani dell'11 settembre e di altri attacchi terroristici di alto profilo in tutto l'Occidente. Spesso, sia in Nord America che in Europa, i media hanno giocato un ruolo importante nell'assicurare (o nel tentare di assicurare) che lo stato non oltrepassi se stesso quando mette in atto misure di sicurezza e antiterrorismo - attraverso il giornalismo investigativo e fornendo una via per la diffusione delle fughe di notizie. Tuttavia, cosa succede quando invece di far luce sulla tracotanza del governo, il quarto potere esacerba o crea ulteriori problemi?


Per esaminare questa questione, questo capitolo esaminerà i modi in cui i media e il governo hanno identificato erroneamente o addirittura "creato" i terroristi, aggirando le presunzioni di innocenza, come nel caso di Richard Jewell e dell'attentato al Centennial Olympic Park nel 1996. Esaminerà anche quando i media, inavvertitamente o intenzionalmente, creano pressioni che inducono le forze dell'ordine ad arrestare o detenere i sospetti prima che vengano condotte indagini adeguate, come nel caso di Brandon Mayfield negli attentati di Madrid del 2004. Inoltre, l'articolo esaminerà brevemente i modi in cui i social media come Reddit e Twitter hanno creato problemi a questo proposito, come l'errata identificazione di un individuo come parte dell'attentato di Boston del 2013.

### Background

I media hanno giocato a lungo un ruolo importante non solo nell'informare la cittadinanza, ma nel plasmare le narrazioni. Storicamente, hanno giocato un ruolo importante nel battere i tamburi di guerra e, al contrario, nel porre fine alle guerre; hanno anche, giustamente e ingiustamente, creato eroi e cattivi da individui comuni. Nel corso della storia moderna ha assunto molte forme - dai Central Park Five, che furono accusati dello stupro e dell'omicidio di una donna a New York, la loro identità fu impropriamente rilasciata alla stampa e la conseguente campagna mediatica a sfondo razziale contro di loro, meglio esemplificata da un annuncio a tutta pagina pubblicato da Donald Trump nel 1989 che iniziava in tutte

maiuscole con le parole: "Riportare la pena di morte";<sup>228</sup> a una campagna diffamatoria orchestrata dal presidente Grover Cleveland e dai suoi sostenitori contro un giornalista, E.J. Edwards, che ha correttamente riportato e scritto di una procedura medica segreta per rimuovere un tumore sul tetto della bocca del presidente.<sup>229</sup> Va notato che la discussione in questo capitolo non è fatta per ammonire i media o per perpetuare una visione di essi come fornitori di "fake news", ma è invece usata per sottolineare come i media modellano le percezioni e per evidenziare che una volta che la disinformazione entra nel discorso pubblico è difficile da correggere. Nel 2019, trent'anni dopo l'annuncio e quasi due decenni da quando i Central Park Five sono stati scagionati, Trump mantiene ancora la convinzione che siano colpevoli del crimine.<sup>230</sup> Mentre ci sono voluti nove anni dopo la morte di Cleveland e 24 anni dopo la procedura medica perché uno dei medici operanti scrivesse un articolo in cui ammetteva che il giornalista, Edwards, era stato calunniato ingiustamente e aveva riportato correttamente la procedura.<sup>231</sup>

Questo richiede che i media siano responsabili e reattivi nei confronti delle imprecisioni e che siano contrari a resoconti reazionari, per evitare di danneggiare vite innocenti e rovinare la reputazione. Questo è già un compito difficile, che è diventato estremamente difficile con il ritmo al quale le notizie, e le voci, si diffondono in un ciclo di notizie di 24 ore. Questo fenomeno è stato esacerbato con l'avvento di internet e più recentemente dei social media, dove reazioni quasi istantanee e prese di posizione vengono dai politici, dagli esperti e dal pubblico mentre gli eventi si svolgono. Questo ha creato un panorama mediatico in cui le breaking news sono spesso valutate più delle notizie accurate - specialmente nel caso dei siti web "clickbait" e dei social media, che si basano su risposte emotive per raggiungere gli spettatori e attrarre il traffico web.<sup>232</sup>



<sup>228</sup> Burns, S. (2011), *The Central Park Five*, Londra, Hodder & Stoughton.

<sup>229</sup> Algeo M. (2011), *Il presidente è un uomo malato: Wherein the Supposedly Virtuous Grover Cleveland Survives a Secret Surgery at Sea and Vilifies the Courageous Newspaperman Who Dared Expose the Truth*, Chicago, Chicago Review Press.

<sup>230</sup> Ransom, J. (2019), [Trump non si scuserà per aver chiesto la pena di morte per i cinque di Central Park](#), The New York Times, 18 giugno 2019.

<sup>231</sup> Keen, W.W. (1917), *The Surgical Operations on President Cleveland in 1893*, Philadelphia, George W. Jacobs & Co.

<sup>232</sup> Gardiner, B. (2015), [You'll Be Outraged at How Easy It Was to Get You to Click on This Headline](#), Wired, 12 ottobre 2015.

Con le nuove forme di accesso agli smartphone e a internet, sono aumentate le opportunità che le notizie siano riportate senza filtri dai principali organi di informazione, aggirando editori, factcheckers e altri storici guardiani dell'informazione.<sup>233</sup>Questo è in particolare a causa dell'uso libero del termine "media", che può essere applicato a una vasta gamma di attori, dalle grandi reti di notizie come la CNN o la BBC, ai giornalisti cittadini, che possono essere individui con poco più di un telefono cellulare e un selfie-stick, a chiunque abbia un account sui social media e un'opinione.<sup>234</sup>Mentre questo può essere molto vantaggioso, soprattutto se i guardiani sono meno che onesti mediatori di informazioni o legati a una fazione o partito politico, come nel caso di alcuni paesi europei come l'Ungheria o negli Stati Uniti con Fox News, può anche avere conseguenze sulla qualità e l'accuratezza delle notizie riportate. Questo è sempre più evidente sui social media, come illustrato dal caso in cui gli utenti del sito di social media Reddit hanno lavorato febbrilmente per capire chi c'era dietro l'attentato alla maratona di Boston nel 2013 solo per identificare erroneamente un individuo innocente.<sup>235</sup>Inoltre, non solo questi spioni da tastiera *in massa* non sono riusciti a risolvere il caso, ma hanno fatto un doxing e hanno accusato un giovane recentemente deceduto di aver commesso un raccapricciante attacco terroristico.

i governi sono stati più disposti a rinunciare,  
o ad allungare, le norme giudiziarie e la  
presunzione di innocenza, con prigionieri e "siti neri"  
stabiliti all'estero in zone grigie legali  
che permettono alle forze di sicurezza di operare  
con più flessibilità e meno sorveglianza.

Questo era problematico per una serie di ragioni, poiché essere accusati di un crimine che non si è mai commesso può essere un'esperienza traumatica. Tuttavia, quasi nessun crimine o accusa è più grave di quella di terrorismo o di essere un sospetto terrorista, e pochi invocano tanta paura e disgusto sia per il pubblico in generale che per i politici. Alcune delle ragioni di questo sono chiare, poiché per la maggior parte delle persone il terrorismo è ripugnante e anche per molti che sono solidali con la causa terroristica può essere altamente discutibile. Anche all'interno delle organizzazioni terroristiche ci sono aspri dibattiti sul targeting e sull'accettabilità dell'uccisione di civili, anche se di solito sono dovuti a considerazioni strategiche o politiche, piuttosto che a ragioni morali.<sup>236</sup> Di conseguenza, i governi sono stati più disposti a rinunciare, o ad allungare, le norme giudiziarie e la presunzione di innocenza, con prigionieri e "siti neri" stabiliti all'estero in zone grigie legali che permettono alle forze di sicurezza di operare con più flessibilità e meno sorveglianza.<sup>237</sup> Inoltre, dopo l'11 settembre e specialmente in America, il pubblico ha accettato, più o meno,

---

<sup>233</sup> Giridharadas, A. (2011), [The New Gatekeepers of Media](#), The New York Times, 8 aprile 2011.

<sup>234</sup> Atton, C. (2019), Alternative and Citizen Journalism, in: Wahl-Jorgensen, K. e Hanitzsch, T. (eds.), *The Handbook of Journalism Studies*, New York, Routledge.

<sup>235</sup> Abad-Santos, A. (2013), [Reddit's 'Find Boston Bombers' Founder Says 'It Was a Disaster' but 'Incredible'](#), The Atlantic, 22 aprile 2013.

<sup>236</sup> Abrahms, M., Ward, M. e Kennedy, R. (2018), [Explaining Civilian Attacks: Terrorist Networks, Principal-Agent Problems and Target Selection](#), in: *Perspectives on Terrorism*, Volume 12, Issue 1.

<sup>237</sup> Mayer, J. (2017), [The Black Sites](#), The New Yorker, 13 agosto 2007.

il compromesso delle libertà civili per una maggiore sicurezza, o almeno un senso o la promessa di una maggiore sicurezza. Questo ha spaziato da compromessi minori, come i controlli corporali negli aeroporti e i regolamenti per ciò che è permesso sui voli, a misure molto più grandi e segrete, come le rivelazioni venute alla luce durante la fuga di notizie di Snowden, che hanno esposto la misura in cui il governo americano può spiare le vite di cittadini e non cittadini.<sup>238</sup>



Altri compromessi hanno incluso un discutibile aggiramento del diritto umanitario internazionale, come il continuo uso di Guantanamo Bay a Cuba come centro di detenzione sia per condannati che per sospetti terroristi,<sup>239</sup> e l'uso di droni per uccidere individui all'estero, che sono considerati "terroristi".<sup>240</sup> L'uso continuo delle suddette misure nel corso di tre amministrazioni presidenziali, insieme alla mancanza di pressione pubblica per porre fine a tali pratiche, indica almeno una certa accettazione implicita di misure di sicurezza dure e legalmente discutibili per i sospetti terroristi.

Inoltre, dopo l'11 settembre e in seguito agli attacchi in tutta Europa, il terrorismo è diventato uno spettro in Occidente e ha catalizzato l'uso, o la discussione, di misure di sicurezza draconiane e invasive da parte dei governi. Questo è dovuto in parte alla paura dell'"altro", cioè dei musulmani, che sono visti come discordanti rispetto all'egemonico

---

<sup>238</sup> Macaskill, G. e Dance, G. (2013), [NSA Files: Decoded](#), The Guardian, 1 novembre 2013.

<sup>239</sup> Fletcher, L.E. e Stover, E. (2008), [Guantánamo and Its Aftermath](#), Berkeley, Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic.

<sup>240</sup> Meleagrou-Hitchens, A. (2020), *Incitement: Anwar Al-Awlaki's Western Jihad*, Cambridge, Harvard University Press.

Occidente bianco e cristiano. Un'altra componente è che nessun politico vuole lasciarsi aperto al tipo di attacchi politici in stile Willie Horton che perseguirono Michael Dukakis durante le elezioni presidenziali americane del 1988, che accusarono Dukakis, che sosteneva un programma di furlough come governatore del Massachusetts, di essere morbido con il crimine dopo uno stupro e un'aggressione commessi da un detenuto che era stato rilasciato con il programma furlough. Così, sostenendo misure di sicurezza severe, i politici possono prevenire qualsiasi potenziale problema in futuro e apparire duri con il crimine. Questo ha portato ad un clima in cui il pubblico, i politici e le forze dell'ordine sono più disposti a rinunciare alla presunzione di innocenza in nome di una giustizia rapida.

### Richard Jewell



Il caso di Richard Jewell è unico perché è stato prima, e giustamente, salutato come un eroe dai media, solo per essere poi identificato come un potenziale sospetto, che è rapidamente degenerato in una narrazione che ha dipinto Jewell come un cattivo.<sup>241</sup> Assunto come guardia di sicurezza da AT&T durante le Olimpiadi estive del 1996 ad Atlanta, GA, Jewell fu il primo ad avvisare le autorità di uno zaino sospetto in stile militare incustodito nel Centennial

---

<sup>241</sup> Brenner, M. (1997), [American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell](#), Vanity Fair, febbraio 1997.

Olympic Park. <sup>242</sup>Lui e un agente del Georgia Bureau of Investigation evacuarono 75-100 persone dal parco prima che la bomba esplodesse, uccidendo una persona immediatamente e un'altra che morì di infarto poco dopo. È <sup>243</sup>stato immediatamente considerato un atto di terrorismo interno dalle forze dell'ordine in base al tipo di attacco e al fatto che 30 minuti prima della detonazione una telefonata aveva avvertito dell'imminente attentato.

Immediatamente dopo l'attentato, il ruolo che Jewell ha effettivamente svolto ha ricevuto poca attenzione dai media o dalle forze dell'ordine. Tuttavia, nei tre giorni successivi all'attacco, l'attenzione si è rapidamente spostata su di lui. Prima per le sue azioni nell'identificazione dell'attentato e poi come sospettato.<sup>244</sup> Mentre appariva nei programmi televisivi e rilasciava interviste sui giornali, la stampa acclamava Jewell come un eroe per le sue azioni, ma questo cambiò quando i media iniziarono a riferire che l'FBI sospettava che avesse piazzato lui stesso la bomba, nel tentativo di fabbricare un momento eroico. Questo era già successo in precedenza a Los Angeles, quando un agente di polizia aveva piazzato una bomba finta su un autobus che aveva rimosso, sostenuto di aver disinnescato ed era stato lodato come un eroe prima di essere smascherato come un impostore a seguito di incongruenze nella sua storia.<sup>245</sup> *Atlanta Journal-Constitution*, un importante giornale di Atlanta, ha pubblicato una storia di prima pagina che, senza attribuzione o fonti, aveva il titolo "L'FBI sospetta che una guardia 'eroica' possa aver piazzato una bomba" e che corrispondeva "al profilo dell'attentatore solitario".<sup>246</sup> Questo nonostante il fatto che non esisteva un "profilo dell'attentatore solitario", anche se veniva riportato come un fatto e presentato al pubblico di lettori in un modo che lo faceva sembrare parte della nomenclatura popolare, simile al profilo di un serial killer.

“Una-doofus”

"grasso, fallito ex vice sceriffo".

"abbastanza per arrestarlo ora, probabilmente  
abbastanza per perseguirlo, ma si vuole sempre  
avere abbastanza per condannarlo"

Una volta che questa narrazione dell'"eroe bombarolo" ha preso forma, la casa in cui viveva con sua madre è stata invasa da giornalisti e fotografi che l'hanno sorvegliata 24 ore su 24 per i tre mesi successivi. Mentre questo accadeva, tutta la sua vita è stata esaminata, dai suoi difetti come poliziotto troppo zelante alla sua vita familiare e alla sua situazione di vita. Fu ridicolizzato perché aveva trent'anni e viveva con sua madre, il conduttore televisivo Jay

---

<sup>242</sup> Sack, K. (1996), [Bomb at the Olympics: The Overview; Olympics Park Blast Kills One, Hurts 111; Atlanta Games Go On](#), The New York Times, 28 luglio 1996.

<sup>243</sup> Coleman, N. (2019), [Come si è svolta l'indagine su Richard Jewell](#), The New York Times, 13 dicembre 2019.

<sup>244</sup> Brenner, M. (1997), [American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell](#), Vanity Fair, febbraio 1997.

<sup>245</sup> [The New York Times \(1984\), Policeman, Hailed For Disarming A Bomb, Is Accused Of Planting It](#), The New York Times, 15 agosto 1984.

<sup>246</sup> Freeman, S. (1996), [Presumed Guilty](#), Atlanta, 1 dicembre 1996.

Leno si riferiva beffardamente a Jewell come "Una-doofus", <sup>247</sup>e *il New York Post* lo definì un "grasso, fallito ex vice sceriffo". Il <sup>248</sup>conduttore Tom Brokaw ha dichiarato nel notiziario notturno nazionale che probabilmente c'era "abbastanza per arrestarlo ora, probabilmente abbastanza per perseguirlo, ma si vuole sempre avere abbastanza per condannarlo". <sup>249</sup>

Questo rapporto diffuso e assertivo portò il pubblico a concludere che Jewell era chiaramente colpevole dell'attentato ed era semplicemente una questione di superare gli ostacoli legali prima che fosse arrestato e formalmente accusato del crimine. Queste affermazioni dei media erano basate su poche prove e su fonti anonime all'interno dell'FBI, che non aveva alcuna prova che lo legasse al crimine al di là della teoria dell'eroe bombarolo e della sua presenza sulla scena. Anche la teoria era basata su prove inconsistenti, tra cui un interrogatorio fuorviante dell'FBI con Jewell, che l'FBI ha poi ammesso essere stato "un grave errore di giudizio", <sup>250</sup>e i suoi precedenti e ripetuti fallimenti nelle forze dell'ordine. L'attenzione su Jewell era anche in diretta contraddizione con i fatti e la cronologia del caso. Con la minaccia della bomba proveniente da una cabina telefonica ad almeno 5 minuti di distanza dal luogo in cui la bomba è stata collocata, il tutto mentre Jewell era in piedi accanto all'ufficiale del Georgia Bureau of Investigation. <sup>251</sup>

Tuttavia, Jewell sopportò un processo pubblico da parte dei media e solo dopo tre mesi gli fu detto che non era più considerato un sospetto nel caso dall'FBI. In questo modo, i media crearono un cattivo basato su una debole pista che l'FBI stava seguendo e lo presentarono al pubblico come se Jewell fosse stato colto in flagrante. Tuttavia, i media non sono stati gli unici arbitri di questa narrazione, il governo ha chiaramente giocato un ruolo, prima facendo trapelare la pista all'*Atlanta Journal-Constitution* e poi intensificando la sua indagine pubblica su Jewell come sospettato, che includeva una carovana di veicoli dell'FBI che lo seguiva ogni volta che lasciava la sua casa.<sup>252</sup> Inoltre, dato che le forze dell'ordine erano così concentrate su Jewell come sospettato, non hanno fatto alcuno sforzo per smorzare le fiamme della speculazione nei media intorno al suo coinvolgimento e hanno permesso che continuasse per mesi senza impedimenti.

---

<sup>247</sup> Freeman, S. (1996), [Presumed Guilty](#), Atlanta, 1 dicembre 1996.

<sup>248</sup> Brenner, M. (1997), [American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell](#), Vanity Fair, febbraio 1997.

<sup>249</sup> Freeman, S. (1996), [Presumed Guilty](#), Atlanta, 1 dicembre 1996.

<sup>250</sup> Coleman, N. (2019), [Come si è svolta l'indagine su Richard Jewell](#), *The New York Times*, 13 dicembre 2019.

<sup>251</sup> Freeman, S. (1996), [Presumed Guilty](#), Atlanta, 1 dicembre 1996.

<sup>252</sup> Brenner, M. (1997), [American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell](#), Vanity Fair, febbraio 1997.



Mentre prima dell'attentato viveva una vita ordinaria, dopo l'attentato ha vissuto una vita di notorietà, alla quale non ha potuto e non è sfuggito per anni.<sup>253</sup> A causa della gravità del crimine e della quantità di copertura focalizzata su Jewell come attentatore, il suo nome fu per sempre legato all'attentato al Centennial Olympic Park. Anche dopo le scuse pubbliche da parte di funzionari governativi, tra cui il procuratore generale Janet Reno, e dopo che le forze dell'ordine hanno identificato il colpevole nel 1998 e l'arresto del 2003 e la successiva condanna del vero attentatore, Eric Rudolph, per l'attentato al Centennial Olympic Park e altri tre attentati che hanno preso di mira due cliniche per aborti e un bar per lesbiche,<sup>254</sup> rimane un dubbio persistente in alcuni che Jewell non sia innocente ma semplicemente "potrebbe essere innocente".<sup>255</sup>

---

<sup>253</sup> Sack, K. (1997), [A Man Cleared, but Not His Name](#), *The New York Times*, 26 luglio 1997.

<sup>254</sup> Belew, K. (2018), *Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America*, Cambridge, Harvard University Press.

<sup>255</sup> Brenner, M. (1997), [American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell](#), *Vanity Fair*, febbraio 1997.

Brandon Mayfield



I media hanno giocato un ruolo piccolo, ma significativo, nel caso di Brandon Mayfield, che si pensava avesse aiutato o favorito gli autori dell'attentato ai treni di Madrid del 2004. Questa volta i media non hanno creato una narrazione intorno a Mayfield, ma sono stati invece il catalizzatore accidentale della sua affrettata detenzione basata su prove discutibili. Sono state le forze dell'ordine che pensavano di aver trovato il colpevole e piuttosto che rivalutare le loro ipotesi alla luce delle prove, o della loro mancanza, hanno caricato in avanti e, in questo modo, Mayfield è stato un uomo innocente ritenuto colpevole sulla base di una serie di fattori, tra cui la sua fede e la partecipazione alla comunità musulmana locale.

L'11 marzo 2004, un gruppo di radicali islamici che lavorava in modo indipendente, ma ispirato da al-Qaeda, fece esplodere dieci bombe in zaini e piccole borse su quattro treni a Madrid, uccidendo più di 190 persone.<sup>256</sup> Questi attacchi hanno costituito l'attacco terroristico più letale in Spagna e il più letale in Europa dall'attentato di Lockerbie nel 1988, e hanno dato il via a una massiccia caccia all'uomo per i responsabili. Inizialmente si pensava che dietro gli attacchi ci fosse l'ETA, il gruppo separatista basco, prima che l'attenzione si spostasse sull'estremismo islamico in seguito alla scoperta di un furgone rubato dalle forze dell'ordine il giorno degli attacchi, che conteneva detonatori e un nastro con versi del Corano.<sup>257</sup> Questa connessione con l'estremismo islamico è stata sostenuta da una lettera e più tardi da una dichiarazione di affiliati di al-Qaeda, che hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco. Tuttavia, molti nelle forze dell'ordine hanno visto questo con scetticismo, poiché è stato a lungo di moda per i gruppi terroristici rivendicare la responsabilità di attacchi in cui

<sup>256</sup> Hoffman, B. (2006), *Inside Terrorism*, New York, Columbia University Press.

<sup>257</sup> Sciolino, E. (2004), [Spain Struggles to Absorb Worst Terrorist Attack in Its History](#), The New York Times, 11 marzo 2004.

non erano coinvolti o di cui non erano a conoscenza, al fine di ottenere la copertura della stampa, aumentare il sostegno e apparire più potenti o capaci.<sup>258</sup>

Entro la fine di marzo, è diventato chiaro alle forze dell'ordine che dietro gli attentati c'erano degli estremisti islamici. Più di una dozzina di sospetti, con alcuni che si pensava fossero collegati ad al-Qaeda o all'affiliato di al-Qaeda, il Gruppo marocchino di combattimento islamico, sono stati arrestati nelle settimane successive agli attacchi.<sup>259</sup> Questo include cinque individui arrestati due giorni dopo gli attentati, che sono stati collegati agli attentati attraverso carte telefoniche prepagate trovate negli zaini usati negli attacchi. Inoltre, aumentando i timori e le tensioni, il 2 aprile un'altra bomba simile a quella usata negli attacchi di Madrid è stata trovata sui binari di un treno ad alta velocità tra Madrid e Siviglia.<sup>260</sup> E il giorno seguente, sette sospetti terroristi hanno fatto esplodere degli esplosivi uccidendo se stessi e un poliziotto mentre la polizia spagnola tentava di arrestarli in relazione agli attentati sui treni di Madrid.<sup>261</sup>

Lo stesso giorno dell'attacco, la polizia nazionale spagnola ha inviato due impronte digitali trovate nel furgone rubato all'Interpol, che a sua volta ha inviato le immagini delle impronte all'FBI per accelerare il processo di identificazione.<sup>262</sup> Dopo aver ottenuto una scansione ad alta risoluzione delle impronte digitali, l'FBI ha iniziato a restringere le possibili corrispondenze di impronte digitali, affinando su una trovata nel database criminale, che hanno determinato essere una corrispondenza con una delle impronte prese a Madrid. Questa conclusione è stata verificata da una revisione paritaria delle impronte, anche se alcuni hanno notato che c'erano sia somiglianze che differenze notevoli tra le impronte. Tuttavia, gli esaminatori hanno attribuito alcune di queste differenze all'essere un tocco separato fatto da un altro individuo o da una parte diversa del dito.<sup>263</sup>

---

<sup>258</sup> Hoffman, A.M. (2010), [Voce e silenzio: Perché i gruppi si prendono il merito di atti di terrore](#), in: Journal of Peace Research, Volume 47, Issue 5; Chou, S. (2017), [Non ci sono prove che collegano l'attacco di Las Vegas all'ISIS. Allora perché il gruppo ha rivendicato la responsabilità?](#), The World, 3 ottobre 2017.

<sup>259</sup> Reinares, F. (2012), [The Evidence of Al-Qa'ida's Role in the 2004 Madrid Attack](#), in CTC Sentinel, Volume 5, Issue 3.

<sup>260</sup> Fuchs, D (2004), [Bomb Is Found on Spanish Rail Line](#), The New York Times, 2 aprile 2004.

<sup>261</sup> Reinares, F. (2012), [The Evidence of Al-Qa'ida's Role in the 2004 Madrid Attack](#), in CTC Sentinel, Volume 5, Issue 3.

<sup>262</sup> U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), [A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield](#), Washington DC, U.S. Department of Justice.

<sup>263</sup> U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), [A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield](#), Washington DC, U.S. Department of Justice.



Sulla base di queste scoperte, l'FBI iniziò a sorvegliare 24 ore su 24 il cittadino americano Brandon Mayfield, un avvocato che si occupa di immigrazione e questioni domestiche, che viveva a Portland, OR, otto giorni dopo gli attacchi di Madrid. Fu durante questo periodo che l'FBI iniziò a saperne di più su Mayfield, compreso il suo servizio militare dal 1985 al 1994, che sua moglie era una cittadina naturalizzata statunitense nata in Egitto, che si era convertita all'Islam, e che Mayfield aveva rappresentato Jeffrey Battle, che era in prigione per aver cospirato per aiutare i Talebani, in una causa di custodia dei figli.<sup>264</sup> Inoltre, hanno appreso che non c'erano prove che suggerissero che Mayfield avesse viaggiato all'estero di recente.

Tuttavia, temendo ulteriori attacchi e credendo che Mayfield fosse un "agente" di un'organizzazione terroristica, il Dipartimento di Giustizia andò alla Corte di Sorveglianza per l'Intelligence Straniera (FISA) con una richiesta FISA chiedendo di condurre una sorveglianza segreta su Mayfield e perquisizioni fisiche della sua casa e del suo ufficio per cercare prove perinate.<sup>265</sup> Fu durante questo periodo che l'FBI era preoccupata che l'identità di Mayfield potesse trapelare, dato che le informazioni sul caso si diffondevano attraverso le agenzie governative e venivano condivise con l'Interpol. Il timore era che se la sua identità fosse trapelata e lui facesse parte di una "seconda ondata di attacchi terroristici pianificati per gli Stati Uniti", ciò lo avrebbe indotto a fuggire o a nascondersi.<sup>266</sup> Questo timore spinse l'FBI ad affrettare le sue indagini su Mayfield e ad utilizzare perquisizioni segrete nell'ufficio e nella casa di Mayfield. All'inizio di aprile, l'FBI condivise le informazioni, compresa l'analisi delle impronte digitali, con la polizia nazionale spagnola che riferì all'FBI dicendo che non c'era alcuna corrispondenza tra l'impronta di Madrid e quella di Mayfield.<sup>267</sup>

<sup>264</sup> Kershaw, S. e Lichtblau, E. (2004), [Bomb Case Against Lawyer Is Rejected](#), The New York Times, 25 maggio 2004.

<sup>265</sup> U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), [A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield](#), Washington DC, U.S. Department of Justice.

<sup>266</sup> U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), [A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield](#), Washington DC, U.S. Department of Justice.

<sup>267</sup> Kershaw, S., Lichtblau, E., Fuchs, D. e Bergman, L. (2004), [Spain and U.S. at Odds on Mistaken Terror Arrest](#), The New York Times, 5 giugno 2004.

Mentre la sorveglianza su Mayfield continuava, cominciò a notare che le cose non andavano bene, che le tende erano state spostate e che c'era un'impronta nel soggiorno più grande di chiunque altro nella loro casa.<sup>268</sup> Di conseguenza, Mayfield cominciò a rendere ovvio che sapeva di essere osservato e seguito, guidava nei parcheggi per sedersi prima di andarsene e girava nei cul-de-sac prima di allontanarsi velocemente. In tutto questo tempo le indagini hanno trovato poche prove del suo coinvolgimento nell'attentato direttamente a Madrid, dato che non aveva nemmeno un passaporto valido. Si pensava che avesse toccato la borsa prima che fosse trasportata a Madrid o che, a causa della mancanza di prove, fosse un "partecipante inconsapevole".<sup>269</sup>

Senza prove concrete, non c'era motivo di arrestare Mayfield, così l'FBI pianificò di continuare la sorveglianza. Questo cambiò però il 4 maggio, quando un giornalista chiamò il Legato di Madrid chiedendo informazioni su un americano le cui impronte erano collegate agli attentati di Madrid. Temendo che una fuga di notizie da parte dei media avrebbe fatto fuggire Mayfield, l'FBI iniziò a capire come gestire la situazione, a causa della gravità dei crimini a cui si presumeva fosse collegato e del comportamento che indicava che sapeva di essere sotto sorveglianza, si temeva che fosse un alto rischio di fuga. Inoltre, con la mancanza di prove, non c'era la possibilità di accusare Mayfield di un crimine. Così, l'FBI cercò di convincerlo a cooperare ad un'intervista e se non avesse avuto un mandato di testimone materiale, che avrebbe permesso alle forze dell'ordine di prenderlo in custodia sulla base del fatto che Mayfield aveva informazioni pertinenti al caso dell'attentato di Madrid. Avvicinato dagli agenti dell'FBI, che si identificarono, Mayfield rifiutò di parlare con loro e così fu preso in custodia il 6 maggio e passò le due settimane successive al Multnomah County Detention Center di Portland prima di essere rilasciato dopo che un giudice archiviò il caso.

Mentre il piano originale dell'FBI era stato quello di osservarlo fino a giugno e poi avvicinarlo in quel momento, la preoccupazione di una fuga di notizie da parte dei media ha portato le forze dell'ordine a trattenerlo quasi un mese prima del previsto. Questo non ha permesso agli investigatori di valutare realmente la situazione nel tempo e invece li ha messi in una situazione in cui devono o trattenerlo rapidamente un individuo o rischiare di perderne le tracce e avere un effettivo membro di un complotto terroristico in fuga. Tuttavia, il giornalista che chiedeva di Mayfield non è stato malizioso o ha oltrepassato i limiti, stava cercando di confermare le informazioni che aveva ricevuto da una fonte, che non è mai stata identificata. Come intermediario di informazioni, i media dovrebbero indagare su tali piste, tuttavia, in questo caso, l'interazione tra i media e le forze dell'ordine ha creato una pressione per le forze dell'ordine ad agire rapidamente prima di ulteriori fughe di notizie o rapporti. Questo a sua volta ha portato le forze dell'ordine a trattenerlo Mayfield senza alcuna prova, al di là di una corrispondenza di impronte digitali la cui validità era in dubbio, che ha portato alla sua detenzione e all'accusa di essere parte di un orribile attacco terroristico.<sup>270</sup>

---

<sup>268</sup> Kershaw, S. e Lichtblau, E. (2004), [Bomb Case Against Lawyer Is Rejected](#), The New York Times, 25 maggio 2004.

<sup>269</sup> U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), [A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield](#), Washington DC, U.S. Department of Justice.

<sup>270</sup> Spinney, S. (2006), [La scienza in tribunale: La stampa fine](#), Nature, 17 marzo 2010.

Per il caso Mayfield, una delle più grandi domande è: il caso si sarebbe svolto così se non fosse stato musulmano? L'Ufficio dell'Ispettore Generale, che ha condotto una revisione della gestione dell'FBI nell'indagine, ha scoperto che la sua religione non ha giocato alcun ruolo nella corrispondenza iniziale delle impronte digitali, poiché gli esaminatori non sapevano nulla sull'impronta di chi stavano abbinando. Tuttavia, una volta che è stato identificato e il suo background è stato esaminato, sembrava confermare che l'impronta corrispondeva a Mayfield all'interno delle forze dell'ordine statunitensi, anche quando la polizia spagnola ha espresso il suo disaccordo.<sup>271</sup>In questo modo, il bias di conferma degli investigatori ha probabilmente giocato un ruolo - era un uomo musulmano che aveva difeso un simpatizzante estremista condannato e aveva precedentemente avuto contatti con sospetti terroristi attraverso il culto nella stessa moschea, quindi potrebbe sembrare una coincidenza troppo grande per gli investigatori che la sua impronta digitale dovrebbe finire su una borsa usata in un attacco terroristico.<sup>272</sup>



La revisione dell'Office of the Inspector General ammette quanto segue: se l'impronta digitale corrispondesse a qualcuno senza questo background, avrebbe probabilmente ricevuto più controllo e scetticismo.<sup>273</sup>

---

<sup>271</sup> Reese, E.J. (2012), [Techniques for Mitigating Cognitive Biases in Fingerprint Identification](#), in: UCLA Law Review, Volume 59.

<sup>272</sup> Smalarz, L., Madon, S., Yang, Y., Guyll, M. e Buck, S. (2016), [La corrispondenza perfetta: Gli stereotipi criminali influenzano l'analisi delle prove forensi?](#), in: Law and Human Behavior, Volume 40, Issue 4.

<sup>273</sup> U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), [A Review of the FBI's Handling of the Brandon Mayfield](#), Washington DC, U.S. Department of Justice.

## L'attentato di Boston



Mentre la presunta colpevolezza di Richard Jewell derivava dalle forze dell'ordine che indagavano sul suo potenziale coinvolgimento nell'attentato al Centennial Olympic Park, alimentato dalla copertura mediatica che lo dipingeva come colpevole, e Brandon Mayfield è stato ritenuto colpevole di complicità negli attentati di Madrid dalle forze dell'ordine nonostante la mancanza di prove, il caso dell'attentato di Boston non riguarda le forze dell'ordine o i media tradizionali, ma il processo tramite i social media, che è stato utilizzato durante la caccia all'uomo per i colpevoli nel tentativo di raccogliere informazioni per identificare gli attentatori. Invece, ha identificato erroneamente un giovane studente universitario, che era scomparso, come partecipante agli attacchi, dossandolo e facendo sì che la sua famiglia fosse molestata e accusata di aver cresciuto un terrorista.

Usando due bombe a pressione fatte in casa in zaini, i fratelli Tsarnaev, Dzhokhar e Tamerlan, hanno ucciso tre persone e ferito centinaia alla maratona di Boston il 15 aprile 2013. All'indomani dell'attacco, gli autori erano sconosciuti, anche se è diventato chiaro alle forze dell'ordine che si trattava di un attacco terroristico probabilmente condotto da un attore solitario o da un piccolo gruppo, poiché nessuna organizzazione aveva rivendicato la responsabilità.<sup>274</sup> Senza sospetti o piste solide, le forze dell'ordine hanno chiesto al pubblico di inviare qualsiasi foto o video ripreso nel luogo dell'attentato e hanno supplicato chiunque avesse informazioni di farsi avanti. Come risultato, i siti di social media, e specialmente

---

<sup>274</sup> Seelye, K.S., Schmitt, E. e Shane, S. (2013), [Boston Bombs Were Loaded to Maim](#), The New York Times, 16 aprile 2013.

Reddit, hanno iniziato a cercare tra le foto e i video della maratona cercando di identificare zaini simili nella zona.<sup>275</sup>

Quando gli investigatori di internet hanno iniziato a esaminare le immagini in r/FindBostonBombers, un subreddit o comunità dedicata agli utenti per discutere dell'attentato, il crowd-sourcing ha fornito alcune informazioni che potrebbero essere utili alle forze dell'ordine, come una chiara foto di un uomo con un cappello bianco che è stato indicato dall'FBI come Sospetto 2 (Dzhokhar). Tuttavia, una volta che questa foto è circolata online, c'è stato uno sforzo per dare un nome al volto con thread su Reddit che sostenevano di aver capito l'identità del Sospetto 2.<sup>276</sup> più infame è stato un thread che poneva la domanda "se uno studente scomparso della Brown University fosse il Sospetto 2". Incluso in questo thread c'era il nome del sospetto che ha dimostrato di iniziare un fuoco selvaggio di speculazioni, con la famiglia dello studente scomparso che è stata inondata di molestie online, odio e minacce.<sup>277</sup> Questa speculazione non è rimasta contenuta all'interno di Reddit, ma si è rapidamente diffusa in altri social network come Twitter e Facebook, che a sua volta ha fatto sì che i media tradizionali iniziassero a indagare su questa connessione.

Naturalmente, lo studente non era coinvolto nell'attentato, era scomparso da oltre un mese e si era ucciso in quel periodo, con il suo corpo recuperato 8 giorni dopo l'attentato alla Maratona. Tuttavia, è stato sufficiente che lui sembrasse il Sospetto 2 perché Reddit affermasse con autostima di aver risolto il caso. Questa forma di giustizia di massa online non è una cosa nuova e può essere usata per attuare un cambiamento positivo.<sup>278</sup> Tuttavia, nel caso dell'attentato di Boston è stata non solo tossica ma anche controproducente, inducendo le forze dell'ordine a rilasciare le foto dei fratelli Tsarnaev al fine di sedare la caccia all'uomo sui social media e la disinformazione che veniva propagata online.<sup>279</sup> Questo evidenzia uno dei ben noti problemi dei social media, quanto facilmente la disinformazione può diffondersi e propagarsi e che con abbastanza retweet e like chiunque può essere colpevole di qualsiasi cosa.

## Conclusioni

Così spesso i terroristi vengono arrestati subito dopo l'attacco o nel bel mezzo dell'attacco, da Anders Breivik a Brenton Tarrant è chiaro che sono colpevoli dei loro crimini e la presunzione di innocenza è una conclusione scontata per il pubblico ed è poco più di una formalità legale fino a quando non possono essere accusati dei loro crimini. Come tale, c'è spesso un legame inconscio o una supposizione da parte del pubblico che coloro che vengono arrestati o collegati al terrorismo sono colpevoli. Con le richieste di una giustizia rapida e spesso avventata che arrivano quasi immediatamente, richiede risposte e reazioni deliberate e misurate da parte delle forze dell'ordine e dei media. E mentre i media non sono intrinsecamente legati alla presunzione di innocenza, al di là delle preoccupazioni per

---

<sup>275</sup> Abad-Santos, A. (2013), [Reddit e 4Chan sono sul caso dell'attentatore di Boston](#), The Atlantic, 17 aprile 2013.

<sup>276</sup> Nhan, J., Huey, L. e Broll, R. (2017), [Digilantism: An Analysis of Crowdsourcing and the Boston Marathon Bombings](#), in: The British Journal of Criminology, Volume 57, Issue 2.

<sup>277</sup> Greenfield, R. (2017), [How Reddit Fueled the Scanner-Happy Media to Out Innocent Boston 'Suspects'](#), The Atlantic, 19 aprile 2013.

<sup>278</sup> Myles, D., Benoit-Barné, C. and Millerand, F. (2020), ['Not your personal army!' Investigating the organizing property of retributive vigilantism in a Reddit collective of websleuths](#), in: Information, Communications & Society, Volume 23, Issue 3.

<sup>279</sup> Simpson, C. (2013), [F.B.I. Released the Tsarnaevs' Photos Because of Reddit and the Post](#), The Atlantic, 21 April 2013.

le cause di diffamazione, dovrebbero essere consapevoli del loro ruolo nel plasmare le narrazioni e cambiare le percezioni.

Anche se i tre casi qui riportati sono anomali, sono un'importante promemoria per considerare il ruolo e il potere che hanno i media, le forze dell'ordine e i social media. Per Jewell i media hanno creato un cattivo senza alcuna prova e hanno venduto al pubblico una storia come verità basata sulla speculazione. Mentre Mayfield è stato ritenuto colpevole dal governo sulla base di un'impronta digitale, nonostante le prove suggerissero che non era coinvolto. Nel caso degli attentati di Boston i social media hanno agito come una folla, molestando e demonizzando un individuo innocente sulla base della convinzione che somigliasse a uno dei sospetti nella foto.

## CAPITOLO 6: LIBERTÀ DI PAROLA E COPERTURA MEDIATICA DEI CASI DI GLORIFICAZIONE DEL TERRORISMO

Jesús C. Aguerri

Ricercatore

Crímina Research Centre for the Study and Prevention of Crime  
Miguel Hernandez University of Elche

### Introduzione

Nell'ultimo decennio, la comunicazione umana è stata definita dall'emergere delle reti sociali e di internet.<sup>280</sup> Questo nuovo ecosistema di comunicazione ha creato la possibilità di condividere informazioni quasi in tutto il mondo, ma ha anche reso più facile la diffusione di qualsiasi tipo di discorso.<sup>281</sup> Una delle prime questioni problematiche sollevate da questo nuovo contesto di comunicazione è stata la diffusione di discorsi radicali e di odio. Di fronte a questo, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno sviluppato e applicato leggi e atti mirati specificamente a prevenire la diffusione di certi discorsi attraverso internet.<sup>282</sup> Questi sforzi hanno anche portato a un cambiamento nella politica antiterrorismo, che ha iniziato a concentrarsi sulla prevenzione della radicalizzazione,<sup>283</sup> intervenendo prima che il soggetto si unisca o si assimili a un gruppo terroristico. Così, il diritto penale ha avanzato il momento del suo intervento e ha cominciato a essere usato per punire gli individui che condividono o consumano certi discorsi attraverso internet. Questo cambiamento è stato notevolmente controverso e ha portato diversi attori a mettere in discussione l'adeguatezza di questa politica penale al rispetto dei diritti fondamentali come la libertà di espressione o di opinione

Nel caso spagnolo, il reato che è stato utilizzato più frequentemente per impedire la diffusione di certi discorsi è stata la glorificazione del terrorismo. Anche se questo reato è stato introdotto nel diritto penale spagnolo nel 2000, nel contesto della lotta contro l'ETA, la sua applicazione è stata molto limitata fino al 2011. Tuttavia, in un ecosistema comunicativo definito dalle reti sociali e nel mezzo del passaggio dalla politica anti-terrorismo alla prevenzione della radicalizzazione, i tribunali spagnoli hanno iniziato ad applicarlo più frequentemente di qualsiasi altro reato legato al terrorismo. Alcuni autori hanno considerato che il suo uso non è legato alla protezione di diritti o interessi giuridici né con l'evitamento di danni, ma allo sviluppo di un diritto penale simbolico. Da questa prospettiva, questo reato ha come unico scopo quello di censurare l'espressione pubblica di certe idee. Gli<sup>284</sup> attuali

---

<sup>280</sup> Zhang, X., and Ghorbani, A.A. (2020), [An overview of online fake news: Characterization, detection, and discussion](#), in: Information Processing & Management, Volume 57, Issue 2.

<sup>281</sup> Tandoc, E.C., Lim, Z.W. e Ling, R. (2017), [Defining "Fake News": Una tipologia di definizioni erudite](#), in: Digital Journalism, Volume 6, Issue 2.

<sup>282</sup> Miró-Llinares, F. (2017), [Cometer Delitos en 140 caracteres: El Derecho penal ante el odio y la radicalización en internet](#), Madrid, Marcial Pons.

<sup>283</sup> King, M. e Taylor, D.M. (2011), [The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models and Social Psychological Evidence](#), in: Terrorismo e violenza politica, Volume 23, Issue 4.

<sup>284</sup> Cancio-Meliá, M. e Díaz-López, A. (2019), Hate speech e/o terrorist speech? Música, guiñoles y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters.

dibattiti su quali debbano essere i limiti della libertà di espressione e se certi discorsi debbano essere puniti rendono particolarmente rilevante l'osservazione della copertura mediatica dell'applicazione di queste norme. Il modo in cui i media coprono questo tipo di casi può determinare la concezione del cittadino sui limiti della libertà di espressione.

Di conseguenza, dopo aver descritto le diverse giurisprudenze e interpretazioni dottrinali del reato di glorificazione del terrorismo in Spagna, in questo capitolo presenteremo i risultati di un'esplorazione del riflesso che questo reato ha avuto nei media dal 2011. Per svolgere questo compito, è stato costruito un database con 1.403 pezzi giornalistici di due dei principali quotidiani spagnoli, ABC e El País, in cui viene menzionato il termine "glorificazione del terrorismo". Il database è stato esplorato attraverso la costruzione di reti di correlazione tra le parole, questa tecnica di analisi del discorso ci ha permesso di vedere quali sono stati i casi più mediatici e di vedere i diversi argomenti delle notizie. Così, abbiamo potuto osservare come nei media questo crimine ha cessato di essere associato esclusivamente al contesto politico basco, per essere fortemente associato alla punizione di certi discorsi e contenuti nelle reti sociali e nelle opere artistiche.

### Il controverso crimine di apologia del terrorismo

Nel periodo 2011-2017, sono state pronunciate 33 condanne per qualsiasi reato legato al terrorismo islamista; nove di esse corrispondono al reato di glorificazione del terrorismo, il che rende questo reato il più applicato nel campo del terrorismo jihadista.<sup>285</sup> Tuttavia, queste nove sentenze sono solo una piccola parte delle sentenze pronunciate in Spagna per la glorificazione di altri gruppi terroristici, come il GRAPO e l'ETA. Nello stesso periodo, la glorificazione di questi gruppi terroristici ha portato a 56 condanne,<sup>286</sup> un fatto rilevante considerando che il GRAPO è scomparso nel 2007<sup>287</sup> e che l'ETA ha annunciato la cessazione della violenza nel 2011.<sup>288</sup>

---

<sup>285</sup> Aguerri, J.C. (2019), [The construction of the radical as enemy in the Spanish criminal law: the definition of felonies and their application to managed the Islamic radicalization, and its implications for the rule of law](#), in: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Issue 21.

<sup>286</sup> I dati sulle sentenze e sulle condanne sono disponibili nel dataset della magistratura, CONCEDOJ. Di conseguenza, questi dati sono pubblici, ma una loro visualizzazione può essere trovata in: Precedo, J. , Sánchez, R. e Pinheiro, M. (2018), [Las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se multiplican por cuatro desde que ETA dejó de matar](#), Eldiario.es, 24 aprile 2018.

<sup>287</sup> Información (2007), [Interior da por desaparecido al GRAPO tras las detenciones de Barcelona](#), Información, 8 giugno 2007.

<sup>288</sup> Cancio Meliá, M. (2016), Concepto jurídico-penal de terrorismo y cese definitivo de la violencia, in: Cuerda Riezu, A.R. (2016), El derecho penal ante el fin de ETA, Madrid, Tecnos.



Il reato di glorificazione del terrorismo è stato creato dalla Legge Organica 7/2000, del 22 dicembre, di riforma del diritto penale. La sua prima sezione, che definisce i comportamenti puniti, non è stata successivamente modificata. Tuttavia, la legge 2/2015, del 30 marzo, ha aumentato le pene da uno a due anni di reclusione a "una condanna da uno a tre anni di reclusione e una multa da dodici a diciotto mesi".<sup>289</sup> Come ha affermato la Corte Suprema nella STS 224/2010, del 3 marzo, "nello stesso articolo coesistono due reati differenziati". Il primo reato dichiara punibile l'esaltazione o la giustificazione del terrorismo. Il secondo comprende il reato di umiliazione o discredito delle vittime del terrorismo. Concentrandosi sulla prima figura - perché è quella che corrisponde strettamente all'esaltazione del terrorismo - dobbiamo osservare che nella sua Sentenza 4539/2016, del 22 novembre, il Tribunale Penale Nazionale<sup>290</sup> segnala che questo reato ha tre elementi: "1°. L'esistenza di alcune azioni o parole con le quali viene lodato o giustificato. 2°. L'oggetto di tale elogio o giustificazione deve essere uno qualsiasi dei comportamenti definiti come reati di terrorismo nella legge penale, o una qualsiasi delle persone che hanno partecipato a tali comportamenti, senza che sia necessario identificare una o più di tali persone [...]. 3°. Tale azione di lode o giustificazione deve essere realizzata con qualsiasi mezzo di espressione pubblica [...]".

**Corte Suprema: "Qui, giustificare significa  
che ciò che è solo un comportamento criminale  
viene fatto apparire come un'azione lecita e legittima"**

Data la loro ambiguità, i termini "lodare e giustificare" hanno dovuto essere definiti da altra giurisprudenza. In riferimento al termine "giustificare", la Corte Suprema ha chiarito che:

<sup>289</sup> La legge 2/2015 autorizza anche i tribunali a ordinare la rimozione delle pubblicazioni.

<sup>290</sup> Questa non è la prima sentenza in cui sono citati questi elementi, ma è dove sono menzionati in modo più chiaro.

"Qui, giustificare significa che ciò che è solo un comportamento criminale viene fatto apparire come un'azione lecita e legittima".<sup>291</sup> Nel frattempo, la Sentenza della Corte Costituzionale 112/2016, del 20 giugno, ha definito che "lodare" è sinonimo di "glorificare", e indica: "[...] Colui che elogia - soggetto attivo del reato - conferisce ai reati di terrorismo e a coloro che vi intervengono - autori e partecipanti - la condizione di modello, attribuendo loro un valore di assimilazione all'ordine giuridico, nonostante lo contraddicano frontalmente".<sup>292</sup>

Possiamo interpretare che questo reato si realizza con l'intenzione di esprimere pubblicamente qualcosa in modo tale che si possa pensare che uno qualsiasi dei reati di terrorismo inclusi nella legge penale sia considerato legittimo, o che si dia qualche valore o merito ai suoi autori. Tuttavia, questa non è l'unica interpretazione possibile di questo reato. I tre elementi descritti corrispondono alla parte oggettiva del reato. Non ci sono controversie su di essi. Tuttavia, ci sono alcune discrepanze interpretative per quanto riguarda gli elementi soggettivi del reato. Queste discrepanze hanno portato a due diverse interpretazioni della glorificazione del terrorismo.

La prima interpretazione considera che il reato non ha elementi soggettivi al di là della conoscenza colpevole. Di conseguenza, le parole sono valutate indipendentemente dall'intenzione o dalla volontà del loro autore. Pertanto, il tribunale considera il reato commesso se le azioni o i messaggi possono essere interpretati come una glorificazione. Questa interpretazione è conosciuta come la "dottrina Strawberry", nome che ha ricevuto perché questa è stata l'interpretazione del reato secondo la quale la Corte Suprema ha<sup>293</sup> condannato il cantante Cesar Strawberry per sei tweet umoristici. Anche se questo modo di intendere il reato non può essere considerato totalmente abbandonato, è molto indebolito dopo che la Corte Costituzionale ha<sup>294</sup> assolto Strawberry con l'argomento che condannarlo sulla base di un'interpretazione letterale dei suoi messaggi e senza prestare attenzione al loro contesto sarebbe una violazione della loro libertà di espressione.

La seconda interpretazione possibile richiede un'intenzione o volontà di glorificazione al di là della conoscenza colpevole. Cercando questo elemento, il tribunale valuta i messaggi diffusi al di là della loro literalità e li inquadra in un contesto che permette di valutare se effettivamente giustificano o glorificano e se, soprattutto, questa era l'intenzione del soggetto nel renderli pubblici. Per determinare questo, il tribunale ricorre al contenuto condiviso o prodotto dall'imputato. Questi materiali hanno un peso probatorio perché sono l'oggetto del reato. Ma, inoltre, vengono analizzati nella sentenza e messi in relazione con la natura radicale del soggetto. Provato che il soggetto aveva idee radicali, si considera provato che il soggetto ha effettivamente compiuto il reato con un'intenzione o volontà di esaltazione. Questa interpretazione è seguita nella maggior parte dei casi di glorificazione

---

<sup>291</sup> Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, [Sentencia 149/2007, 26 de febrero de 2007, Número de recurso 11281/2006](#), ECLI:ES:TS:2007:2050.

<sup>292</sup> Tribunal Constitucional, [Sentencia 112/2016, de 20 de junio \(BOE núm. 181, de 28 de julio de 2016\)](#), ECLI:ES:TC:2016:112.

<sup>293</sup> Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, [Sentencia 4/2017, de 18 de enero de 2017, Número de recurso 1619/2016](#), ECLI:ES:TS:2017:4.

<sup>294</sup> Tribunal Constitucional, [Sentencia 35/2020, de 25 de febrero \(BOE núm. 83, de 26 de marzo de 2020\)](#), ECLI:ES:TC:2020:35.

del terrorismo jihadista,<sup>295</sup> ma si può trovare anche in altri tipi di procedimenti, come quello contro il gruppo rap "La Insurgencia". I membri de "La Insurgencia" sono stati condannati per aver glorificato l'ETA e il GRAPO attraverso i testi di alcune loro canzoni disponibili su YouTube. A differenza del caso Strawberry, qui la corte ha valutato l'intenzione dietro i messaggi perseguiti. L'ideologia del gruppo musicale è stata esaminata, e la corte ha concluso che: "l'ideologia dei suoi componenti è altamente radicalizzata, mantenendo un tono sovversivo e anti-sistema".<sup>296</sup> Questo argomento ha permesso al tribunale di superare l'argomentazione della difesa secondo cui i testi dovevano essere compresi in un contesto artistico particolare come il rap, e di apprezzare un'intenzione edificante che gli ha permesso di condannare gli accusati. Alcuni autori<sup>297</sup> hanno criticato questa via seguita dai tribunali spagnoli, considerando che significa trasgredire i limiti di uno stato sociale e democratico soggetto allo stato di diritto, e avvicinare troppo lo stato alla punizione delle idee.

Al di là dell'interpretazione scelta, il ragionamento giuridico che sta alla base del reato implica considerare certe azioni o parole espresse con pubblicità come un rischio per la pace pubblica e l'ordine democratico. Non si richiede, né nella legge, né nella giurisprudenza, che si generi alcun rischio concreto. Siamo di fronte ad un reato di "pericolo astratto". Autori come Asua Batarrita<sup>298</sup> affermano che la capacità di minacciare un diritto legale che appartiene alla comunità o alla società e, allo stesso tempo, di danneggiare gli individui, è una delle caratteristiche principali dei crimini terroristici. Tuttavia, nel caso in questione - l'esaltazione del terrorismo - non c'è danno individuale<sup>299</sup> e non c'è contatto con un'organizzazione terroristica. Come spiega il SAN 4539/2016, del 22 novembre, se il soggetto avesse avuto contatti con un'organizzazione terroristica o avesse indirizzato i propri messaggi a un gruppo specifico di persone con lo scopo di formare un gruppo terroristico, il reato applicabile sarebbe la collaborazione nella sua forma di reclutamento. Pertanto, la pericolosità della condotta non può essere predicata sulla capacità di strumentalizzare la lesione di un altro diritto giuridico, né sull'esistenza di un coordinamento o di un'azione collettiva. Conformemente alla letteralità dell'articolo 578 e alle disposizioni della Dichiarazione dei Motivi della Legge Organica 7/2000, del 22 dicembre, il legislatore ritiene che la messa in pericolo dei suddetti diritti legali sia prodotta semplicemente dalla manifestazione pubblica di messaggi e azioni che glorificano o giustificano uno qualsiasi dei crimini di terrorismo o i loro autori.

## È chiaro che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, questo reato limita la

---

<sup>295</sup> Aguerri, J.C. (2019), [The construction of the radical as enemy in the Spanish criminal law: the definition of felonies and their application to managed the Islamic radicalization, and its implications for the rule of law](#), in: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Issue 21.

<sup>296</sup> Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, [Sentencia 4390/2017, de 4 de diciembre de 2017. Número de recurso 14/2017](#), ECLI:ES:AN:2017:4390.

<sup>297</sup> Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Galán-Muñoz, A. (2016), [¿Leves que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represión de los mecanismos de captación terrorista tras la reforma del código penal de la LO 2/2015](#), in: Revista de Derecho Penal y Criminología, Volume 3, Issue 15.

<sup>298</sup> Asua Batarrita, A. (2002), Concepto jurídico de terrorismo y elementos subjetivos de finalidad: Fines políticos últimos y fines de terror instrumental, in: Echano Basaldua, J. and Lidón, J.M. (2002), Studi giuridici in memoria di José María Lidón, Bilbao, Università di Deusto.

<sup>299</sup> Non c'è danno all'onore delle vittime, perché in questo caso il crimine commesso sarebbe "l'umiliazione delle vittime del terrorismo".

## libertà di parola e la libert  ideologica.

Questa interpretazione della legge permette di considerare una vasta gamma di opinioni e idee come una minaccia ai diritti legali appartenenti alla societ  - diritti legali "sovraindividuali". Nelle decisioni della corte, non c'  alcuna valutazione o riferimento a qualsiasi danno potenziale prodotto dalla condotta processata.<sup>300</sup> Di conseguenza, il perseguimento di questo reato ha portato importanti dibattiti tra gli studiosi e anche tra i professionisti del diritto.<sup>301</sup>   chiaro che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, questo reato limita la libert  di parola e la libert  ideologica. Tuttavia, l'Alta Corte ritiene che queste restrizioni - e altre, riferite a questi diritti, come quelle volte a proteggere l'onore delle istituzioni statali<sup>302</sup> - siano legittime. Su una linea simile a quella della Corte Costituzionale, autori come Ruiz de Land buru hanno indicato che la restrizione dei diritti fondamentali coinvolti   giustificata quando "nella punizione della condotta apologetica c'  un interesse sociale maggiore che nell'esercizio della libert  di parola, tenendo conto per questo del diritto legale attaccato dalla condotta e della gravit  e intensit  dell'attacco".<sup>303</sup>

All'estremo opposto si collocano studiosi come Cancio Meli , un autore che ritiene che questo tipo di reato proibisca il sostegno o la difesa di certe idee o dottrine, e che la sua inclusione nel codice penale sia comprensibile solo tenendo conto del suo aspetto simbolico, che "consiste nel proclamare un semplice tab  all'espressione di certe opinioni".<sup>304</sup> A partire da queste posizioni pi  critiche nei confronti dell'articolo 578 del Codice Penale, si sostiene che questo reato ripristina l'apologia in senso stretto, non come un atto preparatorio, ma come una fattispecie penale autonoma che punisce atti che non mettono nemmeno realmente in pericolo alcun diritto legale.<sup>305</sup>

### Un'esplorazione dell'apologia della copertura mediatica del terrorismo

Data la natura controversa di questo crimine,   particolarmente importante ricercare come la sua applicazione viene mostrata dai media, cos  come sapere quali casi sono oggetto di particolare attenzione. Questo   un modo per andare verso le conseguenze dell'applicazione di questo crimine al di l  dello specifico procedimento penale.

---

<sup>300</sup> Mir -Llinares, F. (2017), [Cometer Delitos en 140 caracteres: El Derecho penal ante el odio y la radicalizaci n en internet](#), Madrid, Marcial Pons.

<sup>301</sup> Ramos V zquez, J.A. (2008), [Presente y futuro del delito de enaltecimiento y justificaci n del terrorismo](#), in: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coru a 2008.

<sup>302</sup> Per esempio, si veda Tribunal Constitucional, [Sentencia 177/2015, de 22dejulio\(BOE n m.200, de 21deagosto2015\)](#), ECLI:ES:TC:2015:177, e Tribunal Constitucional, [Sentencia 112/2016, de 20dejunio\(BOE n m.181, de 28 de julio de 2016\)](#), ECLI:ES:TC:2016:112.

<sup>303</sup> Ruiz de Land buru, M.J. (2002), *Provocaci n y apolog a: delitos de terrorismo*, Madrid, COLEX.

<sup>304</sup> Cancio-Meli , M. and D az-L pez, A. (2019), * Discurso de odio y/o discurso terrorista? M sica, gui oles y redes sociales frente al art culo 578 del C digo Penal*, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Gal n-Mu oz, A. (2016), [ Leves que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represi n de los mecanismos de captaci n terrorista tras la reforma del c digo penal de la LO 2/2015](#), in: *Revista de Derecho Penal y Criminolog a*, Volume 3, Issue 15.

<sup>305</sup> Cancio-Meli , M. and D az-L pez, A. (2019), * Discurso de odio y/o discurso terrorista? M sica, gui oles y redes sociales frente al art culo 578 del C digo Penal*, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Gal n-Mu oz, A. (2016), [ Leves que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represi n de los mecanismos de captaci n terrorista tras la reforma del c digo penal de la LO 2/2015](#), in: *Revista de Derecho Penal y Criminolog a*, Volume 3, Issue 15.

## Metodologia

Per ricercare la copertura mediatica dei casi di glorificazione del terrorismo, abbiamo utilizzato il web scrapping per costruire un database con 1.403 pezzi informativi (notizie, articoli di opinione e reportage), pubblicati da due dei principali quotidiani spagnoli, ABC e El País<sup>306</sup> (886 e 517 pezzi, rispettivamente), tra il 1° gennaio 2011 e il 1° novembre 2020. La procedura per costruire il database è consistita, prima di tutto, nell'utilizzare i motori di ricerca di entrambi i media per trovare tutte le notizie in cui veniva menzionato il termine "glorificazione del terrorismo". Una volta ottenute le notizie, è stato utilizzato il software R per scaricarle ed estrarne la data e il testo. Attraverso il text mining, sono state effettuate diverse analisi del contenuto, compresa la costruzione di reti di correlazione tra le parole. La costruzione di reti di correlazione ci permette di visualizzare le relazioni tra le parole in base alla loro tendenza ad apparire insieme all'interno dello stesso pezzo.<sup>307</sup> Prendendo come unità di analisi le parole che compongono il corpus di documenti, è stato studiato il loro grado di correlazione con altre parole all'interno dello stesso brano. Per misurare questa correlazione, è stato utilizzato il coefficiente phi ( $\phi$ ) delle correlazioni tra tutte le parole del corpus, calcolato per ogni coppia di parole X e Y.

Tutte queste correlazioni possono essere rappresentate graficamente, per mezzo di catene di Markov, come reti di correlazioni tra parole. In questo modo, si può costruire un'immensa rete formata da tutte le parole del corpus, in cui l'intensità dei collegamenti varierà a seconda del grado di correlazione tra le parole che collegano. Filtrando questa rete dalle parole più frequenti<sup>308</sup> e mantenendo solo le correlazioni moderate o superiori ( $\phi \geq 0,3$ ), sarà possibile scoprire reti di parole rilevanti nel corpus e che sono interconnesse. Così, analizzando le correlazioni tra le parole, scopriremo cluster di termini presenti nel corpus.

## Risultati

La prima osservazione (Figura 1) è che il reato di glorificazione del terrorismo ha dato origine a un numero significativo di notizie, la maggior parte delle quali sono legate al gruppo terroristico ETA, che, come già detto, è stato sciolto nel 2011. In termini generali, c'è una tendenza crescente nel numero di notizie che menzionano la glorificazione del terrorismo, raggiungendo un picco nel 2016, a quel punto la tendenza si inverte. Questa dinamica crescente e poi decrescente coincide con l'evoluzione del numero di condanne per glorificazione del terrorismo, che raggiunge anch'esso il suo picco nel 2016.


### Figura 1: Quantità di notizie per anno

---

<sup>306</sup> [Secondo](#) gli ultimi dati disponibili della società di consulenza Mikroskopia, pubblicati a settembre 2020, El País è il primo e ABC è il quarto giornale nazionale più letto. Per ulteriori informazioni, vedere Eldiario.es (2020), [elDiario.es, el cuarto periódico digital más leído y el que más crece](#), Eldiario.es, 17 settembre 2020.

<sup>307</sup> Silge, J. e Robinson, D. (2019), [Text Mining with R: A Tidy Approach](#), Sebastopol, O'Reilly.

<sup>308</sup> Affinché le reti di correlazione siano rappresentabili graficamente, nella presente ricerca osserviamo le correlazioni tra le 300 parole con la più alta frequenza all'interno del gruppo di documenti che sono stati studiati.




Nonostante la costante predominanza di informazioni relative all'ETA, i temi che accompagnano la copertura mediatica del crimine oggetto di studio non sono costanti nel tempo. Se osserviamo le parole più ripetute dal 2011 al 2015 (Figura 2), possiamo apprezzare che insieme a termini come "ETA", "terrorismo" o "Tribunale Nazionale" (il tribunale che persegue l'esaltazione del terrorismo), appaiono termini come "vittime" e "prigionieri", e persino i cognomi dei leader della sinistra nazionalista basca, come "Otegi" e "Ibazeta". La prominenza di questi termini indica che le notizie di glorificazione del terrorismo di quel periodo sarebbero dominate dalle polemiche intorno agli omaggi ai prigionieri dell'ETA e ad altre questioni legate alla politica basca.

Tuttavia, nel 2016, il termine "burattinai" appare come una delle parole più ripetute. Questo fatto indica la grande ripercussione mediatica dell'arresto e dell'incriminazione per un reato di glorificazione del terrorismo di una compagnia di burattinai. L'artista è stato arrestato per la rappresentazione di un lavoro per bambini, in cui a un certo punto un burattino esibiva uno striscione, in cui si poteva leggere "GORA ALKA-ETA".<sup>309</sup> Le parole più ripetute durante gli anni 2017 e 2019 sono molto simili a quelle con maggior risalto nel periodo precedente al 2016. Ma negli anni 2018 e 2020 il termine "valtonyc" appare come una delle parole più ripetute. Valtonyc è il nome d'arte di un rapper delle Baleari che, nel 2017, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per aver commesso i seguenti reati attraverso i testi delle sue canzoni: glorificazione del terrorismo, insulti alla corona e minacce. Nel 2018, la Corte Suprema ha confermato la sua condanna; tuttavia, non è andato in prigione poiché si è trasferito in Belgio e si è messo a disposizione della giustizia del paese mitteleuropeo.

<sup>309</sup> L'opera è stata presentata durante la celebrazione del Carnevale nella città di Madrid. La frase "Gora Alka-ETA" è un gioco di parole che unisce Al-Qaida ed ETA, preceduta dalla parola "Gora", che significa "hurrah" in basco.


Attualmente è in libertà, mentre la giustizia belga studia il caso per decidere se è soddisfatto il principio della doppia criminalità, requisito necessario per rispettare l'ordine di estradizione emesso dalla giustizia spagnola.

**Figura 2: Termini più usati per anno**



L'esame dei termini più utilizzati durante ogni anno ci ha permesso di individuare due casi con una copertura mediatica straordinaria, ma ci ha anche mostrato che, a partire dal 2016, l'omogeneità tematica degli anni precedenti sembra rompersi in qualche misura. L'analisi delle reti di correlazione tra le parole permette di confermare le differenze tra questi due periodi, così come di approfondire i temi trattati nelle notizie analizzate.

**Figura 3: Rete di correlazioni del periodo 2011-2015 (correlazioni  $\phi \geq 0.3$  tra le 300 parole più usate\*)**



Per la distribuzione spaziale dei nodi abbiamo usato l'algoritmo a forza diretta di Fruchterman e Reingold, che attrae i nodi con più bordi in comune e respinge quelli con meno connessioni.

La rete di correlazione costruita con le notizie pubblicate tra il 2011 e il 2015 ci permette di vedere che ci sono tre grandi cluster, tre discorsi che si ripetono in e attraverso diverse notizie (Figura 3). Il più grande di essi, il cluster 1, si riferisce agli omaggi celebrati ai prigionieri dell'ETA, il che conferma ciò che l'esplorazione dei termini più ripetuti sembrerebbe indicare. Il cluster 2 ci informa anche dei problemi e delle polemiche provenienti dalla politica basca, riunendo i riferimenti ai partiti politici e ai loro leader. Entrambi i cluster ci mostrano un trattamento mediatico della glorificazione del terrorismo, in cui è fondamentalmente legato alla politica basca e alla sua relazione con i prigionieri dell'ETA. Tuttavia, il terzo cluster ha una linea tematica completamente diversa, poiché



potrebbe indicare che c'è una tendenza a informare più frequentemente sugli arresti di individui presumibilmente legati al terrorismo jihadista, che sulla risoluzione del processo giudiziario (Figura 4).

Insieme al cluster descritto, la rete è composta da un grande cluster, il cui punto centrale è il termine ETA. ETA funge da punto di congiunzione tra tre cluster, che possono essere considerati come cluster indipendenti. Il più piccolo di questi, il cluster 1.A, ci mostra che gli omaggi ai prigionieri dell'ETA e la loro relazione con la sinistra nazionalista continuano ad avere una certa presenza mediatica. Insieme a questo primo cluster troviamo il cluster 1.B, che si distingue per avere un nucleo molto compatto, all'interno del quale si trovano i termini relativi alla copertura mediatica del caso dei burattinai arrestati nel 2016 e accusati di glorificazione del terrorismo. La grande copertura mediatica di questo caso è di per sé un fatto notevole. Anche se il giudice delle indagini preliminari ha accusato gli artisti di glorificazione del terrorismo e li ha messi in prigione provvisoria, la Corte Nazionale ha archiviato il caso e non ha aperto il processo contro di loro.

Infine, troviamo il cluster 1.C, che ad una estremità ha anche un nucleo tremendamente compatto. Se guardiamo i termini che compongono questo nucleo, possiamo vedere che è il prodotto di informazioni relative al caso del rapper Valtonyc. Questi termini danno un buon riassunto del caso, poiché ci informano della condanna del rapper ("3", "anni", "6", "mesi"), delle autorità che lo hanno processato ("nazionale-udienza", "corte suprema"), dei reati per i quali è stato condannato ("insulti", "corona", "minacce"), e che è stato condannato per i testi delle sue canzoni ("rapper", "testi", "canzoni"). Va anche notato che il trinomio "diritto" - "libertà" - "espressione" si correla con Valtonyc, il che indica che la controversia legale intorno al fatto che il comportamento, per il quale il rapper è stato condannato, sia protetto dai suoi diritti fondamentali si è riflesso in qualche modo nella copertura del caso. Tuttavia, è degno di nota che questo trinomio non correla con nessuno degli elementi degli altri cluster.

All'estremità opposta del cluster 1.C troviamo un altro nucleo, meno compatto, che riunisce i termini relativi alla pubblicazione di certi contenuti sulle reti sociali, evidenziando il ruolo centrale che il binomio "carrero" - "bianco"<sup>310</sup> gioca in questo nucleo. Questo nucleo comunica con quello relativo al caso Valtonyc attraverso il binomio "Cesar" - "Fragola". Cesar Strawberry è il cantante di un gruppo rock che nel 2017 è stato condannato per esaltazione del terrorismo a causa di sei tweet che aveva pubblicato sul social network Twitter. Bisogna notare che Cesar Strawberry non ha un ruolo centrale in questo secondo nucleo, ma è leggermente al di fuori, facendo da ponte tra i due nuclei, correlandosi direttamente con "cantante" e con "tweet". Questo indica che il nucleo legato ai social network e ai commenti su Twitter ha una certa indipendenza dal caso Strawberry. Anche se non hanno avuto così tanto impatto mediatico, quindi non appaiono sulla rete, ci sono altri casi simili a Strawberry. Infatti, Cesar Strawberry è stato arrestato nel 2015 nell'ambito dell'"Operazione Spider", un'operazione di polizia iniziata nel 2014 e volta a individuare e perseguire il terrorismo sui social media.<sup>311</sup> Come risultato delle diverse fasi di questa operazione, sono state arrestate

---

<sup>310</sup> Carrero Blanco fu un membro importante del governo durante la dittatura di Francisco Franco. Dopo la morte di Franco, assunse il ruolo di capo di stato fino a quando fu assassinato dall'ETA nel 1973.

<sup>311</sup> Surribas Balduque, M. (2020), [La ficción como amparo legal del arte: titiriteros, raperos y libertad de expresión en la España pos 15-M](#), in: Journal of Spanish Cultural Studies, Volume 21, Issue 3.

77 persone.<sup>312</sup> Di tutti i casi a cui hanno dato luogo questi arresti, il più mediatico è stato quello di Cesar Strawberry che, come già detto, si è concluso con l'assoluzione presso la Corte Costituzionale. Tuttavia, non abbiamo trovato riferimenti all'assoluzione nella rete costruita, quindi sembra che non sia uno dei termini più utilizzati o, almeno, che non appaia frequentemente accanto al nome del cantante.

## Conclusioni

In primo luogo, bisogna sottolineare ancora una volta che l'analisi realizzata deve essere considerata come una semplice esplorazione, essendo necessario approfondire e incorporare altre tecniche per dare maggior peso ai risultati ottenuti. Tuttavia, il lavoro svolto sul database costruito ci ha permesso di evidenziare che negli ultimi anni un piccolo numero di casi (quelli relativi a Valtonyc, i burattinai e Cesar Strawberry) hanno avuto un'importante copertura mediatica. Questi casi condividono il ruolo di primo piano con le informazioni riguardanti i prigionieri del gruppo terrorista ETA e della sinistra nazionalista basca, il contesto in cui il crimine è stato creato. Nei due periodi osservati appaiono anche le informazioni riguardanti i messaggi pubblicati sulle reti sociali, attraverso i quali il crimine veniva commesso. Inoltre, va notato che nel periodo 2016-2020 l'informazione relativa al terrorismo jihadista ha acquisito un rilievo che non sembrava avere nel precedente periodo 2011-2015. Infine, è rilevante notare che nel periodo 2011-2015 i riferimenti alla detenzione sono correlati ai termini legati ai social network. Nel periodo successivo questo tipo di comportamento è già in un cluster, in cui si parla di condanne che passano per la detenzione da correlare con termini che si riferiscono al jihadismo su internet.

**è possibile che l'incriminazione e la punizione di questi comportamenti possano avere un certo carattere preventivo, producendo un certo "effetto raggelante" che porta i cittadini ad astenersi dal manifestare pubblicamente certi discorsi.**

Come conseguenza di questi risultati che abbiamo appena sintetizzato, possiamo vedere che i media, o almeno quelli studiati, stanno mostrando come il reato di glorificazione del terrorismo non solo è utilizzato per limitare certi discorsi nel contesto politico basco, che è un problema abbastanza serio di per sé, e per impedire la diffusione di contenuti jihadisti, ma questo reato è utilizzato per limitare la libertà di espressione sui social network e nel contesto dell'espressione artistica. Inoltre, va notato che dei tre casi più popolari che abbiamo trovato nel periodo 2016-2020, due si sono conclusi con l'assoluzione dell'accusato. Infine, dobbiamo segnalare che è difficile giustificare questa politica criminale dal punto di vista di un possibile pericolo prodotto dalla condotta perseguita, soprattutto considerando che attualmente non esiste un gruppo terroristico nazionale attivo in Spagna.<sup>313</sup> Tuttavia, e data l'ampia copertura mediatica che abbiamo potuto verificare, è possibile che l'incriminazione e la punizione di questi comportamenti possano avere un certo carattere

---

<sup>312</sup> Amnesty International (2017), [Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: Lo stato dei diritti umani nel mondo](#), Londra, Amnesty International Ltd.

<sup>313</sup> Che certe espressioni possano offendere e produrre un danno morale può essere argomentato. Ma questa circostanza non qualifica queste espressioni come condotte legate al terrorismo. Di conseguenza, questo è un dibattito diverso.



preventivo, producendo un certo "effetto raggelante" che porta i cittadini ad astenersi dal manifestare pubblicamente certi discorsi. Tuttavia, bisogna capire che la questione è a dir poco problematica, poiché ci troviamo nel campo della libertà di espressione, un diritto umano che è anche essenziale per l'effettiva realizzazione di altri diritti.

## CAPITOLO 7: ETICA DELLA PUBBLICITÀ NEI CASI DI ALTO PROFILO

Maria Doichinova  
Analyst  
Center for the Study of Democracy

### Introduzione

I casi criminali hanno sempre attirato l'attenzione del pubblico. Siamo sempre stati affascinati dalla violenza o dalla calamità. Ci sono varie teorie sulle ragioni di questo interesse, ma in generale, gli esperti concordano sul fatto che, entro certi limiti, è un normale impulso umano di una persona mentalmente sana cercare di guardare nella mente di un "criminale" desiderando saperne di più chiedendo "Che tipo di persona può fare una cosa simile?"<sup>314</sup> Questo desiderio diventa ancora più severo sui dettagli della personalità dei colpevoli. Allo stesso tempo, i media enfatizzano spesso lo strano, il violento, lo straordinario - le cose che catturano la nostra attenzione e ci fanno alzare lo sguardo da quello che stiamo facendo mentre la TV è accesa o compriamo un particolare giornale. Poiché questa tendenza è diventata più intensa con lo sviluppo dei media durante la seconda metà del <sup>XX</sup> secolo, negli Stati Uniti, negli anni '70, i termini "circo mediatico" e "frenesia mediatica" sono venuti fuori per descrivere la copertura mediatica sproporzionatamente intensa di eventi di estremo interesse per gli spettatori e i lettori.

Le cose diventano molto più accattivanti se è coinvolto un personaggio famoso. La nostra attenzione è spesso attirata dalla notizia di un attore famoso che ha causato un incidente stradale o di un politico che va sotto processo per abuso di potere. È ampiamente accettato che essere sotto i riflettori o essere un personaggio pubblico comporta una maggiore esposizione mediatica, soprattutto nella vita privata. Ma quando si tratta di un caso giudiziario, in cui una tale persona è un imputato, tale pubblicità può andare troppo lontano e a volte anche influenzare il risultato del processo.

Nel frattempo, i presunti colpevoli a volte diventano famosi per il crimine che hanno presumibilmente commesso. Ci sono casi ben noti, in cui persone accusate di crimini violenti particolarmente gravi (come un omicidio con estrema crudeltà) ottengono tanta attenzione pubblica quanto quella di una celebrità. Questa attenzione, tuttavia, spesso li etichetta come "malvagi" molto prima e indipendentemente dall'esito del processo, che può avere conseguenze sproporzionatamente intense, o addirittura devastanti, sulle loro vite.

---

<sup>314</sup> Con la crescente popolarità di serie, podcast, libri o spettacoli di true-crime, molti psicologi cercano di spiegare l'interesse ossessivo degli spettatori per tali storie. Alcune teorie collegano questo fascino al desiderio di un cittadino rispettoso della legge di guardare cosa pensa un "criminale"; alcuni lo attribuiscono al piacere di essere spaventati; e altri lo collegano all'ossessione della gente per la vita degli altri.

Inoltre, i casi famosi, essendo di solito seguiti da molte persone, risultano essere decisivi per la fiducia del pubblico nel sistema di giustizia penale.<sup>315</sup> Il funzionamento del sistema di giustizia penale, così come i meriti personali di tutti i funzionari coinvolti, sono giudicati dal vasto pubblico soprattutto attraverso il prisma della copertura mediatica.

Detto questo, è naturale che tutte le parti coinvolte in un caso di alto profilo abbiano maggiori responsabilità per sostenere l'etica professionale e dimostrare l'esempio personale, eppure tali casi portano l'opportunità a molti di coloro che sono coinvolti di guadagnare fama e profitto.

Lo scopo di questo capitolo è quello di delineare ed esplorare le specifiche questioni etiche legate alla pubblicità nei casi penali che coinvolgono personaggi famosi. Molti dilemmi etici sorgono intorno ai processi, che sono accompagnati da un'intensa copertura mediatica. E mentre per alcune di queste scelte ci sono regole chiare nella legislazione, che definiscono certi comportamenti come un crimine o una cattiva condotta professionale, altre rimangono solo una questione di giudizio morale personale.

## Concetti principali

Per essere in grado di esaminare le questioni etiche in dettaglio, dobbiamo prima stabilire i parametri di alcuni termini che useremo. Prima di tutto, dobbiamo definire i casi che questo capitolo esaminerà.

Nel mondo di lingua inglese, è ampiamente accettato l'uso del termine "caso di alto profilo". Ci sono molte interpretazioni diverse di cosa sia un caso di alto profilo. Il significato di questo termine varia a livello nazionale, e inoltre ci sono alcune lingue che hanno difficoltà a tradurre una nozione così ampia. A volte si parla di "crimine grave": un crimine con un alto livello di pericolo per la società.

Per lo scopo di questo capitolo, possiamo concordare che un caso di alto profilo è un caso che ha guadagnato un'intensa pubblicità perché o:

- coinvolge una persona famosa o un personaggio pubblico;
- riguarda un incidente accaduto in circostanze intriganti; o
- si riferisce a ciò che è percepito come "crimine efferato".

Quando si parla in pubblico di tali crimini, molte persone coinvolte mescolano questo concetto con quello che è noto come "un caso di interesse pubblico". L'interesse pubblico è spesso definito come qualcosa che è a favore del "benessere o della salute del pubblico in generale". Il <sup>316</sup>concetto di divulgare informazioni su un caso, quando si tratta di un caso di interesse pubblico, esiste in molti paesi e il suo scopo è quello di proteggere la popolazione generale da un certo pericolo facendo sapere alla gente di quel pericolo. Così, per esempio, il pubblico può essere informato quando un atto criminale ha portato al rilascio di grandi

---

<sup>315</sup> Jennings, W. G. , Higgins, G.E., Maldonado-Molina, M.M. e Khey, D.N. (eds.) (2016), *The Encyclopedia of Crime and Punishment*, Hoboken, Wiley Blackwell, p. 1067; Furman, H.P. (1998), [Publicity in High Profile Criminal Cases](#), in: 10 St. Thomas Law Review 507.

<sup>316</sup> Stein, J. (ed.) (2002), *Random House Webster's Unabridged Dictionary*, New York, Random House.

quantità di sostanze velenose nell'aria o nell'acqua, ma che una persona pericolosa vive in una comunità.

I due concetti differiscono per lo scopo per cui l'informazione viene rilasciata. Nei casi di alto profilo l'informazione viene rilasciata per informare il pubblico. E questo ci porta alla questione chiave di quali dettagli sono essenziali, dato che i media devono trovare il giusto equilibrio tra ciò che è accattivante e attira spettatori o lettori (e quindi genera profitto) da un lato, e dall'altro ciò che serve un ruolo sociale.<sup>317</sup>

Nella maggior parte dei casi, tutto si riduce a fare una scelta; poiché il diritto all'informazione si oppone al diritto alla privacy, ogni attore coinvolto nel caso deve sostenere l'equilibrio tra essere interessante per il pubblico e andare troppo oltre. Vediamo come appaiono queste scelte dalla prospettiva delle diverse parti coinvolte.

### La prospettiva dell'imputato

Anche se sono abituati a vivere sotto i riflettori, i personaggi pubblici affrontano sfide significative durante un processo penale. Sono spesso esposti a un maggior grado di turbolenza emotiva a causa dell'eccessiva invasione nella loro vita privata che spesso non è legata al caso particolare.

Queste persone, che non sono esse stesse  
personaggi pubblici, hanno bisogno di condividere  
la pubblicità di coloro ai quali sono legati,  
tenendo presente che il loro misfatto (o crimine)  
può influenzare la carriera o addirittura  
la vita del loro vicino?

La questione si complica quando si tiene conto che in molti paesi, le persone che ricoprono cariche pubbliche sono soggette a una protezione della privacy inferiore a quella di altre persone. Questo è motivato dal fatto che coloro che sono pagati con risorse pubbliche e devono prendere decisioni per conto di altri, sono pubblicamente responsabili di ciò che fanno. Queste persone, tuttavia, a volte infrangono anche la legge e la loro esposizione diventa allora ancora maggiore. Un ulteriore problema etico sorge se tale pubblicità si estende ai loro cari. Ci sono numerosi casi di notizie su crimini o incidenti, che arrivano ai media perché coinvolgono un membro della famiglia di un personaggio pubblico: il figlio di un sindaco che guida la sua auto oltre il limite di velocità, o il coniuge di un parlamentare che causa un incidente stradale. Queste persone, che non sono esse stesse personaggi pubblici, hanno bisogno di condividere la pubblicità di coloro ai quali sono legati, tenendo presente che il loro misfatto (o crimine) può influenzare la carriera o addirittura la vita del loro vicino?

---

<sup>317</sup> Harper, C. and Philoa, G. (2013), [The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change](#), in: Journal of Social and Political Psychology, Volume 1, Issue 1. Gli autori definiscono il ruolo dei media come "informare il pubblico su ciò che accade nel mondo, in particolare in quelle aree in cui il pubblico non possiede conoscenza o esperienza diretta".

Altri casi diventano "famosi" non perché coinvolgono una persona famosa, ma perché ci sono circostanze "strane" o "insolite", rendendo così la persona accusata (o anche un sospetto) "famosa" molto prima che sia provato chi ha effettivamente commesso il crimine. Dettagli che non sono essenziali potrebbero essere un'esca per rivelare nonostante tale rivelazione possa effettivamente vittimizzare la persona. In questi casi, anche quando la presunzione di innocenza è adeguatamente osservata e tutti gli standard etici nel riportare le notizie sono debitamente seguiti, l'effetto negativo è molto probabile che si verifichi solo per la portata della diffusione di tali notizie. In questo tipo di casi, la persona accusata non è stata solitamente conosciuta dal grande pubblico prima, ed essere etichettata per un "crimine strano" potrebbe creare un'immagine negativa che può durare a lungo. Una persona accusata con un'immagine pubblica particolarmente negativa (per esempio, una persona legata al terrorismo) può, in alcuni casi, affrontare seri problemi nel trovare un avvocato. Per questi e altri casi, una possibile soluzione è il principio del "diritto all'oblio" in Internet, introdotto nell'UE dal regolamento generale sulla protezione dei dati e che permette alle persone coinvolte in un procedimento penale di far cancellare o rimuovere i loro dati personali dopo la chiusura del caso (se sono dichiarate non colpevoli) o quando hanno scontato la pena.<sup>318</sup>

---

<sup>318</sup> Per ulteriori informazioni, vedere la sezione sul [diritto all'oblio](#) sul sito GDPR.eu.



## **GOOGLE SPAIN SL & GOOGLE INC. V. THE SPANISH DATA PROTECTION REGULATOR AND MARIO COSTEJA GONZÁLEZ**

In 2014, the Court of Justice of the European Union delivered a judgement, which practically marked the beginning of the recognition of the legal right to be forgotten in the EU. The judgement was delivered in response to a request for a preliminary ruling made in proceedings between, on the one hand, Google Spain SL and Google Inc. and, on the other, the Spanish Data Protection Agency (Agencia Española de Protección de Datos) and Mr Costeja González. The proceedings concerned a decision by the Spanish Data Protection Agency upholding the complaint lodged by Mr Costeja González against those two companies and ordering Google Inc. to withdraw personal data relating to Mr Costeja González from its index and to prevent access to the data in the future. The request for withdrawal was justified by the argument that the data were "inadequate, irrelevant or no longer relevant, or excessive in relation to those purposes [for which they were collected or processed] in the light of the time that has elapsed". The case raised a number of questions concerning the balance of rights, the responsibility of search engines as information providers, as well as the territorial jurisdiction of the Court of Justice given the differences in legislation between countries (the EU and the USA where Google Inc. had its seat).

## **GOOGLE LLC V. THE FRENCH DATA PROTECTION REGULATOR CNIL**

In a similar case, in 2019, the Court of Justice of the European Union delivered a judgement in response to a request for preliminary ruling made in proceedings between Google LLC (successor in law to Google Inc.) and the French Data Protection Authority (Commission nationale de l'informatique et des libertés). The proceedings concerned a financial penalty imposed on Google by the French Data Protection Authority because of the company's refusal to remove from search results information about the criminal investigations against four persons (including business and political figures) with the argument that the information was of public interest. In this case, the Court of Justice ruled that the scope of this right was territorially limited to the 28 EU member states and information could not be delisted globally. The case led to Google introducing a geo-blocking system that prevented access to data from specific regions.

### **La Corte di giustizia dell'Unione europea sui casi di Google**

#### **Google Spain SL & Google Inc. contro il regolatore spagnolo della protezione dei dati e Mario Costeja González <sup>319</sup>**

Nel 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza che ha praticamente segnato l'inizio del riconoscimento del diritto legale all'oblio nell'UE. La sentenza è stata pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata in un procedimento tra, da un lato, Google Spain SL e Google Inc. e, dall'altro, l'Agenzia spagnola di protezione dei dati (Agencia Española de Protección de Datos) e il signor Costeja González. Il procedimento riguardava una decisione dell'Agenzia spagnola per la protezione dei dati che accoglieva il reclamo presentato dal sig. Costeja González contro queste due società e ordinava alla Google Inc. di ritirare dal suo indice i dati personali relativi al sig. Costeja González e di impedire l'accesso a tali dati in futuro. La richiesta di ritiro era giustificata dall'argomento che i dati erano "inadeguati, irrilevanti o non più pertinenti, o eccessivi rispetto alle finalità [per le quali sono stati raccolti o trattati] alla luce del tempo trascorso". Il caso ha sollevato una serie di questioni riguardanti l'equilibrio dei diritti, la responsabilità dei motori di ricerca come fornitori di informazioni, così come la giurisdizione territoriale della Corte di giustizia date le

<sup>319</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, C-131/12, [Google Spain e Google](#), 13 maggio 2014. Per maggiori informazioni, si veda anche Vassall-Adams, G. e Goldstein, J.P. (2016), [Google Spain and the Right to Be Forgotten Two Years Later](#), paper presentato alla MLRC Media Law Conference, settembre 2016.

differenze di legislazione tra i paesi (l'UE e gli Stati Uniti dove Google Inc. aveva la sua sede).

### **Google LLC contro il regolatore francese della protezione dei dati CNIL <sup>320</sup>**

In un caso simile, nel 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza in risposta a una richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata in un procedimento tra Google LLC (successore di diritto di Google Inc.) e l'Autorità francese per la protezione dei dati (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Il procedimento riguardava una sanzione finanziaria inflitta a Google dall'autorità francese per la protezione dei dati a causa del rifiuto della società di rimuovere dai risultati di ricerca le informazioni sulle indagini penali contro quattro persone (tra cui figure economiche e politiche) con l'argomento che le informazioni erano di interesse pubblico. In questo caso, la Corte di giustizia ha stabilito che la portata di questo diritto era territorialmente limitata ai 28 stati membri dell'UE e le informazioni non potevano essere cancellate a livello globale. Il caso ha portato Google a introdurre un sistema di geo-blocking che impediva l'accesso ai dati da regioni specifiche.

Nei casi di alto profilo, il diritto dell'imputato a un processo equo può essere messo in pericolo dall'ampia attenzione dei media. I media, e l'industria dell'intrattenimento, che a volte è anche coinvolta acquistando i diritti delle storie delle persone per svilupparle in libri, spettacoli, serie e podcast, spesso non rispettano la presunzione di innocenza spostando l'attenzione dall'aula di tribunale agli schermi televisivi e trasformando i casi in "processi attraverso i media" - un termine usato per descrivere l'influenza dei media nel plasmare le percezioni pubbliche di colpevolezza o innocenza, indipendentemente dal fatto che ci sia una decisione del tribunale o quale sia. <sup>321</sup>

Allo stesso tempo, però, ci sono anche casi in cui gli imputati con un'immagine pubblica positiva possono beneficiare della loro reputazione e ottenere un trattamento più favorevole durante il procedimento rispetto ad altre persone accusate di aver commesso un crimine simile.

### **La prospettiva delle autorità giudiziarie**

Senza negare il diritto all'informazione, gli operatori del sistema giudiziario sono di solito guidati dal principio che i casi non vengono risolti attraverso i media e meno informazioni vengono divulgate, meglio è. In pratica, però, le cose non funzionano sempre così.

Le autorità coinvolte nei procedimenti penali - polizia, procuratori, giudici e, se del caso, giudici laici o giuria - sono legalmente tenuti a rispettare il principio del giusto processo e a condurre un'indagine obiettiva e imparziale. Questo, tuttavia, sembra essere molto più difficile nei casi di alto profilo, dove l'attenzione pubblica e le aspettative sono a volte impossibili da ignorare.

---

<sup>320</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, C-507/17, [Google v. CNIL](#), 24 settembre 2019. Per approfondimenti, si veda anche Samonte, M. (2019), [Google v. CNIL: The Territorial Scope of the Right to Be Forgotten Under EU Law](#), in: European Papers, Volume 4, Issue 3.

<sup>321</sup> Tankha, R. (2020), [Where Does Press Freedom End and Trial by Media Begin?](#), The Wire, 30 settembre 2020.



Di norma, i sistemi di giustizia penale sono organizzati in modo tale da garantire la parità delle parti contrapposte e l'imparzialità del tribunale (con o senza giuria). Le autorità devono osservare molte limitazioni quando divulgano informazioni, specialmente sui casi pendenti, e sono anche responsabili di trovare l'equilibrio tra il diritto all'informazione e il diritto alla privacy, e di rispettare la presunzione di innocenza. Nei casi di crimini convenzionali, queste responsabilità non rappresentano una sfida seria. Nei casi di alto profilo, tuttavia, ci sono una serie di fattori aggiuntivi che la polizia, i procuratori e i giudici dovrebbero prendere in considerazione.

Prima di tutto, in molti paesi, le regole sulla privacy sono meno rigide quando si tratta di casi "di interesse pubblico", ma questo non solleva le istituzioni dalle loro responsabilità di assicurarsi che ci sia un processo giusto.<sup>322</sup> Nel Regno Unito e nel Commonwealth, si osserva la cosiddetta "regola sub judge"<sup>323</sup> per assicurarsi che le informazioni aggiuntive non

---

<sup>322</sup> Maute, J. L. (2002), "[In Pursuit of Justice](#)" in *High Profile Criminal Matters*, in: *Fordham Law Review*, Volume 70, Issue 5.

<sup>323</sup> Secondo l'Oxford Dictionary of Law, una sub justice rule è: (1) una regola che limita il commento e la divulgazione relativi ai procedimenti giudiziari, al fine di non pregiudicare la questione o influenzare la giuria; o (2) una pratica parlamentare in cui lo Speaker impedisce qualsiasi riferimento in interrogazioni o dibattiti a questioni in attesa di decisione in procedimenti giudiziari (civili o penali); nel caso di procedimenti civili, ha il potere di derogare alla regola se è coinvolta una questione di

influenzino l'esito del processo. Quando si tratta di imputati importanti, esistono poche linee guida specifiche. Il Crown Prosecution Service, per esempio, ha sviluppato alcune linee guida generali per i procuratori su come valutare l'interesse pubblico e come bilanciare il diritto a un giusto processo con il diritto all'informazione.<sup>324</sup>

Ci sono altri fattori che possono influenzare il lavoro delle autorità della giustizia penale. Le forze dell'ordine, per esempio, lavorano spesso sotto pressione per identificare e arrestare rapidamente i sospetti sotto la luce delle telecamere, indipendentemente dalle prove che sono riusciti a raccogliere. I procuratori, d'altra parte, possono sentirsi pressati dalla voglia di giustizia dell'opinione pubblica ed essere tentati di perseguire una punizione sproporzionata per soddisfare le aspettative del pubblico. Al contrario, nei casi di imputati influenti con un'immagine pubblica positiva, i procuratori potrebbero sentirsi emotivamente gravati a cercare una pena più leggera. Naturalmente, è una questione di professionalità evitare di prendere decisioni sotto l'influenza dell'opinione pubblica e la stragrande maggioranza dei procuratori svolge i propri compiti in modo obiettivo. Tuttavia, la pressione pubblica sulle autorità nei casi di alto profilo è un fattore che non dovrebbe essere sottovalutato.

In alcuni casi, le parti sono tentate di usare deliberatamente i media come un canale per influenzare l'esito del processo. Alcune società di comunicazione e di pubbliche relazioni hanno persino sviluppato delle linee guida e offrono i loro servizi per aiutare la difesa in casi di alto profilo nelle loro relazioni con i media.<sup>325</sup>

---

interesse nazionale. Per maggiori informazioni, vedi Law, J. (2018), [A Dictionary of Law \(9 ed.\)](#), Oxford, Oxford University Press.

<sup>324</sup> Crown Prosecution Service (2019), [Media: Assessing the Public Interest in Cases Affecting the Media](#), Legal Guidance, ultimo aggiornamento 11 novembre 2019.

<sup>325</sup> Per esempio, vedi Vincent, B. (2017), [How to Get Media-Ready for a High-Profile Trial](#), Dallas, Muse Communications, blog post, 30 marzo 2017.



La principale responsabilità di garantire un processo equo è del tribunale. I tribunali sono obbligati a prendere decisioni solo sulla base delle prove e delle informazioni ottenute in aula e ignorare qualsiasi informazione aggiuntiva proveniente da altre fonti, ma questo non è sempre un compito facile dato che i giudici (e i giurati), come tutte le altre persone, vivono in una certa comunità, guardano la TV e leggono le notizie. Anche se non ci sono rischi per la loro imparzialità, i giudici in casi di alto profilo potrebbero trovarsi in situazioni in cui devono intraprendere misure aggiuntive (pratiche) per gestire il caso. Così, per esempio, potrebbero aver bisogno di riprogrammare un'udienza per evitare o accomodare il maggiore interesse da parte dei media.

### La prospettiva dei media

Tra tutti gli attori coinvolti in casi di alto profilo, i media sono naturalmente quelli che cercano sempre una maggiore pubblicità. E non può essere altrimenti, dato l'indiscusso ruolo sociale dei media come promotore della libertà di informazione e di espressione. Molto spesso, però, i media devono trovare l'equilibrio tra il loro ruolo sociale e le regole del libero mercato in cui operano. In tutto il mondo, c'è una grande varietà di regolamenti e pratiche di autoregolamentazione dei media che devono manovrare tra i diritti fondamentali, evitando la censura e promuovendo lo sviluppo, tutto questo in un ambiente in costante cambiamento di nuove forme emergenti di comunicazione.

Con il rapido sviluppo dei social media, la divisione tra media mainstream e alternativi/nuovi media online ha cambiato significativamente la scena dei media, mettendo le industrie dei media tradizionali in una situazione di svantaggio. L'introduzione di regolamenti sulla privacy e l'etica per i contenuti online è rimasta indietro, il che ha messo i media "vecchio tipo" in una posizione sfavorevole. I media tradizionali si sono trovati in una situazione in cui hanno dovuto lottare per la sopravvivenza con vendite più basse che hanno portato a uno staff più piccolo e meno tempo per elaborare le storie, il che a volte ha costretto i giornalisti a "scegliere di essere i primi piuttosto che avere ragione".<sup>326</sup> Sempre più giornali sono andati online, e le riviste sostenute dai giornali hanno perso la circolazione. Le stazioni televisive e radiofoniche sembrano meno colpite dalle nuove forme emergenti di comunicazione online, ma il cambiamento nel modo in cui le notizie sono fatte ha ovviamente influenzato anche loro. Anche il formato, in cui le notizie sono presentate, sembra cambiare costantemente, dato che "la maggior parte dei siti di notizie mescola testo, audio, video e presentazioni con il contributo e il commento dei cittadini attraverso contributi video e foto e sezioni di commento, forum e blog".<sup>327</sup> Questo cambiamento ha portato alla globalizzazione delle notizie e meno notizie rimangono rilevanti a livello locale.



Con il tempo, nel perseguimento degli ascolti,  
dell'audience e dell'esclusività, le notizie criminali  
hanno cominciato a offrire più contenuti

---

<sup>326</sup> Yahr, N. (2019), [Doing No Harm: The Call for Crime Reporting That Does Justice to the Beat](#), Madison, Center for Journalism Ethics, 22 agosto 2019.

<sup>327</sup> Bucqueroux, B. e Seymour, A. (2009), [A Guide for Journalists Who Report on Crime and Crime Victims](#), Washington D.C., Justice Solutions.

## a livello emotivo e meno valore informativo.

I casi di alto profilo sono sempre stati una "miniera d'oro" per i media. Con il tempo, nel perseguimento degli ascolti, dell'audience e dell'esclusività, le notizie criminali hanno cominciato a offrire più contenuti a livello emotivo e meno valore informativo. Storie come quella di una persona che racconta a un reporter quando i suoi "vicini famosi" hanno avuto un litigio o a che ora sono usciti per andare al lavoro, hanno iniziato a figurare spesso nelle notizie, spostando il focus dei media dal loro ruolo di informare ed educare a un ruolo di soddisfare la curiosità degli spettatori sulla vita privata di persone importanti.

Oltre ai meccanismi tradizionali di autoregolamentazione, come i codici etici e le politiche editoriali, che alcuni media seguono, ma che di solito sono troppo ampi per riflettere le specificità della copertura di un caso criminale di alto profilo, un fattore essenziale è il mercato stesso, poiché i media devono trovare l'equilibrio su come ottenere l'attenzione di un numero maggiore di lettori o spettatori senza "superare il limite" e perdere inserzionisti o pubblico.

A questo proposito, il ruolo dei redattori e delle politiche editoriali sembra essere sottovalutato. In una situazione in cui le redazioni sono a corto di personale, i reporter devono spesso decidere quali crimini vale la pena coprire o se pubblicare una foto segnaletica. Anche i fotografi e i cameraman hanno un ruolo speciale nel modo in cui una persona o una storia viene presentata. Immagini sensazionali di persone in situazioni vulnerabili o filmati di violenza potrebbero essere una questione di politica editoriale, ma alla fine i redattori scelgono tra quello che hanno.

La fretta di pubblicare per primi può a volte tentare i giornalisti a rilasciare la notizia senza ricontrollare tutti i fatti o senza ottenere la storia completa, il che può causare danni alle persone interessate. La copertura delle notizie può facilmente mettere la comunità contro un particolare imputato, a volte solo per il fatto che è popolare, ricco, ecc.

Tenendo pienamente conto dell'ampia varietà di mezzi di comunicazione che differiscono sia per qualità che per attenzione, va notato che la fine del <sup>xx</sup> secolo è stata testimone di alcune bizzarre coperture mediatiche di casi criminali di alto profilo che hanno spostato l'attenzione da ciò che stava accadendo in aula a ciò che veniva trasmesso nei programmi televisivi. L'industria dell'intrattenimento ha anche approfittato di un certo numero di casi per diversificare il suo portafoglio di prodotti, aggiungendo processi mediatici, documentari criminali, talk show e persino streaming in diretta di interi processi.

## THE TRIAL OF O.J. SIMPSON

The increasing media exposure of criminal cases reached what is perceived as its "peak" in 1994 in the United States with the murder trial against the former football star and later a broadcaster O.J. Simpson. The trial is often assessed as "media circus", but at the same time it is also viewed as one of the strongest game changing events that raised a number of ethical issues related to the operation of the criminal justice system, the media and the society in general. The media coverage of the trial exceeded the coverage of many of the world events taking place at that time. The media were closely involved in the case and followed all steps of the investigation and the trial, even including a live stream of the car chase leading to Simpson's arrest, in which reporters in helicopters were searching the area ahead of the police. The live stream was watched by an estimated number of some 95 million viewers and there is evidence that part of the audience was actually supporting Simpson encouraging him to escape from the authorities. Simpson was then perwalked to the police allowing the media to report extensively on the event. Simpson himself wrote a public letter the evening before he had to surrender to the police, explaining his view on the murder and enouncing a "last wish". During the trial, some of the evidence of Simpson's guilt were dismissed by the court because of being compromised by the extensive media coverage. A presumably essential witness was not allowed to testify, because she had sold her story to a tabloid. The indictment hearing was cancelled due to intensive media interest. At later stage, the trial was broadcasted by a CCTV camera on a so-called Court TV channel for 134 days. The judge was later criticised for allowing cameras in the courtroom under the pressure of the media publicity. As the trial was drawing to a close, the authorities became increasingly afraid of outburst of riots if Simpson was found guilty. In October 1995, Simpson was acquitted.

Later on, most of the participants in the trial published books discussing their own points of view on the case: jurors, defense team members, witnesses, police officers, prosecutors, even forensic experts.

The unseen before publicity divided the public on racial grounds provoking a huge debate about racism and unequal treatment of people of colour in the justice system.

Theories continued to emerge long after the end of the trial and a number of documentaries on the case were released with interviews with participants in the process. By 2020, more than ten media developed the case into films, series and documentaries. O.J. Simpson even became a character in computer games.

### Il processo di O. J. Simpson <sup>328</sup>

La crescente esposizione mediatica dei casi criminali ha raggiunto quello che viene percepito come il suo "picco" nel 1994 negli Stati Uniti con il processo per omicidio contro l'ex stella del football e poi emittente O. J. Simpson. Il processo è spesso valutato come "circo mediatico", ma allo stesso tempo è anche visto come uno dei più forti eventi di cambio gioco che ha sollevato una serie di questioni etiche relative al funzionamento del sistema di giustizia penale, i media e la società in generale. La copertura mediatica del processo ha superato la copertura di molti degli eventi mondiali che avevano luogo in quel periodo. I media furono strettamente coinvolti nel caso e seguirono tutte le fasi dell'indagine e del processo, includendo anche uno streaming in diretta dell'inseguimento in auto che portò all'arresto di Simpson, in cui reporter in elicottero perlustravano la zona prima della polizia. Il live stream è stato visto da un numero stimato di circa 95 milioni di spettatori e ci sono prove che una parte del pubblico stava effettivamente sostenendo Simpson incoraggiandolo a fuggire dalle autorità. Simpson è stato poi accompagnato alla polizia permettendo ai media di riferire ampiamente sull'evento. Simpson stesso scrisse una lettera pubblica la sera prima di consegnarsi alla polizia, spiegando il suo punto di

<sup>328</sup> Kim, A. (1994), [Commercializing the O.J. Simpson scandal](#), Entertainment Weekly, 8 luglio 1994; Schuetz, J. E. and Lilley, L. S. (eds.) (1999), *The O.J. Simpson Trials: Rhetoric, Media, and the Law*, Carbondale, Southern Illinois University Press; Toobin, J. (2015), *The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson*, New York, Random House; Shapiro, R. (2019), *The Search for Justice: A Defense Attorney's Brief on the O.J. Simpson Case*, Los Angeles, Graymalkin Media; Rantala, M.L. (1996), *O.J. Unmasked: The Trial, the Truth, and the Media*, Chicago, Catfeet Press.

vista sull'omicidio ed enunciando un "ultimo desiderio". Durante il processo, alcune delle prove della colpevolezza di Simpson furono respinte dalla corte perché compromesse dall'ampia copertura mediatica. Una testimone presumibilmente essenziale non fu autorizzata a testimoniare, perché aveva venduto la sua storia a un tabloid. L'udienza d'accusa fu cancellata a causa dell'intenso interesse dei media. In una fase successiva, il processo è stato trasmesso da una telecamera a circuito chiuso su un cosiddetto canale Court TV per 134 giorni. Il giudice è stato in seguito criticato per aver permesso le telecamere in aula sotto la pressione della pubblicità dei media. Mentre il processo volgeva al termine, le autorità divennero sempre più timorose di scoppi di rivolte se Simpson fosse stato dichiarato colpevole. Nell'ottobre 1995, Simpson fu assolto.

In seguito, la maggior parte dei partecipanti al processo pubblicò libri che discutevano i loro punti di vista sul caso: giurati, membri del team di difesa, testimoni, agenti di polizia, procuratori, persino esperti forensi.

L'inedito prima della pubblicità ha diviso l'opinione pubblica per motivi razziali, provocando un enorme dibattito sul razzismo e la disparità di trattamento delle persone di colore nel sistema giudiziario.

Le teorie hanno continuato ad emergere molto tempo dopo la fine del processo e un certo numero di documentari sul caso sono stati rilasciati con interviste ai partecipanti al processo. Entro il 2020, più di dieci media svilupparono il caso in film, serie e documentari. O. J. Simpson divenne persino un personaggio dei giochi per computer.

Molte domande etiche sono venute fuori dal caso O. J. Simpson, le cui risposte hanno cambiato il modo in cui la presunzione di innocenza e la divulgazione di informazioni durante un processo in corso sono state considerate in tutto il mondo.

Molto più tardi, nel 2018, l'Unione Europea ha fatto uno sforzo per unificare le norme in materia di protezione dei dati introducendo il Regolamento generale sulla protezione dei dati. Esso regola tutti gli aspetti della conservazione e dell'uso dei dati personali e, al fine di bilanciare la protezione dei dati personali con il confronto dei diritti, offre alcune eccezioni nella divulgazione di informazioni personali per l'espressione giornalistica, artistica, accademica e letteraria, senza però definirne chiaramente la portata. I legislatori nazionali si sono anche astenuti dal precisare chi può beneficiare di queste eccezioni e quali informazioni possono essere divulgate, limitandosi a ripetere i rispettivi testi del regolamento generale sulla protezione dei dati all'interno delle loro legislazioni nazionali, il <sup>329</sup>che spesso ostacola la loro precisa applicazione.

La legislazione europea sulla protezione dei dati ha i suoi oppositori, che credono che abbia spostato il principio della libertà di parola a quello che il tedesco Prof. Niko Härting chiama "divieto per difetto". <sup>330</sup>

---

<sup>329</sup> Bitiukova, N. (2020), [Journalistic Exemption under the European Data Protection Law](#), Vilnius, Vilnius Institute for Policy Analysis.

<sup>330</sup> Härting, N. (2017), [ePrivacy: Perché il "divieto per difetto" non può essere un'opzione](#), Portsmouth, International Association of Privacy Professionals.

Negli Stati Uniti, gli sforzi per promuovere una copertura equilibrata ed etica delle notizie relative al crimine hanno portato al lancio di mezzi di comunicazione senza scopo di lucro specializzati nella segnalazione di questioni penali, come [The Marshall Project](#) e [The Appeal](#).

### La prospettiva dell'industria dell'intrattenimento

Quando si parla di etica nei casi di alto profilo, un attore il cui ruolo non dovrebbe mai essere sottovalutato, è l'industria dello spettacolo. Serie, documentari, libri e film (per non parlare dei reality) hanno seguito molti dei casi più noti, rivelando molti dettagli su di essi. Alcune di queste opere hanno presentato e discusso diverse versioni e dettagli discutibili. Recentemente, i documentari e i podcast sul vero crimine hanno guadagnato una crescente popolarità. Esaminano casi reali, coinvolgono persone reali con le loro storie, abitudini e relazioni, e a volte permettono al pubblico di discutere i motivi, le versioni e virtualmente prendere parte all'indagine. Anche se molti di questi spettacoli non prendono in esame storie di alto profilo di persone famose, si occupano di crimini che sono stati riportati dai media a livello locale e sono noti all'interno della comunità, in cui il crimine è stato commesso.

Dopo il processo O. J. Simpson e le conseguenze che questo caso ha portato, c'è una comprensione generale che, finché questi spettacoli riguardano casi chiusi e non possono influenzare la corte, sono accettabili.

Tuttavia, alcune questioni etiche rimangono aperte. Alle persone coinvolte in casi di alto profilo (agenti di polizia investigativa, avvocati, testimoni o imputati) vengono talvolta offerti molti soldi in cambio del diritto di raccontare le loro storie in un libro, un documentario o un film. Le storie non sono generalmente protette dal diritto d'autore, ma chi le usa senza un accordo con la/e persona/e coinvolta/e è a rischio di cause legali. A volte l'acquisto del diritto di raccontare la storia della propria vita include il diritto di adattare la storia o alterarne parti.<sup>331</sup>Tali storie, tuttavia, spesso si riferiscono a fatti e punti di vista relativi alla vita di altre persone, che potrebbero influenzare la loro immagine pubblica e/o la loro vita personale.

La professoressa Marilyn McMahon della Deakin University in Australia delinea tre principali questioni legali relative ai podcast di true crime senza nemmeno toccare il loro lato etico:<sup>332</sup>

- le prove presentate sono spesso prove che non sono ammissibili in tribunale (fatti che un testimone conosce per quello che gli è stato detto da altre persone, condanne precedenti usate come prove incriminanti, ecc. );
- l'attenzione su certi sospetti, a volte trascurando le prove a loro favore, può violare la presunzione d'innocenza;
- il sistema giudiziario è spesso presentato come inerte e non si occupa dei "casi freddi" al contrario dei podisti, che sono gli unici interessati ad indagare.

Detto questo, il ruolo del genere podcast dovrebbe essere riconosciuto. A condizione che siano utilizzati nel rispetto della legge e dei principi etici, i podcast possono sostenere il

---

<sup>331</sup> Isler, T. (2008), [Whose Story Is It, Anyway? Ottenere i diritti sulla storia della vita di un soggetto](#), Los Angeles, International Documentary Association.

<sup>332</sup> McMahon, M. (2019), [Il problema con i podcast di true crime](#), questo., 15 gennaio 2019.

lavoro delle autorità giudiziarie, mobilitando il coinvolgimento del pubblico nel perseguimento della giustizia.

### THE USE OF PODCASTS BY THE DUTCH POLICE

The police in the Netherlands took advantage of the podcast genre to look for clues and more information about an unsolved murder case dating back to 1991. The crime was committed in the city of Naarden, but neither the victim nor the offender had been identified. The initial investigation team shared some of the evidence collected by the police and even did a facial reconstruction thanks to the new technologies available. "We often have to be careful about disclosing information about cases precisely so as not to disrupt an investigation, but in this case any development is profitable," said police spokesman Martin de Wit. "It has been a big success and we have got a lot of exposure for the case so it is only logical to do it again. There are departments in other regions thinking about it now. With cold cases there is more you can share. But it doesn't mean it can't be used for new cases too," he added. Thanks to broadcasted podcast, the police started checking 15 new leads.



### L'uso dei podcast da parte della polizia olandese <sup>333</sup>

La polizia dei Paesi Bassi ha approfittato del genere podcast per cercare indizi e maggiori informazioni su un caso di omicidio irrisolto che risale al 1991. Il crimine è stato commesso nella città di Naarden, ma né la vittima né il colpevole sono stati identificati. Il team di investigazione iniziale ha condiviso alcune delle prove raccolte dalla polizia e ha persino fatto una ricostruzione facciale grazie alle nuove tecnologie disponibili. "Spesso dobbiamo stare attenti a divulgare informazioni sui casi proprio per non interrompere un'indagine, ma in questo caso ogni sviluppo è vantaggioso", ha detto il portavoce della polizia Martin de Wit. "È stato un grande successo e abbiamo ottenuto molta visibilità per il caso, quindi è logico farlo di nuovo". Ci sono dipartimenti in altre regioni che ci stanno pensando ora. Con i casi freddi si può condividere di più. Ma non significa che non possa essere usato anche per i nuovi casi", ha aggiunto. Grazie al podcast trasmesso, la polizia ha iniziato a controllare 15 nuove piste.

<sup>333</sup> Dutch National Police (2019), Podcast series used in the hunt for murderer ([Podcastserie ingezet in jacht op moordenaar](#)), Politie.nl, comunicato stampa, 15 ottobre 2019. Boffey, D. (2019), [I detective olandesi si rivolgono al potere del podcast per risolvere il caso di omicidio del 1991](#), The Guardian, 25 dicembre 2019.

## La prospettiva degli avvocati

"La colpa per rappresentazione", che è il conflitto morale che gli avvocati sperimentano quando devono difendere persone "cattive", specialmente in casi di crimini efferati come il terrorismo o l'abuso di minori.

Il ruolo degli avvocati nel processo penale è quello di salvaguardare i diritti e gli interessi della persona accusata. Tale ruolo, quando si tratta di imputati in casi di alto profilo, può essere estremamente estenuante dal punto di vista emotivo in quanto di solito è associato a un'intensa attenzione pubblica. Gli avvocati spesso affrontano "l'ostilità pubblica e ufficiale"<sup>334</sup> per aver difeso persone spesso disprezzate e talvolta giudicate dai media molto prima ancora che il processo sia iniziato. I ricercatori descrivono anche il dilemma etico della "colpa per rappresentazione", che è il conflitto morale che gli avvocati sperimentano quando devono difendere persone "cattive", specialmente in casi di crimini efferati come il terrorismo o l'abuso di minori. Gli imputati con una cattiva reputazione a volte hanno difficoltà a trovare un "avvocato competente".<sup>335</sup>

Allo stesso tempo, questi sono casi che possono rendere un avvocato popolare e servire da trampolino per un avanzamento di carriera. Gli avvocati di spicco sono sempre stati associati alla difesa di persone famose. Agli occhi della società, i buoni avvocati sono quelli di cui i personaggi pubblici si fidano per difendere i loro diritti piuttosto che quelli che vincono le loro cause ma i cui risultati sono raramente pubblicizzati.

Nei casi di alto profilo, gli avvocati possono essere attirati a cercare deliberatamente l'attenzione dei media o perché credono che questo aiuterebbe i loro clienti (raccontando la loro storia al pubblico) o perché vogliono costruire il proprio profilo professionale. Gli avvocati penalisti di successo sono riusciti a trovare attentamente l'equilibrio tra la legge, le relazioni con i loro clienti e la loro immagine pubblica.

---

<sup>334</sup> Maute, J. L. (2002), ["In Pursuit of Justice" in High Profile Criminal Matters](#), in: Fordham Law Review, Volume 70, Issue 5.

<sup>335</sup> Maute, J. L. (2002), ["In Pursuit of Justice" in High Profile Criminal Matters](#), in: Fordham Law Review, Volume 70, Issue 5.



Provocare deliberatamente l'interesse dei media, indipendentemente dai motivi, può avere implicazioni negative. Avere l'attenzione dei media non sempre si ferma alle dichiarazioni dell'avvocato e del suo cliente ma, a seconda della risposta del pubblico, i media spesso scavano per trovare altre informazioni. I giornalisti che cercano altri punti di vista possono intervistare diverse parti. Inoltre, i media possono concentrarsi su fatti che sono meno relativi al caso, o anche passare a una storia diversa se la trovano più interessante, il che può distorcere la linea di difesa dell'avvocato. Questo, combinato con il rischio di fraintendimenti se alle persone meno esperte con i media viene data l'opportunità di condividere la loro opinione, può compromettere la strategia di difesa iniziale. L'interesse personale può anche influenzare la convinzione degli avvocati di agire a favore dei loro clienti. Nel complesso, gli avvocati che si affidano alla pubblicità per dimostrare il loro punto di vista al di fuori dell'aula di tribunale affrontano il rischio di perdere facilmente il controllo della situazione. Può anche portare alla divulgazione indesiderata di dettagli personali sugli imputati, su terzi o sugli stessi avvocati, come cattive abitudini, relazioni sconosciute con altre persone, esposizione di proprietà, ecc.

Prima di parlare con i media, gli avvocati dovrebbero ottenere il consenso dei loro clienti. Per un avvocato abile, potrebbe essere abbastanza facile convincere il proprio cliente dei potenziali benefici di "esportare" il processo dall'aula di tribunale ai media (i media possono diffondere informazioni che altrimenti sarebbero inammissibili in tribunale, le pubblicazioni dei media possono influenzare emotivamente il pubblico, che a sua volta può fare pressione sulle autorità, ecc.) Tuttavia, quando si tratta di media, molti operatori del diritto

sottolineano l'importanza dell'autocontrollo professionale per evitare commenti extragiudiziali da parte di terzi.<sup>336</sup>

Dopo che il caso è chiuso, gli avvocati, come tutti gli altri partecipanti al procedimento, possono essere tentati di vendere la loro storia per un libro o parlarne in un programma televisivo. In alcuni casi, questa opzione può essere inclusa (o esclusa) come parte del contratto dell'avvocato con il suo cliente, ma in tutti gli altri casi i principi generali della professione legale richiedono che l'avvocato cerchi il consenso informato del suo cliente prima di rivelare la sua storia.

Le regole e le linee guida etiche che regolano il lavoro degli avvocati differiscono da paese a paese. Tuttavia, queste disposizioni, insieme ai principi generali della professione legale e alla regola di riservatezza cliente-avvocato, sono le principali garanzie contro il comportamento non etico da parte degli avvocati.

### Prospettiva di terze persone

Oltre agli imputati di alto profilo e alle altre persone coinvolte nei loro processi penali, molte altre persone finiscono spesso sotto i riflettori o perché erano presenti sulla scena del crimine, o perché sono in qualche modo collegate all'imputato, o semplicemente perché sanno qualcosa sull'imputato, che non è collegato al caso. Alla ricerca della verità e/o di una buona storia, i media spesso intervistano le persone che ritengono rilevanti. Quando queste persone sono testimoni, chiamati a testimoniare durante le indagini, di solito non sono autorizzati a parlare del caso mentre è ancora aperto. Le udienze in tribunale, tuttavia, sono per lo più pubbliche e non ci sono limitazioni legali per i testimoni a parlare con i media dopo aver testimoniato.

Queste persone possono condividere molte informazioni sull'imputato, ma possono anche mescolare i fatti con speculazioni e informazioni personali che spesso non sono legate al caso ma alla personalità o alla vita privata dell'imputato (per esempio, informazioni sulle abitudini dell'imputato, sulla sua situazione finanziaria, giudizi sulle persone che incontra, pettegolezzi, ecc.)

Vale la pena di esplorare cosa potrebbe motivare una persona a parlare con i media in tali situazioni. Prima di tutto, molte persone accettano di parlare con i media, perché credono di poter aiutare o danneggiare l'imputato. Tale motivazione, tuttavia, anche se la persona è abituata all'apparizione nei media, può talvolta portare a un effetto imprevedibile.

I giornalisti possono essere e spesso sono molto persuasivi e invadenti quando si tratta di convincere le persone a farsi intervistare. Testimoni, vicini e parenti dovrebbero considerare attentamente il potenziale impatto della loro apparizione nei media prima di accettare di parlare. Inoltre, di fronte ai giornalisti e alle telecamere, molte persone, specialmente quelle con poca o nessuna esperienza con i media, possono sentirsi a disagio a rifiutare di fare una dichiarazione, anche se sentono che questa è la cosa giusta da fare.

---

<sup>336</sup>Maute, J. L. (2002), "[In Pursuit of Justice](#)" in *High Profile Criminal Matters*, in: Fordham Law Review, Volume 70, Issue 5.

Un altro motivo per parlare con i media può essere la ricerca di pubblicità personale. Ci sono persone che considerano l'apparire in TV una cosa importante e non rifiuterebbero tale opportunità, se gli si presenta. Questo sforzo, tuttavia, può spesso influenzare il giudizio delle persone sull'importanza di ciò che vogliono dire e sulle conseguenze di esso.

## Conclusione

Il processo O. J. Simpson ha reso il ruolo della pubblicità nei casi criminali un tema di discussione tra gli scienziati sociali, i media e i professionisti della giustizia penale, e alcune soglie etiche sono state concordate. Tuttavia, non c'è ancora un accordo comune nella società su quando portare i casi criminali dalle aule di tribunale ai media vada oltre i limiti ragionevoli. Dato che continuano a verificarsi casi di "circo mediatico" di alto profilo, tra cui il processo contro Oscar Pistorius<sup>337</sup> e più recentemente contro Harvey Weinstein, le preoccupazioni che "questi sono proprio i casi in cui i partecipanti hanno maggiori probabilità di agire in modo non professionale a causa della stampa" stanno diventando sempre più valide.<sup>338</sup> In questa situazione, la consapevolezza personale di coloro che sono coinvolti nel procedimento circa le potenziali implicazioni di un'eccessiva pubblicità dovrebbe essere il principio guida e dovrebbe dominare su qualsiasi altra motivazione per cercare proattivamente il coinvolgimento dei media.

---

<sup>337</sup> Per esempio, vedi McCarthy, C. (2020), [La madre di Reeva Steenkamp rivela come "ha tremato di rabbia" alla notizia del documentario della BBC su Oscar Pistorius che non menziona il nome della figlia e glorifica i suoi successi sportivi](#), Mail Online, 1 novembre 2020.

<sup>338</sup> Furman, H.P. (1998), [Publicity in High Profile Criminal Cases](#), in: 10 St. Thomas Law Review 507.